



Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 – Parte Generale

Revision: 5

Date: 17/07/2023

Status: Approved

PREPARED BY: MACROCOMPANY
REVIEW BY: LEGAL AREA
APPROVED BY: BOARD OF DIRECTORS

INDICE

CAPITOLO 1 - Presentazione	4
1.1 Presentazione	5
CAPITOLO 2 - Parte Generale	6
2.1 Introduzione	7
2.2 L'Organismo di Vigilanza	16
2.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	17
2.3 Regolamento dell'organismo di vigilanza	19
2.4 Formazione e Diffusione del Modello	23
2.5 Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio	23
2.6 Approvazione, Modifica e Attuazione del Modello.	29
2.7 Appendice	30

CAPITOLO 1

PRESENTAZIONE

1.1 PRESENTAZIONE

1.1.1 ELEMENTI CARATTERISTICI

Denominazione: D-Orbit S.p.A.

Sede legale e amministrativa: V.le Risorgimento n. 57 – 22073 Fino Mornasco (CO)

Partita Iva: 07373150965

Iscrizione CCIAA Como - Lecco - REA 315886

PEC: d-orbit@pec.deorbitaldevices.com

1.1.2 CENNI AZIENDALI


La Società ha per oggetto:

- Ricerca, ideazione, realizzazione, sviluppo, produzione, commercializzazione, locazione, comodato e assistenza tecnica di macchine automatiche e/o semi-automatiche, di componenti elettrici ed elettronici, di software e di piattaforme internet, di sistemi propulsivi e di apparati di controllo, nonché di piattaforme e sottosistemi satellitari per il settore aerospaziale.
- Integrazione ed erogazione di servizi di rilascio in orbita, trasporto spaziale e, in generale, servizi satellitari.

D-Orbit S.p.A. è una società benefit ed è certificata ISO 9001, ISO 9100, ISO/IEC 27001, oltre ad aver conseguito la certificazione B-Corp.

La Società ha, altresì, conseguito nel 2023 l'attribuzione di un rating di legalità (Rating di Legalità) di ★★★ per mezzo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aumentando il precedente tasso ★★+ ottenuto dal medesimo ente nel 2022.

1.3 ORGANIGRAMMA SOCIETARIO



CAPITOLO 2

PARTE GENERALE

2.1 INTRODUZIONE

Il presente Modello è stato realizzato in attuazione del D.lgs. 231/2001 che istituisce, in accordo con alcune convenzioni internazionali, la responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o vantaggio degli stessi.

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l'Ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

2.1.1 DESTINATARI DELLA PARTE GENERALE

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione).

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Generale, i seguenti soggetti esterni:

- i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili.

2.1.2 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1.2.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il sistema della responsabilità amministrativa degli enti, delineato dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si articola sui seguenti capisaldi.

Anzitutto, la responsabilità sorge per connessione con la realizzazione di un reato, compreso tra quelli tassativamente indicati dal legislatore, da parte di una persona fisica che sia legata all'ente da un rapporto funzionale, il quale potrà essere di rappresentanza o di subordinazione, senza che però sia necessaria la sua identificazione.

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione e, precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro”, ha inserito nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso art. 25-bis, i seguenti ulteriori reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto il successivo art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei seguenti reati societari, modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002.

- false comunicazioni (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625, 2° comma cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote o della controllante (art. 2628 cod. civ.);

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sul Consiglio Generale (art. 2636 cod. civ.);
- aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

Le Leggi n.7 del 2003 e n. 228 del 2003 hanno introdotto nel Decreto, rispettivamente gli articoli 25-quater e 25-quinquies, che estendono la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla commissione dei reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater) e ai delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).

Tali articoli sono stati modificati dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile” e dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet” introducendo i reati previsti nei rispettivi titoli.

Inoltre il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha attuato la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (testo in vigore dal 29 dicembre 2007) introducendo nel novero dei reati del D.lgs. 231/01 anche la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del Codice penale.

La legge n. 123/2007 ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche anche per i reati di natura colposa connessi ad omicidio o lesioni personali gravi e gravissime in violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, come previsti dagli artt. 589 e 599 del Codice penale. Tali disposizioni sono state ribadite dall'art.30 del D.lgs. 81/08 (il cosiddetto “Testo Unico” della sicurezza sul lavoro).

Il 27 febbraio 2008 è stato approvato il disegno di legge che introduce nel D.lgs. 231/01 l'art. 24-bis intitolato “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”.

Ancora la L. n. 94/2009, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha previsto l'inserimento nel D.lgs. 231/2001, dell'articolo 24-ter delitti di criminalità organizzata, ovvero: delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.); associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 309/90), associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.); delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.). Infine, l'art. 24-ter stabilisce che, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati precedentemente indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Ed ancora il D.L. 305/2001 convertito con la L. 409/2001 ha inserito l'art 25-bis del D.lgs. 231/2001 (Falsità) successivamente modificato dalla legge 99/2009 che ha, a sua volta, inserito nel medesimo Decreto l'art 25 bis. 1 – Delitti contro l'industria e il commercio - e l'art. 25-nones - delitti in materia di violazioni del diritto d'autore.

Con la Legge 3 agosto 2009, n. 116 è stato inserito nel D.lgs. 231 il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.), art. 25-decies.

Con il D.lgs. n. 121, del 7 luglio 2011, rubricato: “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, è stato introdotto nel D.lgs. 231/01 l'art. 25-undecies relativo ai reati ambientali ed all'inquinamento provocato dalle navi.

Il D.lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.lgs. 231/01 l'art. 25- duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” “(Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

La Legge 6.11.2012 n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, ha apportato al D.lgs. 231/01 le seguenti modificazioni: a) all’articolo 25: 1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità; 2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti:

«319-quater»; b) all’articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote”.

La n. 39/2014 ha inserito il reato di “Adescamento dei minorenni”, art. 609-undecies c.p. ed il D.lgs. n. 24/2014 ha modificato gli artt.li 600 e 601 c.p.

La Legge 15 dicembre 2014 n.186 - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale - ha introdotto il reato di autoriciclaggio. (Articolo 25-octies D.lgs. 231/01).

La L. n. 43 del 17/04/2015 concernente misure urgenti per il contrasto al terrorismo ha modificato i reati di Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) e di Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.) nonché l'art. 47 del D.lgs. 231/07 prevedendo che l'UIF trasmetta alla DIA ed al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, che ne informano il Procuratore Generale, le segnalazioni di operazioni sospette da essa ric Finanza, che ne informano il Procuratore Generale, le segnalazioni di operazioni sospette da essa ricevute (e non archiviate), corredate da una relazione tecnica qualora siano attinenti anche al terrorismo oltre che alla criminalità organizzata.

La L. 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nel Codice penale il nuovo titolo VI-bis – Dei delitti contro l’ambiente - e, successivamente la L. 27 maggio 2015 n. 69 ha introdotto nuove disposizioni in materia di delitti contro la P.A., associazione mafiosa e falso in bilancio.

La l. 199/2016 ha apportato modifiche all'art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e ne ha disposto l'inserimento tra i reati-presupposto della responsabilità degli enti collettivi ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Il D.lgs. n. 38/17 ha modificato la corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ed introdotto l'art. 2635-bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati).

Il nuovo Codice Antimafia, L. 161/17 ha modificato l'art. 25-duodecies D.lgs. 231/01, inserendo le fattispecie di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 del D.lgs. 286/98.

La Legge Europea 2017 ha introdotto nel D.lgs. 231/01 l'art. 25-terdecies “razzismo e xenofobia”.

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, ha inasprito le sanzioni previste per i reati contro la P.A., modificato gli artt.li 2635 e 2635-bis c.c. ed ha introdotto nel novero dei reati-presupposto il traffico di influenze illecite, art. 346-bis c.p., a sua volta modificato dalla Legge in questione.

La L. n. 39/2019 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive che ha introdotto nel D.lgs. 231/01 l'art. 25-quaterdecies “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Il D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, ha introdotto l'art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01 (Reati tributari).

L’articolo 1, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133 ha modificato l'art. 24-bis D.lgs. 231/2001, (sicurezza nazionale cibernetica).

Il D.lgs. 75/2020 attuativo della direttiva PIF 2017/1371, ha modificato l'art. 25-quinquiesdecies, (inserendo le frodi IVA a danno dell’UE) nonché l'art. 24 D.lgs. 231/01 (inserendo la frode nelle pubbliche forniture, la frode in agricoltura e modificando l'art. 316ter e 640 c.p.), nonché l'art. 25, [inserendo il peculato (artt.li 314, I c., e 316 c.p.) e l’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’UE] ed ha inserito l'art. 25-sexiesdecies (contrabbando).

Il D.lgs. 184/2021 ha introdotto nel decreto l'art. 25-octies1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante.

La L. 22/2022 ha introdotto i delitti contro il patrimonio culturale (artt.li 25-septiesdecies e duodecimies).

Il D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 (Attuazione della direttiva UE 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere), ha modificato l'art. 24 ter D.lgs. 231/01, inserendo nel catalogo dei reati-presupposto il delitto di "false o omesse dichiarazioni richieste nelle operazioni di fusioni transfrontaliere.

2.1.2.2. L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE ESIMENTE

La norma prevede una specifica forma di esonero laddove la Società dimostri di aver posto in essere un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati (precetto) vigilando con continuità sul suo funzionamento, sulla sua efficacia e aggiornandolo in funzione dell'evoluzione.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, la Società non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- è stato affidato a un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine ai Modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la Società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora la Società, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

evute (e non archiviate), corredate da una relazione tecnica qualora siano attinenti anche al terrorismo oltre che alla criminalità organizzata.

La L. 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nel Codice penale il nuovo titolo VI-bis – Dei delitti contro l'ambiente - e, successivamente la L. 27 maggio 2015 n. 69 ha introdotto nuove disposizioni in materia di delitti contro la P.A., associazione mafiosa e falso in bilancio.

La L. 199/2016 ha apportato modifiche all'art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e ne ha disposto l'inserimento tra i reati-presupposto della responsabilità degli enti collettivi ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Il D.lgs. n. 38/17 ha modificato la corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ed introdotto l'art. 2635-bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati).

Il nuovo Codice Antimafia, L. 161/17 ha modificato l'art. 25-duodecies D.lgs. 231/01, inserendo le fattispecie di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D.lgs. 286/98.

La Legge Europea 2017 ha introdotto nel D.lgs. 231/01 l'art. 25-terdecies "razzismo e xenofobia".

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, ha inasprito le sanzioni previste per i reati contro la P.A., modificato gli artt.li 2635 e 2635-bis c.c. ed ha introdotto nel novero dei reati-presupposto il traffico di influenze illecite, art. 346-bis c.p., a sua volta modificato dalla Legge in questione.

La L. n. 39/2019 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive che ha introdotto nel D.lgs. 231/01 l’art. 25-quaterdecies “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Il D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, ha introdotto l’art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01 (Reati tributari).

L’articolo 1, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133 ha modificato l’art. 24-bis D.lgs. 231/2001, (sicurezza nazionale cibernetica).

Il D.lgs. 75/2020 attuativo della direttiva PIF 2017/1371, ha modificato l’art. 25-quinquiesdecies, (inserendo le frodi IVA a danno dell’UE) nonché l’art. 24 D.lgs. 231/01 (inserendo la frode nelle pubbliche forniture, la frode in agricoltura e modificando l’art. 316ter e 640 c.p.), nonché l’art. 25, [inserendo il peculato (artt.li 314, I c., e 316 c.p.) e l’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’UE] ed ha inserito l’art. 25-sexiesdecies (contrabbando).

Il D.lgs. 184/2021 ha introdotto nel decreto l’art. 25-octies1 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante.

La L. 22/2022 ha introdotto i delitti contro il patrimonio culturale (artt.li 25-septiesdecies e duodecimies).

Il D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 (Attuazione della direttiva UE 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere), ha modificato l’art. 24 ter D.lgs. 231/01, inserendo nel catalogo dei reati-presupposto il delitto di “false o omesse dichiarazioni richieste nelle operazioni di fusioni transfrontaliere.

2.1.2.3. L’ADOZIONE DEL MODELLO QUALE ESIMENTE

La norma prevede una specifica forma di esonero laddove la Società dimostri di aver posto in essere un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati (precetto) vigilando con continuità sul suo funzionamento, sulla sua efficacia e aggiornandolo in funzione dell’evoluzione.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, la Società non risponde se prova che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- è stato affidato a un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo in ordine ai Modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la Società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora la Società, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

2.1.3 L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

2.1.3.1 MOTIVAZIONI PER L'ADOZIONE DEL MODELLO

La Società ha provveduto alla realizzazione e all'adozione del Modello per assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti.

La Società è infatti convinta che l'adozione del Modello costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per suo conto, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalle normative di riferimento.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello non sia prevista dalla legge come obbligatoria, la Società ha avviato un progetto di analisi che è stato effettuato nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la propria capacità di gestione dei processi aziendali, limitando il rischio di commissione dei reati.

2.1.3.2 OBIETTIVI E FINALITÀ DEL MODELLO

Scopo del Modello è implementare un sistema organico che prevenga la commissione di reati e di illeciti con la finalità di determinare in tutti coloro che operano in nome della Società la consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti scorretti, in sanzioni penali ed amministrative.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, ci si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell'ambito di attività sensibili (intese come attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti ed anche nei confronti dell'ente;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di un costante controllo ed un'attenta vigilanza monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari ai propri Modelli.

2.1.3.3. PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

Con riferimento alle tematiche individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- mappatura dettagliata delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei rischi potenziali per ognuno di essi, con riguardo alle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- valutazione del sistema di controlli preventivi alla commissione di illeciti e, se necessario, definizione o adeguamento delle misure previste.

Ai fini della predisposizione del Modello si è dunque proceduto:

- a identificare le attività cosiddette sensibili, attraverso il preventivo esame della documentazione (organigrammi, procure, mansionari, disposizioni e comunicazioni organizzative) ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività dell'ente (ovvero con i responsabili delle diverse funzioni). L'analisi è stata preordinata all'identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati presupposti. Allo stesso tempo si è proceduto a valutare i presidi di controllo, anche preventivo, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento;
- a disegnare ed implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, nonché ai fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- a definire i protocolli di controllo nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata raffigurata come sussistente. In tal senso si sono dunque definiti protocolli di decisione e di attuazione delle decisioni.

Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Si è quindi proceduto ad effettuare la ricognizione e la valutazione dell'efficacia dei sistemi d'organizzazione, gestione e controllo esistenti ed utilizzati all'interno dell'ente e a codificare, ove necessario in documenti scritti, le prassi aziendali in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal D.lgs. 231/2001.

Al termine di un processo di codifica delle prassi di organizzazione, gestione e controllo esistenti nonché di aggiornamento delle procedure/regole di comportamento aziendali, l'ente ha individuato le procedure riferibili al Modello, le ha raccolte in appositi documenti conservati presso la stessa, portandole di volta in volta a conoscenza dei Destinatari e mettendole comunque a disposizione degli stessi anche attraverso la pubblicazione nella intranet aziendale.

Le procedure/regole di comportamento riconducibili al Modello si integrano, evidentemente, con le altre linee guida organizzative, con gli organigrammi, gli ordini di servizio, il sistema di attribuzione di poteri e le procure aziendali – in quanto funzionali al Modello - già utilizzati o operanti nell'ambito dell'ente.

2.1.3.4 STRUTTURE ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

Il Modello, la cui presente “Parte Generale” ne costituisce il documento descrittivo, è un sistema normativo interno finalizzato a garantire la formazione, l'attuazione e il controllo delle decisioni dell'ente in relazione ai rischi/reati da prevenire, formato dai seguenti “strumenti”:

1. un Codice Etico (che fissa le linee di orientamento generali)
2. la “Parte Speciale” del presente Modello predisposta per le diverse tipologie di reato applicabili all'ente, che, in considerazione del loro particolare contenuto possono essere suscettibili di periodici aggiornamenti
3. un sistema di procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volte a garantire la documentazione e/o verifica delle operazioni in dette aree;
4. un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione dei processi aziendali di formazione e di attuazione delle decisioni. In tal senso gli ulteriori documenti aziendali fondamentali che rappresentano un riferimento per il Modello sono:
 - l'organigramma;
 - Deleghe, Procure, Mandati e i Verbali degli organi della Società;
 - Contratti di servizio.

Si precisa che dall'analisi condotta è stata ritenuta remota la possibilità di concreta realizzazione dei reati di:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis);
- sfruttamento minorile;
- tratta di persone e riduzione in schiavitù;

- market abuse;
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 309/90);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine [Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.];
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- frode agricola;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- delitti contro il patrimonio culturale;
- False o omesse dichiarazioni richieste nelle operazioni di fusioni transfrontaliere.
- Trattasi infatti di reati che, considerato l'assetto organizzativo e l'attività della Società, non assumono particolare rilevanza, in quanto:
- si sostanziano in condotte estranee ai processi gestiti dall'ente;
- i presidi di controllo previsti rendono remota la possibilità di una loro realizzazione.

2.1.3.5 MAPPA DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI “SENSIBILI”

Per quanto sopra esposto sono state individuate, in base alle valutazioni sulla natura dei rischi presunti, le principali aree e le relative attività da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal Decreto.

L'attività di mappatura, riportata dettagliatamente in incipit alla parte speciale, ha consentito l'individuazione delle principali fattispecie di potenziale rischio/reato e delle possibili modalità di realizzazione delle stesse, nell'ambito delle principali attività aziendali identificate come “sensibili”.

Sulla base dell'analisi dei rischi sono state pertanto sviluppate tredici Parti Speciali:

- Parte Speciale A – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia i reati realizzabili nei confronti della pubblica amministrazione;
- Parte Speciale B – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies, ossia i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
- Parte Speciale C – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter ossia ai reati societari
- Parte Speciale D – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-bis e bis1 relativi ai reati contro l'industria ed il commercio e falsità
- Parte Speciale E – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-novies relativo ai delitti contro il diritto d'autore
- Parte Speciale F – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 24-bis relative ai delitti informatici
- Parte Speciale G – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 24-ter relative ai reati di terrorismo e criminalità organizzata
- Parte Speciale H – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies ossia ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
- Parte Speciale I – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies ossia ai reati ambientali.
- Parte Speciale L – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodecies ossia al reato di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”

- Parte Speciale M – è riferita al reato di cui all’art. 25-quinquies ossia “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”
- Parte Speciale N – è riferita ai reati di cui all’art. 25-quinquiesdecies ossia ai “Reati tributari”
- Parte Speciale O – è riferita al reato di cui all’art. 25-sexiesdecies ossia al “Contrabbando”

2.1.3.6 ADOZIONE E APPLICAZIONE DEL MODELLO

L’adozione del Modello è attuata dal C.d.A. tramite apposita delibera.

L’applicazione del Modello ed i controlli sulla sua efficacia vengono effettuati dall’Organismo di Vigilanza.

Con la medesima delibera il C.d.A. conferisce ad un organismo ad hoc l’incarico di assumere le funzioni di organo di controllo, denominato Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia, sull’osservanza e sull’aggiornamento del Modello stesso, nonché di curare la predisposizione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.

2.2 L’ORGANISMO DI VIGILANZA

2.2.1 ISTITUZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’esenzione dalla responsabilità amministrativa, come disciplinata dall’art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del D.lgs. 231/2001, prevede anche l’obbligatoria istituzione di un organismo dell’ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello) sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

In base alle previsioni del Decreto l’Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei Modelli, nonché di proporne l’aggiornamento è stato individuato in una struttura collegiale.

L’Organismo di Vigilanza è nominato direttamente dal C.d.A., esso deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ed ha le conoscenze e capacità tecniche necessarie allo svolgimento dei compiti che gli sono attribuiti.

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate dal C.d.A. sia preventivamente alla nomina sia durante tutto il periodo in cui resta in carica. Il venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell’incarico.

L’Organismo di Vigilanza risponde del proprio operato direttamente al C.d.A. e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza di giudizio nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L’Organismo provvede a disciplinare le regole per il proprio funzionamento (qualora ritenga di dover ampliare e meglio documentare quelle già ricomprese all’interno di questo Modello) formalizzandole in apposito regolamento (“Regolamento dell’Organismo di Vigilanza”).

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti dal C.d.A. i poteri d’iniziativa e di controllo e le prerogative necessari allo svolgimento dell’attività di Vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza dei Modelli ed all’aggiornamento degli stessi in conformità alle prescrizioni del Decreto.

Inoltre, ai fini specifici dell’esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, il C.d.A., tenuto conto anche delle attività dell’Organismo di Vigilanza, attribuisce allo stesso un budget di spesa annuale per lo svolgimento dell’attività che esso potrà utilizzare in piena autonomia gestionale. Detto budget sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare a cura dell’Organismo di Vigilanza. Eventuali necessità di superamento del budget determinati da specifiche esigenze saranno comunicate dall’Organismo di Vigilanza al C.d.A. e da questi approvate.

L'Organismo di Vigilanza, valutata periodicamente la sua adeguatezza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, propone al C.d.A. le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al suo ottimale funzionamento nel rispetto della normativa vigente.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle strutture dell'ente per l'espletamento delle sue funzioni di vigilanza e controllo e, laddove necessario, del supporto di altre funzioni aziendali (quali, ad esempio, il RSPP), ovvero di consulenti esterni.

2.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organo di Vigilanza e Controllo sono conferite le seguenti attribuzioni:

1. verificare l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei soggetti interessati, segnalando le eventuali inadempienze e i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni verificatesi;
2. verificare l'efficienza ed efficacia del Modello nel prevenire gli illeciti di cui al D.lgs. 231/2001;
3. segnalare al C.d.A. eventuali necessità od opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso, anche in relazione a mutate condizioni aziendali;
4. segnalare al C.d.A., per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura;
- effettuare le attività di controllo sul funzionamento del Modello, anche tramite le funzioni interne e/o esterne individuate;
- effettuare verifiche mirate su situazioni ritenute particolarmente e rischio;
- verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello, nonché del livello di conoscenza dello stesso;
- raccogliere tutte le informazioni in merito ad eventuali violazioni delle prescrizioni contemplate dal Modello ed effettuare le eventuali conseguenti indagini;
- porre in essere o proporre agli organi direttivi, in funzione delle relative competenze, le azioni correttive necessarie per migliorare l'efficacia del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- monitorare l'adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti od aggiornamenti;
- svolgere attività di reporting nei confronti degli organi sociali. A tal fine l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di:
- emanare un Regolamento e/o disposizioni intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza stesso (qualora ritenga di dover precisare o, meglio, dettagliare le disposizioni contenute in questo Modello);

- accedere ad ogni e qualsiasi documento rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto;
- avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, d’intesa con il C.d.A., dell’ausilio di soggetti interni od esterni all’ente, cui demandare lo svolgimento delle attività operative di verifica;
- procedere in qualsiasi momento, nell’ambito della propria autonomia e discrezionalità ad atti di verifica riguardo l’applicazione del Modello;
- chiedere ed ottenere che i responsabili delle funzioni aziendali e, ove necessario, l’organo dirigente, nonché i collaboratori forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per il monitoraggio delle varie attività aziendali che rilevino ai sensi del Modello, o per la verifica dell’effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;

L’operato dell’Organismo di Vigilanza non può essere sindacato da nessun altro organismo o struttura, ad eccezione del C.d.A., che ha il compito di vigilare sull’adeguatezza degli interventi dell’Organismo.

L’Organo di Vigilanza e Controllo, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta intervenute nonché all’accertamento dell’esistenza di nuove aree di attività a rischio, evidenzia alle funzioni aziendali competenti l’opportunità che l’ente proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del Modello.

L’Organo di Vigilanza e Controllo verifica, attraverso attività di follow-up, che le eventuali azioni correttive raccomandate vengano intraprese dalle funzioni aziendali competenti.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i Destinatari possono rivolgersi all’Organo di Vigilanza e Controllo per i chiarimenti opportuni.

2.2.3 ATTIVITÀ RELAZIONALI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del C.d.A. di:

- relazionare periodicamente sull’andamento del Modello, predisponendo, almeno annualmente, una relazione scritta sull’attività svolta, sulle criticità emerse e sulle azioni correttive intraprese o da intraprendere;
- comunicare puntualmente, in caso di segnalazioni pervenute di violazioni del Modello ex D.lgs. 231/2001;
- comunicare annualmente il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli.

L’Organismo di Vigilanza e Controllo può essere consultato in qualsiasi momento al C.d.A., per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche o, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi sociali.

2.2.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato dal management sugli aspetti che possono esporre la Società al rischio correlato alla potenziale commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini dell’ente nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la stessa, sono tenuti ad informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell’ambito dell’attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;

- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- aggiornamento del sistema deleghe;
- eventuali comunicazioni dell'ente di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'ente;
- comunicazioni specifiche in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla Parte Speciale del Modello.

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

La violazione dell'obbligo di riservatezza e le segnalazioni false effettuate con dolo o colpa grave determineranno l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui nel seguito del presente documento.

2.3 REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 1 - Composizione dell'Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto previsto dall'art.6 del D.lgs. 231/2001 è costituito l'Organismo di Vigilanza della Società come funzione interna all'ente, dotata di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della società.

L'organismo si compone di TRE membri, scelti e nominati collegialmente dal C.d.A.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per un periodo di tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Le funzioni di componente dell'Organismo di Vigilanza non sono in alcuna misura delegabili.

Articolo 2 - Requisiti soggettivi - etici dei membri dell'Organismo di Vigilanza

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere professionalità tecnico scientifica riconosciuta e comprovata da titoli di studio e/o esperienza lavorativa di livello adeguato all'importanza ed alla responsabilità dell'incarico ricevuto.

Articolo 2 – Funzione e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'effettività e sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Business Partner nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono, altresì, affidati i compiti di:
- predisporre per l'adozione e supervisionare le procedure di controllo previste dal Modello;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio reato (Processi e Attività Sensibili), i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto agli Organi Sociali deputati;
- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- coordinarsi con il responsabile incaricato per la definizione dei programmi di formazione per il personale affinché siano pertinenti ai ruoli ed alle responsabilità del personale da formare e per la definizione del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.lgs., 231/2001;
- qualora previsto, predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con la funzione a ciò preposta, lo spazio nel sito web (Intranet) contenente tutte le informazioni relative al D.lgs. 231/2001 e al Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti e con i Business Partners che operano per conto della Società nell'ambito di Operazioni Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire la Società dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati, per l'applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.).

Articolo 3 – Pianificazione delle attività

Nel rispetto delle funzioni indicati all'art. 2) l'Organismo di Vigilanza, in totale autonomia, nella pianificazione delle proprie attività definisce di volta in volta i criteri di selezione ed i programmi di verifica relativamente alle operazioni e/o ai processi da analizzare, per quelle attività e/o aree cosiddette "a rischio reato". Tale pianificazione dovrà essere documentata da apposito verbale da redigersi per ciascun esercizio e in cui saranno individuato il calendario delle verifiche la cui periodicità sarà decisa dal Presidente. In presenza di figure professionali esterne a cui l'Organismo di Vigilanza può ricorrere, sarà cura del Presidente (art. 5) comunicare la natura, gli obiettivi e le metodologie di verifica da utilizzare per svolgere il mandato loro attribuito dall'Amministratore Unico e dall'assemblea dei soci.

Qualora uno qualsiasi dei membri dell'Organismo di Vigilanza venga in possesso di informazioni pertinenti le proprie funzioni che possa richiedere lo svolgimento di verifiche suppletive rispetto a quelle previste nella normale attività, o comunque ritenga utile l'effettuazione di una determinata indagine, i criteri e le procedure di esame di quel determinato evento devono essere concordati collegialmente e devono essere documentati in apposito verbale.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- disporre di mezzi finanziari (art.8) adeguati allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello;
- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore;
- essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Articolo 4 - Compito di informazione degli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza riferisce, in merito all'attuazione del Modello e al suo sviluppo:

- in via continuativa, per iscritto e/o mediante apposita casella e-mail, al C.d.A. e al Collegio Sindacale a seguito di eventuali segnalazioni ricevute da parte dei destinatari del Modello Organizzativo o eventuali lacune particolarmente gravi riscontrate nelle operazioni di verifica;
- annualmente, in occasione della data di approvazione del progetto di Bilancio sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere. In tale occasione presenterà altresì il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno successivo.

L'Organismo di Vigilanza potrà chiedere di essere sentito dal C.d.A. e ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal C.d.A., dall'Assemblea dei soci e dagli altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

L'Organismo di Vigilanza predispone, annualmente, un piano di attività previsto per l'anno successivo.

Articolo 5 – Coordinamento

Per garantire un più efficace funzionamento dei propri lavori, l'Organismo di Vigilanza procede, fra i suoi componenti, alla nomina di un membro con funzioni di Segretario.

Il Presidente assente o impossibilitato è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro più anziano per età.

Il Presidente svolge funzioni di supervisione e cura gli aspetti di coordinamento e di organizzazione dell'attività da svolgere.

Articolo 6 – Riunioni

La frequenza minima delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza è nel piano annuale previsto al precedente art. 4.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce su convocazione del suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro componente dell'Organismo attraverso la segreteria assegnata.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza avranno luogo normalmente presso gli uffici della Società o anche da remoto.

È inoltre convocato dal Presidente ogniqualsiasi il medesimo ne ravvisi la necessità, nel luogo fissato, a mezzo di apposito avviso trasmesso a tutti i componenti, nonché in caso di richiesta anche di uno solo dei suoi componenti ovvero di uno degli altri organi sociali quali il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei soci o il C.d.A.

L'avviso di convocazione può essere inviato utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione, anche informatico, [di cui si consti il ricevimento della notizia], almeno 8 (otto) giorni prima della data di riunione. Preferibilmente l'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può tuttavia essere inviato dal Presidente o da un membro dell'Organismo di Vigilanza con un preavviso minimo di ventiquattro ore.

Il Presidente ed il Segretario redigono e sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono conservati a cura del Segretario in ordine cronologico.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Articolo 7 – Validità delle riunioni e delle delibere

La riunione dell’Organismo di Vigilanza è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

L’assenza ingiustificata per più di due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Alle adunanze dell’Organismo di Vigilanza possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti (membri del Collegio Sindacale, Società di Revisione, RSPP, ecc.) che possano avere rilevanza con l’ordine del giorno della riunione stessa qualora espressamente invitati dall’Organismo di Vigilanza

La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audioconferenza o videoconferenza, con modalità di cui dovrà essere dato atto nel verbale.

Articolo 8 – Autonomia di spesa

L’Organismo di Vigilanza, per ogni esercizio solare, richiede un budget di spesa per l’esecuzione della propria attività che deve essere deliberato, insieme al consuntivo delle spese dell’anno precedente, dal C.d.A.

L’Organismo di Vigilanza delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del budget approvato e rimanda a chi dotato dei poteri di firma per sottoscrivere i relativi impegni.

In caso di richiesta di spese eccedenti il budget approvato, l’Organismo di Vigilanza dovrà essere autorizzato dal CEO nei limiti delle sue deleghe o direttamente dal C.d.A.

Articolo 9 – Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutte la documentazione concernente l’attività svolta dell’Organismo di Vigilanza (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 10 (dieci) anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio (cartaceo e/o informatico), il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell’Organismo di Vigilanza.

Articolo 10 – Cause di rinuncia

Nel caso in cui un componente intenda rinunciare all’incarico deve darne motivata comunicazione al Presidente ed al C.d.A.

L’eventuale integrazione dell’organo, in caso di rinuncia o di decadenza (art. 7) di uno dei membri, deve avvenire al primo C.d.A. utile.

Articolo 11 – Revoca dell’Organismo di Vigilanza

La revoca dell’Organismo di Vigilanza, possibile per giusta causa, è atto del C.d.A.

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dell’Organismo di Vigilanza dovrà intendersi:

- a. l’interdizione o l’inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell’Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un’infermità che, comunque, comporti l’assenza dalle sedute dell’Organismo di Vigilanza per un periodo superiore a sei mesi;
- b. le dimissioni o la revoca del componente cui è affidata la funzione dell’Organismo di Vigilanza per motivi non attinenti l’esercizio della funzione dell’Organismo di Vigilanza, o l’attribuzione allo stesso di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione che sono propri dell’Organismo di Vigilanza;
- c. un grave inadempimento dei doveri propri del componente dell’Organismo di Vigilanza, quale - a titolo meramente esemplificativo - l’omessa redazione del report annuale dell’attività svolta al C.d.A.;
- d. l’omessa o insufficiente vigilanza da parte del componente dell’Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), D.lgs. 231/01, risultante da una sentenza di condanna dell’Ente ai sensi del D.lgs. 231/01, passata in giudicato, ovvero da procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. Il C.d.A. potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del componente dell’Organismo di Vigilanza e la nomina di un componente dell’Organismo di Vigilanza ad interim, in attesa che la suddetta sentenza passi in giudicato.

Allo stesso modo, costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza:

1. l'avvenuta condanna per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01; ovvero:
2. l'avvenuta condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Anche nell'ipotesi di cui al precedente punto 2., il C.d.A. potrà disporre la sospensione dei poteri del componente dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza ad interim, in attesa che la sentenza passi in giudicato.

2.4 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

2.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, è stato definito uno specifico piano di comunicazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili. Tale piano è gestito dalle competenti funzioni aziendali che si coordinano con l'Organismo di Vigilanza.

L'attività formativa è articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo in cui gli stessi operano.

L'attività di formazione è obbligatoria ed è adeguatamente documentata e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza. L'Organismo di Vigilanza controlla che sia garantito un costante aggiornamento dei corsi di formazione in funzione delle mutate esigenze normative ed operative e vigila sull'effettiva fruizione dei medesimi.

Con specifico riferimento ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sarà cura dei Soggetti Delegati, in collaborazione con il RSPP, predisporre i necessari corsi di aggiornamento e di addestramento previsti dalla legge, nonché corsi di formazione per specifici ruoli/ funzioni in materia di sicurezza.

2.4.2 INFORMAZIONE A COLLABORATORI E ALTRI SOGGETTI TERZI

Ai soggetti esterni all'ente (agenti, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) sono fornite, da parte dei responsabili delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate dall'ente in conformità al Modello ed al Codice Etico. Tale informativa si estende altresì alle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico ovvero alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile, nei testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

2.5 IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

2.5.1 PRINCIPI GENERALI

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al Modello da parte dei Destinatari, rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

Le regole previste nel Modello sono assunte dall'ente in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precezzo normativo che sulla Società stessa incombe; pertanto, l'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se i Destinatari abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non concretizzino un reato ovvero non determinino responsabilità diretta dell'Ente.

Al fine di ottemperare alle previsioni del Decreto Legislativo 231/2001 l'ente ha integrato il sistema disciplinare previsto dal CCNL provvedendo ad adeguare e ad aggiornare il sistema preesistente al disposto normativo del citato Decreto 231/2001.

L'adeguatezza del sistema sanzionatorio alle prescrizioni del Decreto viene costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, che deve essere informato in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

L'accertamento delle infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

2.5.2 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo esemplificativo, da:

- mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle procedure previste dal Modello;
- mancato rispetto delle procedure aziendali concernenti l'evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure del Modello ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure previste dal Modello,
- violazioni relative al sistema di whistleblowing e più precisamente:
- violazione della riservatezza del segnalante – o del facilitatore che assiste un Whistleblower nel processo di segnalazione o divulgazione, dei colleghi, dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al segnalante - e della segnalazione
- ritorsioni nei confronti di un segnalante o del facilitatore che assiste un Whistleblower nel processo di segnalazione o divulgazione, dei colleghi, dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al segnalante;
- ostacolo/impedimento alla trasmissione della segnalazione alle persone competenti.
- segnalazioni in malafede o con dolo o che intenzionalmente e consapevolmente riportino informazioni errate (anche parziali) o fuorvianti.

Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

1. gravità della inosservanza;
2. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;
3. elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);
4. rilevanza degli obblighi violati;
5. conseguenze in capo all'ente;
6. eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
7. circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

La gravità dell’infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell’infrazione;
- la presenza e l’intensità dell’elemento intenzionale;
- l’entità del danno o del pericolo come conseguenze dell’infrazione per l’ente e per i dipendenti;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l’infrazione ha avuto luogo.

Il grado della colpa e della recidività dell’infrazione costituisce un’aggravante e comporta l’applicazione di una sanzione più grave.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall’instaurazione del procedimento e/o dall’esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e di equità.

2.5.3 SOGGETTI SOTTOPOSTI

Sono soggetti sottoposti al sistema disciplinare di cui al presente Documento descrittivo del Modello i dipendenti, gli Amministratori ed i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con l’ente, nell’ambito dei rapporti stessi.

Con particolare riferimento ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività legate alla salute e alla sicurezza sul lavoro, sono passibili di sanzioni disciplinari tutti i soggetti che abbiano responsabilità specifiche definite dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché dal Modello.

2.5.4 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI DIPENDENTI NON DIRIGENTI

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi applicabili) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori).

2.5.4.1 VIOLAZIONI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo 231/2001 le sanzioni previste potranno essere applicate nei confronti del soggetto che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- inosservanza dei principi di comportamento e delle Procedure emanate nell’ambito dello stesso;
- mancata e non veritiera evidenza dell’attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle Procedure, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione del personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza e di Controllo.

L’elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

2.5.4.2 SANZIONI

Le sanzioni irrogabili in caso di inosservanza alle regole del Modello sono in ordine di gravità:

1. il rimprovero verbale;
 2. il rimprovero scritto;
 3. la multa non superiore a tre ore;
 4. la sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni;
 5. il licenziamento con preavviso;
 6. il licenziamento senza preavviso.
1. il provvedimento di rimprovero verbale si applica in caso di lieve inosservanza colposa dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello ovvero di errori procedurali dovute a negligenza.
 2. Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva nelle violazioni di cui al punto 1., ovvero si adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.
 3. Il provvedimento della multa si applica qualora, essendo già in corso nel provvedimento del rimprovero scritto si persista nella violazione delle procedure interne previste dal Modello o si continui a adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.
 4. Il provvedimento della sospensione dal servizio e dal trattamento economico sino ad un massimo di 10 (dieci) giorni si applica in caso di gravi violazioni dei principi e/o delle procedure del Modello, tali da provocare danni all'ente e di esporla a responsabilità nei confronti di terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.
 5. Il provvedimento del licenziamento con preavviso si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto.
 6. Il provvedimento del licenziamento senza preavviso si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti comportamenti intenzionali:
 - violazione dei Principi e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;
 - violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure per l'attuazione dello stesso ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al controllo e all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.

2.5.5. PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI DIRIGENTI

Con riguardo ai dirigenti, in considerazione del particolare rapporto fiduciario con il datore di lavoro, in caso di violazione dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dalle procedure aziendali, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, il D.L. provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, tenuto conto che le stesse costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Le misure disciplinari irrogabili sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio del CCNL applicabile e saranno adottate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dei criteri di proporzionalità e tenuto conto della gravità, dell'intenzionalità e dell'eventuale recidiva.

2.5.5.1 VIOLAZIONI

Costituiscono illecito disciplinare le violazioni consistenti in:

- inosservanza dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello;
- mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l'Organismo di Vigilanza
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza di cui si dovrà dare tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti e circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello;
- inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati da procedure.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

2.5.5.2 SANZIONI

In ragione della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, che lega coloro che ricoprono un ruolo dirigenziale nell'ente, nei confronti dei responsabili saranno applicate le seguenti sanzioni:

1. biasimo scritto;
 2. licenziamento con preavviso;
 3. licenziamento senza preavviso.
1. Il provvedimento di biasimo scritto potrà essere comminato nel caso di violazione non grave di una o più regole comportamentali o procedurali previste dal Modello. Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentanza all'esterno, l'irrogazione della sanzione del biasimo scritto potrà comportare anche la revoca della procura stessa.
 2. Il provvedimento del licenziamento con preavviso potrà essere comminato in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento.
 3. Il provvedimento del licenziamento senza preavviso potrà essere comminato qualora la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la violazione dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello aventi rilevanza esterna e/o l'elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;
 - la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista da procedure ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al controllo e all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.

2.5.6 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E LA SOCIETÀ DI REVISIONE

2.5.6.1 VIOLAZIONI

Le violazioni commisibili da parte degli Amministratori e dei Sindaci possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito riassunte:

- inosservanza dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione all'Assemblea dei Soci ed al C.d.A.;
- violazione dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto Legislativo.

2.5.6.2 SANZIONI

La violazione delle regole del presente Modello da parte degli Amministratori può determinare a loro carico, sulla base dei criteri elencati nel precedente punto:

- ammonizione verbale,
- ammonizione scritta,
- sanzione pecuniaria da € 1.000,00 a € 100.000,00,
- la sospensione dalla carica per un periodo non superiore a due anni,
- la destituzione dalla carica, nei casi in cui la violazione sia stata così grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente fra essi e l'ente.

L'irrogazione di queste sanzioni o l'archiviazione del relativo procedimento spettano all'Assemblea dei Soci su proposta dell'Organo di Vigilanza, cui è affidato il compito di avviare e svolgere la relativa attività istruttoria con conseguente proposta ogni qualvolta emerga il fumus di un'avvenuta infrazione.

La proposta di sanzione non è valida se non è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea dei soci.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà dell'ente di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

Per le violazioni del Modello derivanti da condotte ascrivibili ad uno o più dei componenti del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea per valutare, in funzione del grado di volontarietà e dell'entità dell'eventuale danno arrecato alla Società, l'adozione della revoca per giusta causa da sottoporre all'approvazione nelle sedi competenti.

Qualora l'inoosservanza del Modello sia imputabile alla Società di revisione, le sanzioni a quest'ultima applicabili rimangono quelle previste al punto successivo per i soggetti terzi. La competenza ad applicare dette sanzioni spetta all'Assemblea dei Soci.

È fatta salva la esperibilità dell'azione di responsabilità e la conseguente richiesta risarcitoria in base alle norme del Codice civile.

2.5.7 SANZIONI NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ED ALTRI SOGGETTI TERZI

Per quanto riguarda i collaboratori, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari con l'ente, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alle stesse, l'inosservanza delle norme delle procedure del Modello potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti dall'ente.

A tal fine è previsto, soprattutto nel caso di attività affidate a terzi in "outsourcing", l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che

- diano atto della conoscenza del Decreto da parte dei terzi,
- richiedano l'assunzione di un impegno degli stessi ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso),
- iii) disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni contenute nella citata clausola; ovvero, in assenza di tale obbligazione contrattuale, una dichiarazione unilaterale da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni dello stesso.

2.6 APPROVAZIONE, MODIFICA E ATTUAZIONE DEL MODELLO.

2.6.1 APPROVAZIONE ADOZIONE DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione del C.d.A. È pertanto rimessa a quest'ultimo la responsabilità di approvare e adottare, mediante apposita delibera, il Modello.

Questo Modello è stato adottato con delibera del C.d.A.

2.6.2 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Le successive modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, finalizzate a consentire la continua rispondenza dello stesso alle eventuali successive prescrizioni del Decreto, sono anch'esse rimesse alla competenza del C.d.A. Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- inserimento di ulteriori Parti Speciali;
- modifiche di alcune parti del presente documento;
- modifica del regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- modifica del Sistema Sanzionatorio.

È riconosciuta al C.d.A. la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale al presente documento, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza.

2.6.3 ATTUAZIONE DEL MODELLO

È compito del C.d.A. provvedere all’attuazione del Modello mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l’implementazione degli elementi fondamentali dello stesso.

Per l’individuazione di tali azioni, l’organo amministrativo si avvale del supporto dell’Organismo di Vigilanza.

Il C.d.A. deve altresì garantire, anche attraverso l’intervento dell’Organismo di Vigilanza, l’aggiornamento delle aree di attività “sensibili” e delle Parti speciali del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

Infine, l’efficace e concreta attuazione del Modello adottato è garantita:

- dai responsabili delle varie strutture organizzative (direzioni, funzioni, unità organizzative) dell’ente in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;
- dall’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree “sensibili”.

2.7 APPENDICE

2.7.1 DOCUMENTI CHE IMPLEMENTANO I PROTOCOLLI DEFINITI PER IL MODELLO 231

Vengono di seguito indicati i documenti che costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01.

- PARTE SPECIALE
- PROCEDURE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE
- P01 ACQUISTO BENI E SERVIZI
- P02 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI
- P03 RECLUTAMENTO PERSONALE
- P04 AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
- P05 SPONSORIZZAZIONI
- P06 DELEGHE
- P07 ATTIVITA’ FINANZIARIA
- P08 ADEMPIMENTI FISCALI
- P09 SALUTE E SICUREZZA
- P10 FINANZIAMENTI PUBBLICI E GARE.
- MAPPATURA PROCESSI AZIENDALI
- PARTE SPECIALE A – I reati contro la pubblica amministrazione
- PARTE SPECIALE B – I reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro
- PARTE SPECIALE C – I reati societari
- PARTE SPECIALE D – I reati contro l’industria ed il commercio
- PARTE SPECIALE E – Delitti contro il diritto d’autore
- PARTE SPECIALE F – Delitti informatici
- PARTE SPECIALE G – Terrorismo e criminalità organizzata
- PARTE SPECIALE H – Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- PARTE SPECIALE I – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- PARTE SPECIALE L –I reati ambientali
- PARTE SPECIALE M – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- PARTE SPECIALE N – Reati tributari
- PARTE SPECIALE O – Contrabbando
- SISTEMA ORGANIZZATIVO
 - Organigramma
 - Deleghe
 - Delibere del C.d.A.
- SISTEMA DI GESTIONE A NORMA UNI INAL
- MANUALE SISTEMA QUALITA' ISO 9001: 2015 e relative PROCEDURE ED ISTRUZIONI
- Sistemi di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa.
- Certificazione ISO/IEC 27001 rilasciata e documentazione e politiche a supporto
- Lettera dell'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) di attribuzione formale a D-Orbit della classificazione ★★★ del Rating di Legalità.



D - ORBIT
NEW SPACE SOLUTIONS



Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 – Parte Speciale

Revision: 5

Date: 17/07/2023

Status: Approved

PREPARED BY: MACROCOMPANY

REVIEW BY: LEGAL AREA

APPROVED BY: BOARD OF DIRECTORS

INDICE

Capitolo 1 - Parte Speciale	4
1.1. Mappatura dei rischi	5
1.2. Parte speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione	13
1.3. Parte speciale B – Norme antinfortunistiche e tutela dell’igiene e della salute sul lavoro	31
1.4. Parte Speciale C – Delitti contro l’industria e il commercio e falsità (artt. 25-bis e 25-bis 1 D.lgs. 231/01)	42
1.5. Parte Speciale D – Reati societari	51
1.6. Parte Speciale E – Delitti contro il diritto d’autore	64
1.7. Parte Speciale F	68
1.8. Parte Speciale G	72
1.9. Parte Speciale H	78
1.10. Parte Speciale I	86
1.11. Parte Speciale L	92
1.12. Parte Speciale M	95
1.13. Parte Speciale N – Reati tributari	99
1.14. Parte Speciale O – Contrabbando	107
Capitolo 2 - Procedure	116
Acquisto di beni e servizi (P01)	117
Flussi informativi e Segnalazioni (P02)	120
Reclutamento Dipendenti (P03)	127
Sponsorizzazioni (P05)	128
Deleghe di funzioni (P06)	133
Adempimenti fiscali (P08)	133
Salute e sicurezza (P09)	135
Finanziamenti pubblici e gare (P10)	136
Policy in materia di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, Autorità Giudiziaria e Autorità Ispettive	138

CAPITOLO 1

PARTE SPECIALE

1.1. MAPPATURA DEI RISCHI

1.1.1. REATI CONTRO LA P.A. – PRINCIPALI ATTIVITÀ SENSIBILI

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti “esterni” coinvolti	Supporto esterno	Risk
RAPPORTI NEGOZIALI CON P.A.	Gestione di attività inerenti la negoziazione/stipulazione di accordi, convenzioni e/o contratti con soggetti pubblici mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica e relativi rapporti con la P.A. Rapporti con la P.A. per rilascio licenze/concessioni/autorizzazioni Richiesta di sovvenzioni, contributi, agevolazioni di matrice pubblicistica	CEO CCO CFO VP OPERATIONS VP BUS. DEV. GENERAL COUNSEL	Consulente fiscale		A
ADEMPIMENTI LAVORO E PREVIDENZA	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza	CEO CPO		Consulente del lavoro	A
ADEMPIMENTI LAVORO E PREVIDENZA	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti compiuti dalla stessa in materia di lavoro, previdenza ed assistenza	CEO CPO		Consulente del lavoro	A
ADEMPIMENTI FISCALI	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia fiscale e tributaria	CEO CFO	Consulente fiscale		A
ADEMPIMENTI FISCALI	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti compiuti dalla stessa in materia fiscale e tributaria	CEO CFO GENERAL COUNSEL	Consulente fiscale		A
ADEMPIMENTI FISCALI	Utilizzo dei sistemi informatici o telematici e di software della P. A.	CEO CFO CIO	Consulente fiscale		A
ADEMPIMENTI SOCIETARI	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia societaria e finanziaria	CEO CFO GENERAL COUNSEL			D

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti “esterni” coinvolti	Supporto esterno	Risk
ADEMPIMENTI SOCIETARI	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti compiuti dalla stessa in materia societaria e finanziaria	CEO CFO	Consulente fiscale		D
GESTIONE CONTRATTI	Fissazione dell’oggetto della prestazione e delle condizioni contrattuali Stipula del contratto Verifica della fattura Autorizzazione al pagamento	CEO CCDO CFO CSO GENERAL COUNSEL CCO VP OPERATIONS			A
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	Gestione acquisti Emissione richiesta di acquisto Attestazione delle prestazioni (autorizzazione al pagamento) Gestione acquisti diretta Scelta diretta del fornitore Determinazione dell’oggetto della prestazione e delle condizioni contrattuali Stipula diretta del contratto Autorizzazione al pagamento (benestare fattura) Emissione ROP	CEO COO CFO CSO GENERAL COUNSEL CCO CTO CPO VP OPERATIONS VP BUS. DEV.			A
CONSULENZE, INCARICHI PROFESSIONALI, PROMOTER	Emissione incarico Scelta diretta del consulente/ professionista Determinazione dell’oggetto della prestazione e delle condizioni contrattuali Stipula diretta del contratto Autorizzazione al pagamento (benestare fattura) Emissione ROP	CEO CCDO CFO CSO GENERAL COUNSEL CPO CCO CHIEF COMMS OFFICER CTO VP OPERATIONS VP BUS. DEV. CIO CQO			A
SPONSORIZZAZIONI E DONAZIONI	Approvazione e documentazione spese per pubblicità, sponsorizzazioni, fiere e convegni, erogazioni liberali, contributi associativi, ecc.	CEO CCDO CFO CCO CHIEF COMMS OFFICER			A

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti “esterni” coinvolti	Supporto esterno	Risk
UTILIZZO CASSA INTERNA UTILIZZO CARTE DI CREDITO AZIENDALI	Emissione richiesta anticipo contanti Gestione interna degli anticipi in contanti Autorizzazione spese sostenute con giustificativi Restituzione anticipo a Cassa	CEO CFO CCO VP OPERATIONS	Consulente fiscale		A
RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI	Approvazione delle spese sostenute dal dipendente (anche mediante carte di credito aziendali) per acquisti, viaggi e trasferte, rappresentanza e varie	CEO CFO	Consulente fiscale		A
ASSUNZIONE DEL PERSONALE	Manifestazione del fabbisogno di risorse Partecipazione alla selezione (colloqui) Scelta del candidato, fissazione della retribuzione Sottoscrizione della lettera di assunzione	CEO CPO CCDO CCO CTO GENERAL COUNSEL VP OPERATIONS VP BUS. DEV. CIO CQO CHIEF COMMS OFFICER			A
RETRIBUZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	Autorizzazione degli straordinari, indennità, benefit (auto aziendale, assicurazioni, ecc.) Proposta di promozione/ incentivo Sottoscrizione della comunicazione al dipendente	CEO CCDO CFO CPO		Consulente del lavoro	A
GESTIONE PER OBIETTIVI	Fissazione degli obiettivi Attestazione del raggiungimento obiettivi Comunicazione al dipendente	CEO CCDO CPO			A

1.1.2 REATI SOCIETARI – PRINCIPALI ATTIVITÀ SENSIBILI

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti “esterni” coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
RAPPORTI AUTORITA' DI CONTROLLO	Rapporti con tutte le autorità di controllo	CEO CFO GENERAL COUNSEL CPO	Consulente fiscale Collegio sindacale Consulente del lavoro		D
CONTABILITA' E BILANCI	Adempimenti contabili (chiusure contabili periodiche, ecc.)	CEO CFO	Consulente fiscale Collegio sindacale		D
CONTABILITA' E BILANCIO	Predisposizione del progetto di bilancio di esercizio, delle relazioni o di altre comunicazioni previste dalla legge dirette a soci o al pubblico	B.o.D. CEO CFO	Consulente fiscale Collegio sindacale		D
CONTABILITA' E BILANCIO	operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale	CEO CFO	Consulente fiscale Collegio sindacale		D
CONTROLLO LEGALE	Collaborazione o supporto nell’attività di predisposizione di relazioni o altre comunicazioni	CEO GENERAL COUNSEL CFO	Consulente legale esterno Collegio sindacale		D
CONTROLLO LEGALE	Gestione dei rapporti organi sociali e soci nell'esercizio dei poteri di controllo a loro conferiti dalla legge	CEO GENERAL COUNSEL	Consulente legale esterno Collegio sindacale		D

1.1.3 REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO – PRINCIPALE ATTIVITÀ SENSIBILE

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti “esterni” coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
PREVENZIONE E PROTEZIONE	Le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali – validi per tutti i propri dipendenti ed i terzi – sono analiticamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi della Società.	CEO VP OPERATIONS H&S MANAGER CQO CPO	Medico competente RSPP		D

1.1.4 REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO E FALSITÀ – PRINCIPALI ATTIVITÀ SENSIBILI

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti “esterni” coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
PRODUZIONE	Controlli sulla produzione Prove, controlli, collaudi Apposizione di marchi	CEO CTO VP OPERATIONS HEAD OF PRODUCTION CQO			C
APPROVVIGIONAMENTI	Acquisto materie prime Controlli su materie prime Controllo sugli approvvigionamenti provenienti da paesi comunitari ed extracomunitari	CEO CFO CQO VP OPERATIONS			C

1.1.5 REATI IN MATERIA DI DIRITTI D'AUTORE - PRINCIPALE ATTIVITÀ SENSIBILE

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti “esterni” coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
PROGETTAZIONE	L'area aziendale dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali – validi per tutti i propri dipendenti ed i terzi – è quella della progettazione nonché dell'approvvigionamento di software.	CEO CTO CIO			E

1.1.6 DELITTI INFORMATICI - PRINCIPALE ATTIVITÀ SENSIBILE

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti “esterni” coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
PROGETTAZIONE APPROVVIGIONAMENTI	L'area aziendale dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali – validi per tutti i propri dipendenti ed i terzi – è quella degli approvvigionamenti di software e la progettazione.	CIO CTO VP OPERATIONS			F

1.1.7 TERRORISMO E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - PRINCIPALE ATTIVITÀ SENSIBILE

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti “esterni” coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
PARTNERSHIP ACQUISTI	L'area aziendale dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali riguarda la partecipazione in consorzi, ATI, etc., nonché i rapporti commerciali	CEO CCO CFO VP BUS. DEV. VP OPERATIONS GENERAL COUNSEL			G

1.1.8 REATI DI RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti “esterni” coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
ACQUISTI	ACQUISIZIONE DI BENI/ DENARO ANCHE DA PARTE DI TERZI	CEO CFO CCO VP OPERATIONS VP BUS. DEV.			H

1.1.9 REATI AMBIENTALI

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti “esterni” coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
PRODUZIONE UFFICI MAGAZZINI	IMMISSIONI; RIFIUTI; CONTROLLO DOCUMENTAZIONE; DEPOSITI	CTO VP OPERATIONS HEAD OF PRODUCTION H&S MANAGER CQO			I

1.1.10 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti “esterni” coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
APPROVVIGIONAMENTO PERSONALE	Gestione personale	CEO CPO			L

1.1.11 INTERMEDIAZIONE ILLICITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti “esterni” coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
Approvvigionamento e gestione personale	Gestione personale Appalti	CEO CPO VP OPERATIONS VP BUS. DEV.			M

1.1.12 REATI TRIBUTARI

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti “esterni” coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
ADEMPIMENTI SOCIETARI	Effettuazione e contabilizzazione di valutazioni, assestamenti e stime di fine esercizio.	C.d.A. CEO CFO CCO GENERAL COUNSEL	Collegio sindacale		N
CONTABILITÀ E BILANCI	Predisposizione del progetto di bilancio di esercizio, delle relazioni o di altre comunicazioni previste dalla legge dirette a soci o al pubblico	C.d.A. CFO GENERAL COUNSEL	Collegio sindacale		N
GESTIONE VENDITE E- BUSINESS DEVELOPMENT PUBBLICO E PRIVATO	Autorizzazione e contabilizzazione delle vendite (fatture e note credito).	CEO CFO CCO VP BUS. DEV. VP OPERATIONS	Consulente fiscale		N
GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI	Effettuazione pagamenti	CEO CFO VP OPERATIONS			N
GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI	Gestione dei rapporti di conto corrente	CEO CFO VP OPERATIONS			N

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti “esterni” coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
GESTIONE CONTRATTI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	Gestione acquisti (INFOR LN) Emissione richiesta di acquisto Attestazione delle prestazioni (autorizzazione al pagamento) Gestione acquisti diretta (INFOR LN) Scelta diretta del fornitore Determinazione dell’oggetto della prestazione e delle condizioni contrattuali. Stipula diretta del contratto Autorizzazione al pagamento (benestare fattura)	CEO CFO CSO CCO CIO CPO VP OPERATIONS GENERAL COUNSEL			N
OPERAZIONI STRAORDINARIE	Fusioni cessioni di quote	Assemblea soci C.d.A.	Collegio sindacale		N
DOCUMENTAZIONE CONTABILE	Gestione documentazione contabile	CFO	Collegio sindacale		N

1.1.13 CONTRABBANDO

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti “esterni” coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
IMPORT/EXPORT	Acquisto/vendita beni da mercati esteri	CEO CFO CSO CCO VP OPERATIONS	Consulente per lo sdoganamento		O

1.2 PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.2.1 SCOPO

La presente parte del Modello (Parte Speciale A) riferita alle fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25, ossia i reati contro la Pubblica Amministrazione, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell’Organismo di Vigilanza.

1.2.2 TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione di alcuni reati in essa contemplati, descritti dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001 (modificati dalla L. n. 3/2019 e dal D. Lgs 75/2020 attuativo della direttiva PIF 1371/2017) e delle modalità di commissione degli stessi.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Commento

Il delitto può essere commesso da chiunque, purché estraneo alla Pubblica Amministrazione.

Il soggetto attivo può essere solo chi, avendo ricevuto un finanziamento pubblico, non destina le somme percepite alle finalità indicate negli atti di erogazione dei finanziamenti.

Soggetto passivo del delitto è l’Ente (Stato, altro ente pubblico, Unione Europea) che ha erogato il finanziamento.

Presupposto della condotta è costituito dall’avvenuto conseguimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti erogati dalla P.A. o dall’Unione Europea “destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività”.

La nozione di finanziamento pubblico ricomprende tutti quei rapporti in cui la temporanea creazione di disponibilità finanziarie avviene per intervento diretto o indiretto dei pubblici poteri e per uno specifico fine, di volta in volta individuato.

I contributi sono costituiti dalla partecipazione alle spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi e possono essere in conto capitale e/o conto interessi.

Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (ossia senza obbligo di restituzione) e possono avere carattere periodico o una tantum, misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all’anno o al quantum o di pura discrezionalità.

I finanziamenti in senso stretto, infine, sono atti negoziali (operazioni di credito) con cui lo Stato o altro Ente finanzia, direttamente o per il tramite di un istituto di credito, un soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogata a medio o lungo termine. I finanziamenti si caratterizzano per l’esistenza di un’obbligazione di destinazione delle somme ricevute al fine specifico preventivamente determinato, per l’esistenza di un’obbligazione di restituzione, nonché per l’esistenza di ulteriori e diversi altri oneri. Rientrano nel concetto di finanziamento anche tutti i c.d. crediti agevolati o finanziamenti a valere sul PNRR.

Il disvalore penale del comportamento vietato è il contegno di chi non destina le somme ricevute a titolo di contributi, sovvenzioni o finanziamenti alle finalità per cui sono state erogate, cioè alle opere da realizzare e/o alle attività da svolgere.

Rileva senz’altro il mancato compimento dell’opera o il mancato svolgimento dell’attività oggetto del finanziamento ma, in ultima analisi, quel che conferisce un disvalore penalmente rilevante a quelle condotte è, come dice la legge, la mancata destinazione delle somme erogate alle finalità sottostanti al finanziamento.

Nel caso in cui l’opera o l’attività sovvenzionata sia stata realizzata con un certo risparmio di spesa, la mancata restituzione delle somme risparmiate configura il reato in esame se il finanziamento è corredato dall’obbligo del rendiconto finanziario. La sussistenza di tale obbligo, infatti, comporta che le somme erogate hanno un originario vincolo di destinazione anche quantitativo.

Si ritiene, in prevalenza, che non integri il reato in oggetto il fatto di chi, dopo aver avanzato una richiesta di finanziamento la cui approvazione tardi a venire, dia inizio alla realizzazione dell’opera od allo svolgimento dell’attività finanziandola con mezzi propri e, dopo aver ottenuto finalmente il finanziamento, lo utilizzi per reintegrare il proprio patrimonio.

Va da sé che, se l’opera è stata interamente realizzata ancor prima che sia stata avanzata la richiesta di finanziamento e l’agente abbia ingannevolmente prospettato all’ente erogatore di voler richiedere un finanziamento per un’opera o attività ancora da realizzare, si profilerà il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Il reato è punibile a titolo di dolo generico e consiste nella consapevolezza in chi agisce di essere estraneo alla P.A. e di utilizzare un contributo, una sovvenzione o un finanziamento proveniente dallo Stato, da un ente pubblico e dall’Unione Europea diretto a consentire la realizzazione di opere o attività, nonché di non destinare le somme ricevute allo scopo anzidetto.

Il reato in esame si consuma nel momento in cui l’agente, non avendo realizzato compiutamente l’opera o l’attività prevista nell’atto di erogazione, destina le somme ad altra finalità.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000,00.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non potrà comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Commento

In forza della clausola di sussidiarietà espressa contenuta nell’inciso iniziale, l’art. 316-ter è applicabile solo se la fattispecie concreta non ricade già sotto la previsione normativa dell’art. 640-bis c.p. (Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico). L’art. 316 ter contempla un reato che può essere consumato non già da chiunque indistintamente ma solo da chi cerca di conseguire l’erogazione pubblica con la condotta descritta nella fattispecie in esame. Il soggetto passivo è lo Stato, gli altri enti pubblici e la Comunità europea. La condotta punibile può manifestarsi tanto nella forma commissiva che omissiva. La prima modalità comportamentale si esplica nell’utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegua la percezione di fondi provenienti dal bilancio dello Stato, di altri enti pubblici e dell’Unione Europea. La seconda, invece, riguarda il caso della mancata comunicazione di un dato o di una notizia in violazione di uno specifico obbligo di informazione, cui consegua lo stesso effetto dell’indebita percezione delle erogazioni. Come si desume dal testo della norma, la condotta menzognera è assimilabile a quella della mancata comunicazione di rilevanti elementi di fatto che, se conosciuti, avrebbero impedito l’erogazione dei contributi. L’oggetto materiale della frode è rappresentato da ogni attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea. Essa può avere carattere di liberalità (ad es. contributi a fondo perduto), può essere a titolo gratuito ossia comportare un mero obbligo di restituzione senza interessi e, infine, a titolo oneroso e cioè comportare l’obbligo di restituzione e corresponsione, da parte del beneficiario, di interessi ridotti. Con il termine contributi si intende qualsiasi erogazione in conto capitale e/o interessi finalizzata al raggiungimento

di obiettivi promozionali e/o produttivi. La nozione di finanziamenti evoca l'erogazione dei mezzi finanziari che occorrono allo svolgimento di una determinata attività. In particolare, sono atti negoziali (operazioni di credito) caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; essi hanno rilevanza qualunque sia la finalità che li ha ispirati. I mutui agevolati costituiscono l'erogazione di una somma di denaro a favore di un soggetto con l'obbligo per quest'ultimo di restituire il tantum maggiore di interessi in misura inferiore a quella di mercato. Infine, con l'espressione altre erogazioni dello stesso tipo il legislatore ha inteso ricorrere ad una formula di chiusura per poter ricomprendere qualsiasi possibile forma di attribuzione comunque agevolata di risorse Pubbliche o comunitarie. La fattispecie prevista dall'art. 316 ter è punibile solo a titolo di dolo: la presentazione di dichiarazioni non veritieri determinata solo da negligenza o leggerezza potrà assumere rilevanza come causa di decaduta del finanziamento agevolato ma non potrà mai assumere rilevanza penale. Il reato si realizza nel momento e nel luogo in cui l'agente effettivamente consegne l'indebita percezione.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

[I]. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

[II]. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Ad es. la fornitura per una mensa scolastica di un alimento per origine e preparazione diverso e meno pregiato di quello previsto nel capitolo di appalto o la consegna a vari enti ospedalieri committenti dei materiali per uso ortopedico di marche diverse da quella pattuita.

Truffa (art. 640, c.2, c.p.)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51,00 euro a 1.032,00 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309,00 euro a 1.549,00 euro:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Commento

La truffa è una fattispecie a cooperazione artificiosa: la vittima pone in essere l'azione dispositiva dannosa per il proprio patrimonio a seguito dell'errore provocato dalla condotta ingannatoria del soggetto attivo. Trattasi, pertanto, di una fattispecie in cui gli artifizi e raggiri, lo stato di errore, l'atto di disposizione patrimoniale, il danno, il profitto costituiscono una complessiva serie causale, che necessita di accertamento.

Per artifizio, si intende la simulazione o dissimulazione della realtà atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza.

Per raggio, si intende ogni avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, atto a cagionare un errore mediante una falsa apparenza, realizzata attuando un programma ingegnoso di parole destinate a persuadere e ad orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

Anche la menzogna pura e semplice può integrare gli estremi dell'artifizio e del raggio.

Per la giurisprudenza dominante, il silenzio può integrare la condotta truffaldina, se attuato in violazione di un obbligo giuridico di comunicazione.

L'orientamento costante della giurisprudenza considera irrilevante, ai fini della contestazione della truffa, l'accertamento dell'idoneità degli artifici o raggiri: i risultati illecitamente conseguiti, l'induzione in errore, l'atto di disposizione patrimoniale, il profitto ed il danno ne costituirebbero la miglior riprova.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il delitto di truffa sussiste anche in ipotesi di difetto di diligenza da parte della persona ingannata.

Il nesso di causalità nel reato in esame è triplice: la condotta fraudolenta deve determinare l’induzione in errore (primo evento); a sua volta, l’errore dovrà determinare l’atto di disposizione patrimoniale (secondo evento); infine, l’atto di disposizione dovrà provocare un danno e un profitto (terzo evento).

Il requisito del danno ha la funzione di rendere oggettivo il sacrificio del disponente cagionato dall’errore. Non è configurabile il delitto di truffa se all’ingiusto profitto ottenuto con frode, non corrisponda un danno patrimoniale di un altro soggetto.

In particolare, nel caso di specie, occorre che il danno gravi sullo Stato o sull’ente pubblico, a nulla rilevando che il soggetto ingannato sia un altro, anche privato o titolare di funzioni pubbliche.

Il profitto deve essere accertato come requisito ulteriore e diverso dal danno. Si ritiene in prevalenza che il profitto possa anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale.

Il dolo è generico. Tutti gli elementi constitutivi del reato devono perciò essere oggetto di rappresentazione e volontà.

La consumazione del reato si realizza con la compiuta integrazione di tutti gli elementi della fattispecie tipica e, quindi, quando si profilano nel caso concreto il danno e il profitto ingiusto.

Il luogo in cui si sono verificati il profitto ed il danno vale a determinare il luogo di consumazione del reato e la competenza territoriale.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Commento

La condotta è descritta attraverso il rinvio all’art. 640 c.p. L’elemento specializzante è, infatti, l’oggetto materiale della frode che è ogni attribuzione economica agevolata erogata da Enti Pubblici, comunque denominata: contributi e sovvenzioni (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (concessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati, rispetto all’ipotesi precedente, dalla maggiore ampiezza dei tempi di restituzione).

Le caratteristiche fondamentali di tali sovvenzioni sono: 1) la provenienza dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall’Unione Europea; 2) la rilevanza pubblica dell’operazione che giustifica l’onerosità unilaterale per chi concede le condizioni di favore e per chi le riceve.

Mentre la malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis) sanziona la condotta distrattiva che si verifichi successivamente all’ottenimento dell’erogazione; l’art. 640 bis c.p. sanziona invece le frodi dirette al conseguimento di illecite erogazioni pubbliche.

L’art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25 ha ampliato l’operatività delle fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p. e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis al fine di includere nelle suddette fattispecie anche le frodi inerenti al bonus fiscale 110%.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Commento

La fattispecie in esame mira a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico. L'interferenza può realizzarsi in una qualsiasi delle diverse fasi del processo di elaborazione dei dati: dalla fase iniziale, di raccolta e inserimento dei dati da elaborare (c.d. manipolazione di input), alla fase intermedia, volta alla elaborazione in senso stretto (c.d. manipolazione di programma), alla fase finale di emissione, in qualsiasi forma, dei dati elaborati (cd. manipolazione di output).

La condotta fraudolenta deve consistere nell'alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico, ovvero nell'intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti.

Il primo tipo di intervento fraudolento menzionato nella norma in esame ha ad oggetto il funzionamento di un sistema informatico o telematico e consiste in una modifica del regolare svolgimento del processo di elaborazione e/o di trasmissione di dati realizzato da un sistema informatico.

Costituiscono un sistema informatico ai sensi della norma in esame anche quegli apparecchi che forniscono beni o servizi, che siano gestiti da un elaboratore: è il caso, ad esempio, di tutti quegli apparecchi, come macchine per fotocopie, telefoni, distributori automatici di banconote, che funzionano mediante carte magnetiche.

La alterazione del funzionamento del sistema può avvenire in qualsiasi modo e può essere quindi la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore (hardware), sia alla sua componente logica(software).

Con la formula "intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi" si è data rilevanza ad ogni interferenza, diretta o indiretta, in un processo di elaborazione di dati, diversa dalla alterazione del funzionamento del sistema informatico.

Oggetto di intervento senza diritto possono essere tanto le componenti logiche del sistema informatico, ossia dati e programmi, quanto le informazioni.

Le informazioni sono solo quelle incorporate su un supporto materiale, che presentino un legame di tipo funzionale con un sistema informatico o telematico.

Affinché un "intervento" su informazioni, dati o programmi rilevi penalmente occorre che esso corrisponda ad un'azione che produca una qualche modificazione del loro contenuto o della loro destinazione; tale intervento potrà considerarsi senza diritto ogni qualvolta sia posto in essere da chi non ha alcuna facoltà legittima al riguardo, ma abbia agito in modo del tutto arbitrario e quindi ingiustificabile.

In base alla lettera dell'art. 640-ter c.p., per la sussistenza della frode informatica è necessario che attraverso la condotta fraudolenta – consistente nella alterazione del funzionamento di un sistema informatico, ovvero in un intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi – l'agente abbia procurato a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

A differenza della norma sulla truffa, la disposizione in esame non prevede espressamente un evento intermedio (nella truffa, l'errore) tra la condotta e gli eventi profitto-danno, necessario per la consumazione del reato.

Il dolo richiesto è generico e consiste nella consapevolezza e nella volontà di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno.

Sanzioni per l'ente (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

- 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
- 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Peculato (art. 314, I comma, c.p.), laddove il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropriata, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) laddove il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000,00.

Concussione (art. 317 c.p.,)

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Commento

La concussione è delitto proprio: soggetto attivo ne è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.

Rispondono di concussione tutte le volte che, abusando dei propri poteri o della propria qualità, costringe taluno a dargli o a promettergli, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuta, sul piano dei requisiti oggettivi, gli elementi essenziali della condotta illecita di concussione sono dunque due: cioè l'abuso dei propri poteri o della propria qualità dal parte del pubblico agente, nonché la costrizione o induzione del privato ad effettuare, a favore dello stesso pubblico agente o di un terzo, una prestazione a carattere indebitamente remunerativo.

Perché si abbia una costrizione, è dunque necessario che il pubblico agente, con la propria condotta, ponga intenzionalmente il concusso davanti ad una scelta tra due mali: dare o promettere l'indebito, oppure subire le prevedibili conseguenze negative della condotta alternativa che il mittente prospetta di tenere, o di non smettere di tenere.

Il privato è costretto a dare o a promettere l'indebito - e quindi, sotto questo profilo, si consuma un fatto di concussione - tutte le volte che egli giudichi la realizzazione di questa condotta il male minore; tutte le volte che egli, che pure non avrebbe alcun desiderio di dare o promettere l'indebito al pubblico ufficiale, preferisca farlo, pur di evitare le conseguenze derivanti da un certo esercizio dei poteri da parte del pubblico ufficiale.

Il concusso costringe o induce il concusso a dare o a promettere indebitamente "a lui o ad un terzo". Destinatario dell'indebito può dunque essere, non solo il pubblico ufficiale soggetto attivo del reato, ma anche un terzo beneficiario.

Il delitto di concussione si consuma nel momento della promessa o in quello dell'offerta da parte del privato. A differenza di quanto accade per la corruzione, non occorre che la promessa o l'offerta del privato giungano a conoscenza del pubblico agente: l'evento del reato, infatti, consiste in tal caso, non tanto nella stipulazione di un patto illecito, e quindi non tanto nel fatto che si perfeziona il consenso bilaterale, quanto nel fatto che il privato sia costretto o indotto a offrire o a promettere qualcosa; il reato si consuma nel momento stesso in cui, per effetto della costrizione o dell'induzione, il privato formula la promessa oppure mette l'utilità a

disposizione del pubblico agente: già in questo momento si può dire che la costrizione o l'induzione abbiano avuto successo, e che quindi si sia consumato il reato.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Commento

I fatti di corruzione hanno essenzialmente una struttura contrattuale: un pubblico ufficiale e un privato pattuiscono una retribuzione per un atto d'ufficio, che il primo abbia già compiuto o debba ancora compiere. La corruzione consiste proprio nella stipulazione di un tale contratto: ossia, nel passaggio (attuale o potenziale) di utilità indebite da un privato ad un pubblico ufficiale che trovi la propria “causa” nel compimento, avvenuto o a venire, di una certa attività funzionale da parte del secondo.

Che la corruzione consista in un accordo tra due soggetti, avente ad oggetto un passaggio di utilità indebite dall'uno all'altro in relazione al compimento, avvenuto o a venire, di un atto d'ufficio, comporta, da una parte, che una volta raggiunto l'accordo la corruzione, nella sua struttura contrattuale, possa dirsi senz'altro perfezionata; che non occorra, a questo scopo, che agli impegni presi con l'accordo sia poi dato effettivo seguito, d'altra parte, però, far consistere la corruzione in un accordo illecito comporta che non si possa dire che una vicenda corruttiva, nella sua struttura di base, si sia ancora perfezionata, finché l'accordo non sia raggiunto, e le due volontà non si siano effettivamente incontrate.

Schematizzando, la stipulazione del patto corruttivo avviene essenzialmente mediante la successione di un'iniziativa e di un'accettazione di questa: uno dei due soggetti (il mittente), direttamente o attraverso intermediari, propone all'altro (il destinatario) l'accordo corruttivo; nel momento in cui il secondo dovesse accettare, il patto si concluderebbe, e, come detto, con esso si consumerebbero i reati di entrambi i soggetti. È indifferente che a prendere l'iniziativa sia l'uno o l'altro di essi: una corruzione può aver luogo per iniziativa tanto del pubblico ufficiale quanto del privato.

L'utilità data, o promessa, e accettata, peraltro, non assume rilievo di per sé stessa, ma quale controprestazione di una condotta funzionale compiuta o da compiere: la corruzione, si è detto, si regge su una relazione causale, nel senso che la “causa del contratto” deve essere il compimento, avvenuto o a venire, di una condotta funzionale. Non basta dunque che il privato abbia dato o promesso ad un pubblico ufficiale una qualche utilità a questi non dovuta; occorre invece che l'utilità sia scambiata come retribuzione per un atto d'ufficio.

Appare, poi, in qualche modo connessa all'idea che la corruzione consista in un rapporto di scambio fra due soggetti, la circostanza che ciascuno di essi vi addivenga “liberamente”, e non piuttosto in forza di una “pressione” indebitamente esercitata dalla controparte: se si fa della corruzione una sorta di “contratto”, parrebbe insomma naturale credere che ciò implichi anche - almeno in una certa misura - che entrambi i soggetti agiscano liberamente in vista di un qualche vantaggio. Questo profilo, che - per così dire - attiene alla “validità” del patto corruttivo, e quindi ai limiti, derivanti dalla condotta della controparte, entro i quali può dirsi che il patto stesso è espressione dell'interesse e della “libera volontà” dell'altro dei due soggetti, sta dietro alla tematica dei rapporti fra corruzione e concussione.

Il presente articolo è stato modificato dalla Legge Anticorruzione, infatti, la “corruzione per atto d'ufficio” è stata riformulata in “Corruzione per l'esercizio della funzione” ed è stato previsto l'innalzamento significativo della pena edittale.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Commento

Per integrare il delitto di corruzione propria è necessaria la condotta di due soggetti: da un lato il pubblico ufficiale o, per il disposto dell'art. 320 c.p., l'incaricato di un pubblico servizio e, dall'altro, il corruttore, soggetto privato estraneo alla P.A.

La corruzione propria integra, come del resto la corruzione impropria, un reato a concorso necessario, in cui la condotta del corruttore deve incontrare necessariamente quella del corrotto (e viceversa).

L'analisi delle condotte non crea particolari problemi: alla promessa e alla dazione del denaro o altra utilità corrispondono l'accettazione e/o la ricezione.

Più in particolare la condotta incriminata, nell'ipotesi di corruzione propria antecedente, consiste per il pubblico impiegato nel ricevere per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero nell'accettarne la promessa al fine di compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio o al fine di omettere o ritardare detto atto; per il privato consiste nel dare o promettere il denaro o altre utilità a tal fine. Nel caso di corruzione propria susseguente, invece, è necessario che il pubblico ufficiale riceva il denaro o l'altra utilità dopo il compimento della sua attività antigiuridica: il solo fatto di accettare la promessa del denaro per un atto illegittimo già compiuto non configura il delitto di corruzione.

Per le nozioni di ricezione, promessa e dazione, giova qui ricordare che la condotta di "dare" e "ricevere" implica il trasferimento del denaro o dell'utilità; viceversa "promettere" e "accettare" la promessa riguardano una prestazione futura.

La retribuzione può essere ricevuta dal pubblico ufficiale per sé o per un terzo. Terzo può essere tanto un privato quanto un soggetto pubblico al di fuori dell'ente per il quale la persona o le persone fisiche – suoi organi – agiscono.

Il compenso (denaro o altra utilità) deve essere dato o promesso per uno di questi scopi: a) omettere o ritardare un atto dell'ufficio; b) compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Secondo la giurisprudenza prevalente la nozione di "atto contrario ai doveri di ufficio" abbraccia qualsiasi condotta posta in essere dal pubblico impiegato nell'esercizio delle sue funzioni in contrasto con qualsivoglia norma giuridica, ovvero con il buon uso del potere discrezionale conferito alla P.A.

Sarebbero così da considerare atti contrari ai doveri di ufficio non solo quelli illeciti o illegittimi ma anche quelli che, seppur formalmente regolari, sono però inosservanti dei doveri (fedeltà, obbedienza, segretezza, vigilanza, ecc.) che traggono fondamento sia da norme primarie che da norme secondarie, interne o istruzioni di servizio, dettate al fine di assicurare e promuovere il più corretto svolgimento della P.A.

Oggetto materiale della condotta è il denaro o altra utilità.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo. Nel caso di corruzione propria antecedente il dolo è senz'altro specifico richiedendosi nell'agente il fine di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o di omettere o ritardare l'atto di ufficio.

Nella corruzione propria susseguente il dolo sarà, invece, generico e consistente nella rappresentazione e volontà, rispettivamente di accettare e di dare la retribuzione per l'atto contrario già compiuto. Il delitto di corruzione deve ritenersi consumato nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal pubblico funzionario la promessa di denaro o l'altra utilità oppure, in difetto di promessa, nel momento in cui si verifica la dazione.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Commento

Oltre al pubblico ufficiale e al privato, nella corruzione in atti giudiziari v'è la presenza di un altro soggetto, ossia la parte del processo civile, penale o amministrativo, la quale non si identifica con il corruttore quando l'azione delittuosa sia diretta a danneggiarlo.

Parte può essere qualsiasi persona fisica (o anche giuridica) contro cui sia stata promossa un'azione giudiziale o che abbia proposto lei stessa.

La condotta può assumere le forme della corruzione propria o di quella impropria realizzate, in ogni caso, per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Non si richiede che il processo sia in corso: l'atto, infatti, può essere in connessione funzionale con esso anche se non è ancora iniziato.

Anche se nel testo non compare l'espressione "retribuzione", è indubbio che il rinvio normativo ai fatti di corruzione propria e impropria impone di estendere al delitto in esame tutti i requisiti di queste due forme di corruzione.

Il delitto si configura a titolo di dolo specifico, costituito dal fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Analogamente alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p., il reato previsto al primo comma si consuma nel momento e nel luogo in cui viene concluso il pactum sceleris. Non è necessario che il favore o il danno della parte si realizzhi in concreto, neanche sotto forma di condanna.

L'ipotesi di cui al secondo comma, invece, richiede anche che sia stata effettivamente inflitta un'ingiusta condanna.

Per ingiusta condanna si ritiene che debba trattarsi di una sentenza definitiva e irrevocabile di condanna.

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Tale articolo si limita ad estendere al corruttore privato le pene già previste dagli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. per i soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'U.E. ed il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000,00.

L'induzione indebita a dare o promettere utilità altro non è, in pratica, che la precedente ipotesi di concussione (art. 317 c.p.) mediante induzione, rinnovata, però, nel senso di una estensione della punibilità (per quanto con pena assai lieve: reclusione fino a tre anni) al soggetto che subisce l'iniziativa del pubblico ufficiale.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che

sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319 c.p.

Commento

L'art. 322 c.p. contempla come delitti autonomi quattro fattispecie di reato che prevedono in buona sostanza delle ipotesi di tentativo di corruzione propria e impropria da parte del soggetto pubblico o del soggetto privato.

La fattispecie in esame arretra quindi considerevolmente la soglia del penalmente rilevante.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma c.p., si applicano anche:

1. 1, ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. 2, ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. 3, alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. 4, ai membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. 5, a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
6. 5 bis, ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
7. 5 ter, alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali.
8. 5 quater, ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
9. 5 quinques, alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto lede o pone in pericolo gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p. laddove il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt.li 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi;

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno se gli altri soggetti di cui all'art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Sanzioni per l'ente per Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio, art. 25 D. Lgs 231/01

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del Codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del Codice penale.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

COSA S'INTENDE PER “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

Per “**Pubblica Amministrazione**”, s'intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgono una “funzione pubblica”, un “pubblico servizio” o “servizio di pubblica necessità”.

Per “**funzione pubblica**” si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (Stato, Regioni, ecc.), amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. - membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.) e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia, quali curatori fallimentari, ecc.).

Per “**pubblico servizio**” si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Ente Fieristico ecc.).

Per “**servizio di pubblica necessità**” si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (avvocato, notaio, medico, farmacista, ecc.), nel momento in cui il pubblico è per legge tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte da privati, che presuppongono un’autorizzazione amministrativa (rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc.).

Per completezza riportiamo integralmente gli artt. 357, 358 e 359 c.p., dove ritroviamo le definizioni di “**pubblico ufficiale**”, di “**incaricato di pubblico servizio**” e di “**persone esercenti un servizio di pubblica necessità**”.

Art. 357 c.p. - Nozione del Pubblico Ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 c.p. – Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359 c.p. – Nozione della persona esercente un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo quali: Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas; Banca d’Italia; Consob; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Agenzia delle Entrate; ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Ordini e Collegi Professionali;
- ASL;

- Enti e Monopoli di Stato;
- Borsa Italiana S.p.A.;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR; INAIL; INPDAl; INPDAP; ISTAT; ENASARCO;
- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Ulteriori elencazioni aggiuntive sono fornite dall'ISTAT presso il sito www.istat.it/it/archivio/6729.

Ciò premesso, sulla base della dottrina e della giurisprudenza, è possibile dedurre alcuni indicatori del carattere pubblicistico dell'ente, anche quando sono società di diritto privato e/o a partecipazione pubblica. In particolare, si considera elemento indicativo di una natura pubblica dell'ente:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori od altri poteri speciali da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- contribuzioni ed apporti finanziari da parte di una pubblica amministrazione;
- la presenza di un interesse pubblico in seno all'attività economica.

In conclusione, l'elemento discriminante effettivo per valutare se un soggetto riveste o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" non è tanto rappresentato dalla natura giuridica dell'ente, ma quanto dalle funzioni ed attività effettivamente svolte dall'ente, ed in particolare se essi costituiscono una tutela di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale della collettività, come ad esempio, la tutela dei diritti dell'individuo costituzionalmente protetti (sicurezza, sanità, istruzione, etc.).

1.2.3 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e/o lo svolgimento di attività afferenti una pubblica funzione e/o un pubblico servizio. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ("Aree di Attività a Rischio") sono:

- la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
- la partecipazione a gare d'appalto, non solo ad evidenza pubblica;
- le richieste di provvedimenti amministrativi, anche occasionali, per lo svolgimento di attività anche strumentali a quelle tipiche della Società (autorizzazioni/concessioni/licenze);
- i rapporti con le Autorità di vigilanza, e altri organismi di diritto pubblico, nonché il rilascio di informazioni alla Pubblica Amministrazione;
- la tenuta dei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e quelli in materia ambientale e di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- l'acquisizione, la gestione e il controllo delle consulenze;
- la gestione delle sponsorizzazioni;
- la tenuta dei rapporti con l'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale;
- i processi di selezione e assunzione del personale;
- la gestione delle risorse finanziarie di Tesoreria.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- lo svolgimento di attività di cui ai punti 1, 2 e 3 in aree geografiche nelle quali le procedure stesse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza;
- la partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1 e 3 in associazione con un Partner (ad es.: joint venture, anche in forma di ATI, consorzi, etc.);
- l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1, di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo.

1.2.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

1.2.5 ESITO DELL'ATTIVITÀ DI MAPPATURA

L'indagine e gli approfondimenti compiuti hanno evidenziato, nelle attività sensibili, quanto segue:

- a. i rapporti che la Società intrattiene con i diversi enti pubblici (INAIL, INPS, ARPA, Ispettorato del lavoro, Comune, Agenzia delle Entrate, ecc.) che, a vario titolo, si occupano dell'osservanza degli adempimenti fiscali e tributari e previdenziali risultano confinati alle strette attività istituzionali;
- b. il conferimento di incarichi a professionisti esterni è disciplinato per iscritto in modo specifico;
- c. la gestione degli acquisti e delle spese risulta ben disciplinata da procedure interne;
- d. la partecipazione a procedure a gare d'appalto, anche ad evidenza pubblica, nonché per l'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti ed assicurazioni da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e loro concreto impiego e/o gestione risultano proceduralizzate sulla base di appositi protocolli.

Di seguito, brevemente, le possibili ma non probabili modalità di attuazione dei reati menzionati.

Il delitto di corruzione c.d. impropria potrebbe configurarsi laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio accettasse promesse o dazione di utilità alle quali non abbia diritto dal vertice societario, per affrettare e/o agevolare, nell'interesse della Società, il compimento di un atto dovuto.

Il delitto di corruzione c.d. propria, invece, potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, a fronte di promesse o dazioni di utilità da parte del vertice societario omettesse o ritardasse, nell'interesse della società, un atto di propria competenza ovvero ponesse in essere un atto contrario ai doveri inerenti il proprio ufficio.

In ordine al punto sub b), sebbene esista una prassi aziendale, è presente una procedura comportamentale (P01) che disciplina specificamente il conferimento degli incarichi di consulenza ed il loro effettivo svolgimento: ciò al fine di prevenire la commissione di taluni delitti contro la Pubblica Amministrazione: corruzione c.d. impropria (art. 318 c.p.), corruzione c.d. propria (art. 319 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Di seguito, le possibili modalità di attuazione di tali reati.

In relazione ai delitti sopra menzionati, i consulenti, svincolati da momenti di controllo non casuali, potrebbero porli in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società utilizzando una parte dell'importo della provvigione ricevuta.

Di seguito, le possibili modalità di attuazione del delitto di cui all'art. 319-ter c.p.

Il legale della Società, per favorire la posizione della sua cliente nel processo, potrebbe promettere o dare ad un testimone denaro o altra utilità alle quali non abbia diritto per indurlo a rendere falsa testimonianza.

Il legale potrebbe, altresì, dietro la promessa o la dazione di denaro o altra utilità a magistrati e/o giudici, ottenere trattamenti di favore per D-ORBIT S.p.A.

Inoltre, la Società potrebbe porre in essere forme di corruzione c.d. indiretta attraverso la selezione e/o il

pagamento anomalo di un consulente “vicino” al pubblico funzionario di cui nutre interesse.

In ordine al punto sub c), la procedura acquisti (P01) adottata ed osservata risulta disciplinata in modo articolato e soddisfacente. In particolare, può considerarsi idonea a prevenire il rischio che, attraverso una gestione non rigorosa degli acquisti e delle spese, possano costituirsi fondi c.d. neri, prodromici alla commissione dei delitti di corruzione.

In riferimento al punto sub d), la procedura P10 è funzionale rispetto ai reati ivi richiamati.

Per quanto riguarda i rapporti commerciali che D-ORBIT S.p.A. intrattiene con clienti che beneficiano in ipotesi di erogazioni, finanziamenti nonché di contributi pubblici o comunitari, risulta opportuna, al fine di prevenire ipotesi di concorso della Società nei delitti di cui al punto precedente, fatti salvi i principi e le regole procedurali esposti più avanti, osservare la procedura comportamentale così come di seguito descritta:

La Società, tramite la funzione incaricata, prima di perfezionare accordi contrattuali aventi ad oggetto la compravendita di propri macchinari, verificherà se il cliente beneficia di erogazioni, finanziamenti e/o contributi relativamente al bene venduto.

L'esito di tale accertamento verrà comunicato al legale rappresentante della Società.

La prosecuzione della trattativa ricalcherà, con le dovute distinzioni la procedura “acquisti”.

La funzione amministrativa avrà cura di registrare regolarmente in contabilità la fattura emessa.

1.2.6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento del pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento della funzione o del servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
- divieto di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere la brand image di D-ORBIT S.p.A. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato, per consentire all'Organismo di Vigilanza le verifiche al riguardo; ai fini del presente divieto, si ritiene di modico valore, un regalo il cui valore normale sia inferiore ad euro 100,00 (cento/00).

- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione;
- all’Organismo di Vigilanza, che ne valuta la correttezza e provvede a comunicare a chi ha elargito tali omaggi la politica di D-ORBIT S.p.A. in materia;
- presentare dichiarazioni non veritiero a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- D-ORBIT S.p.A., non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera;
- i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell’ambito dello svolgimento di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario, definendo in modo chiaro le responsabilità all’interno della propria struttura organizzativa o dei contratti di servizio;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell’operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch’essi redatti per iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari, ai fini dell’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, etc.) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell’ambito di D-ORBIT S.p.A., ove esistenti, per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

1.2.7 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO.

1.2.7.1 RESPONSABILE INTERNO (PROCESS OWNER)

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la P.A. nell'ambito dei procedimenti da espletare;
- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

I Responsabili Interni, ferma restando la loro responsabilità, possono nominare dei “Sub Responsabili Interni”, cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio.

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

- predisposizione di un Archivio da cui risultino i dati e gli elementi indicati nel successivo paragrafo;
- messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dell'Archivio stesso curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
- documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per la società riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - l'oggetto dell'incontro;
 - l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte.

1.2.7.2 ARCHIVIO PER LE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO.

Dall'archivio devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- il nome del Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio attinente l'operazione in oggetto;
- il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, tra cui, a titolo indicativo

per la eventuale partecipazione a procedure di gara bandite dalla P.A. Enti locali, imprese pubbliche o da organismi di diritto pubblico:

- Invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento;
- Invio dell'offerta non vincolante;
- Invio dell'offerta vincolante;
- Altri passaggi significativi della procedura (predisposizione della documentazione necessaria, validazione/controllo dell'offerta tecnica, definizione e formalizzazione dell'offerta economica);
- Garanzie rilasciate;

- Esito della procedura;
- Aspetti relativi all'esecuzione del contratto (modifiche, integrazioni e rinnovi, verifiche del rispetto delle condizioni contrattuali, modalità di gestione delle contestazioni);
- Conclusione dell'operazione.

Per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:

- Modalità con cui si è appresa l'esistenza dell'opportunità del contributo o finanziamento;
- Richiesta di finanziamento;
- Passaggi significativi della procedura (predisposizione e controllo della documentazione da presentare);
- Eventuali garanzie rilasciate;
- Esito della procedura;
- Stati di avanzamento e modalità di esecuzione del progetto finanziato; eventuali modifiche durante l'esecuzione;
- Rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;
- l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nella partecipazione alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro asset azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione da parte di D-ORBIT S.p.A. a vantaggio dei Partner stessi);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
- altri elementi e circostanze attinenti dell'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito dell'operazione stessa);
- per Collaboratori che siano abitualmente in rapporto con la Società, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

1.2.7.3 DIRETTIVE DA EMANARE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MODELLO E RELATIVE VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito degli amministratori comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al management affinché i sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto. Si tratta di sistemi di controllo in grado di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto (ad es. rilevazione di anomalie nei profitti di particolari operazioni, o pagamenti di corrispettivi a consulenti o sub-appaltatori, che non risultino giustificati dall'economia della transazione).

È compito dell'Organismo di Vigilanza di:

- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile Interno od

- ai Sub Responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto;
- verificare periodicamente, con il supporto delle Aree legal e finance, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di D-ORBIT S.p.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Partner, gli Outsourcer, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi gestionali delle risorse finanziarie esistenti, indicando al management, ove ne emerge la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

1.2.8 PROCEDURE ALLEGATE

- P01 ACQUISTO BENI E SERVIZI
- P02 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI
- P03 PERSONALE: RECLUTAMENTO E GESTIONE DEI DIPENDENTI
- P06 PROCEDURA DELEGHE DI FUNZIONI
- P07 ATTIVITA' FINANZIARIA
- P10 PARTECIPAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI E GARE
- P05 SPONSORIZZAZIONI
- Le seguenti procedure del Sistema di Gestione per la qualità:
- Realizzazione del prodotto: approvvigionamento

1.3 PARTE SPECIALE B – NORME ANTINFORTUNISTICHE E TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

1.3.1 SCOPO

La presente parte del Modello (Parte Speciale B) riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies, ossia i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione della Sicurezza applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Tale parte del Modello è implementata in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008. La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, parti integranti della presente parte speciale:

- il Codice Etico;
- il Documento di Valutazione dei Rischi e suoi eventuali aggiornamenti/allegati (Protocollo anti Covid 19);
- tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere in materia di sicurezza/igiene sul lavoro.

D-ORBIT S.p.A. riconosce alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della organizzazione aziendale.

Conseguentemente, la Società adotta nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della Società (datore di lavoro, dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure aziendali.

La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, la Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare i rischi prevenire le situazioni di rischio;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- ridurre i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- promuovere e attuare attività di formazione e informazione sulla sicurezza
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori
- favorire il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nelle attività di analisi e prevenzione dei rischi.

Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

1.3.2 TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO).

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (se l'Ente viene condannato per uno dei delitti di cui alla presente parte speciale, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno nonché una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote). Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nel citato art. 25-septies.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre a un anno o della multa da euro 500,00 a euro 2.000,00; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni, e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Sanzioni a carico dell'ente per i reati di: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 c.c., laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.

1.3.3 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001, è stata effettuata una analisi che si pone i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

Dall'esame della struttura e dell'operatività aziendale è stato possibile effettuare una ricognizione delle attività sensibili, vale a dire una dettagliata identificazione delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal Decreto.

Tali processi e le relative attività vengono riassunte nella seguente tabella

PROCESSO	ATTIVITA' A RISCHIO	POTENZIALI CAUSE DI REATO
Valutazione dei rischi e programma di miglioramento	Redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi	Mancata individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione
	Definizione e gestione del programma delle misure.	Incidente che si verifica a fronte di un rischio per il quale erano previsti interventi ma non erano stati eseguiti. Assenza di vigilanza nell'attuazione del programma
	Predisposizione del bilancio previsionale aziendale	Mancata destinazione di risorse per l'attuazione del programma
Aggiornamento normativo	Identificazione ed esegesi delle norme	Incidente che si verifica in ambiti regolati da specifiche norme di legge non conosciute dall'azienda
	Attuazione e controllo delle attività di adeguamento	Incidente che si verifica in ambiti regolati da specifiche norme di legge conosciute dall'azienda ma non applicate o applicate in modo errato
Gestione emergenze	Redazione aggiornamento e diffusione del piano di emergenza	Mancata adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell'evacuazione dei lavoratori e del pronto soccorso in azienda
	Nomina e formazione degli addetti all'emergenza	Mancata formazione dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze. Non presenza di addetti al momento dell'incidente
	Addestramento emergenze	Assenza di istruzioni per l'abbandono delle aree pericolose in caso di emergenza
Sorveglianza Sanitaria	Gestione della verifica di idoneità dei lavoratori	Incidente dovuto alla non idoneità del lavoratore alla mansione
	Aggiornamento del protocollo sorveglianza sanitaria	Malattia professionale non indagata dal medico competente per assenza di informazioni sui rischi di mansione o sulle attività specifiche dell'addetto nell'ambito della mansione

PROCESSO	ATTIVITA' A RISCHIO	POTENZIALI CAUSE DI REATO
Formazione lavoratori	Formazione lavoratori	Mancata formazione sui rischi e sulle modalità operative
	Formazione interinali e stagionali	
	Nuove assunzioni	
	Cambi mansioni	
	Modifiche processo o attrezzature o sostanze	
Gestione incidenti e infortuni	Analisi eventi e definizione azioni correttive	Mancata attuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione al verificarsi di un evento che non ha causato infortuni, o ne ha causato di lieve entità, solo per circostanze casuali
Contratti d'appalto e d'opera	Qualifica dei fornitori	Assenza di verifica dell'idoneità tecnico professionale del fornitore
	Informazioni sui rischi, misure di prevenzione ed emergenza	Carenza di informazioni ai fornitori sui pericoli esistenti nelle aree nelle quali opera o sui divieti
	Vigilanza sull'operato dei fornitori	Conseguenze per lavoratori dovuta ad omessa vigilanza sulle misure di prevenzione
	Valutazione dei rischi per interferenze	Mancata analisi dei rischi correlati alla presenza contemporanea di diversi fornitori o dall'attività dell'azienda in presenza di fornitori
Acquisto impianti, macchine ed attrezzature	Definizione specifiche di acquisto	Utilizzo di attrezzature non a norma o non conformi o con presenza di rischi palesi all'atto dell'installazione
	Collaudi e/o verifiche prima dell'installazione	
	Conservazione manuali d'uso e/o manutenzione	Assenza o non disponibilità di strumenti informativi per la gestione dei rischi in alcune attività (ad esempio di manutenzione)
	Gestione formazione ed informazione dei lavoratori	Assenza di informazione degli operatori sui rischi e sulle modalità operative per la nuova macchina/attrezzatura/impianto
Acquisto sostanze pericolose	Gestione schede di sicurezza e valutazione del rischio	Malattia professionale per esposizione a sostanze pericolose in assenza di una valutazione preliminare o senza prevedere misure di prevenzione e protezione
	Modalità di deposito ed utilizzo	
	Informazione lavoratori	Assenza di informazione sui rischi o sulle modalità di primo soccorso
Modifica strutture, impianti e processi	Definizione e/o progettazione di modifiche di processo, di lay-out o strutturali	Mancata applicazione del codice etico per il controllo preventivo del rischio

Manutenzione	Esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche su attrezzature e impianti che possono generare incidenti	Assenza o carenza di attività di manutenzione, verifica e controllo
	Esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche sui presidi di prevenzione e protezione	
	Controllo dispositivi di sicurezza macchine	Assenza di interventi su fattispecie di rischio segnalate
Luoghi di lavoro	Verifica dello stato dei luoghi di lavoro	Mancata vigilanza sulla idoneità di strutture e luoghi di lavoro
Gestione DPI	Scelta dei DPI	Scelta di DPI non adeguati ai rischi
	Distribuzione, manutenzione e informazione sull'utilizzo dei DPI	Mancata fornitura, manutenzione o sostituzione dei DPI
	Formazione dei lavoratori	Mancata informazione sul corretto utilizzo dei DPI
	Controllo dei lavoratori	Mancata sorveglianza sul corretto uso dei DPI

1.3.4 PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DELL'AREA DI RISCHIO

1.3.4.1 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE IN TEMPO DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO; DELEGHE DI FUNZIONI.

È predisposto un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di:

- Effettività;
- sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico-professionale del delegato;
- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro deve:

- risultare da atto scritto recante data certa;
- essere diretta ad un soggetto che possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- essere accettata dal delegato per iscritto.
- Il soggetto delegato deve essere consapevole delle funzioni ad esso delegate.

1.3.4.2 COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI PREPOSTI

Sono presenti disposizioni organizzative emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscono in funzione dei ruoli e delle competenze, le responsabilità dei preposti in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il preposto deve essere informato delle responsabilità ad esso attribuite e adeguatamente formato al fine di possedere tutti i requisiti di professionalità e conoscenza esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni richieste.

1.3.4.3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Sono presenti disposizioni organizzative emanate ed approvate dagli organi societari delegati che disciplinano ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia:

In particolare, devono essere rispettati:

- i requisiti e gli skill specifici del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
- le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;
- il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente.

1.3.5 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Sono formalmente definiti ruoli, responsabilità e modalità per la redazione, approvazione e archiviazione della documentazione aziendale e delle registrazioni obbligatorie relative alla salute e alla sicurezza.

1.3.6 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA

Viene garantito il monitoraggio sistematico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano la misura dell'efficacia ed efficienza aziendale nella gestione della sicurezza e nella prevenzione.

A tale proposito sono individuati specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione.

Tali dati sono raccolti annualmente dal RSPP, presentati alla Direzione Aziendale e ai rappresentanti dei lavoratori e trasmessi all'Organismo di Vigilanza.

Il RSPP procede anche ad un'analisi sistematica di tali dati per la individuazione di eventuali azioni preventive o correttive.

Periodicamente il RSPP effettua una verifica sistematica relativamente a:

- lo stato di attuazione delle misure adottate atte a mitigare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori della loro efficacia
- la conformità alle prescrizioni legali
- I risultati di tale verifica sono presentati alla Direzione Aziendale e trasmessi all'Organismo di Vigilanza.

1.3.7 FLUSSI INFORMATIVI

D-ORBIT S.p.A. ha definito apposite modalità al fine di assicurare una corretta gestione delle comunicazioni attinenti la sicurezza, sia quelle provenienti e dirette all'esterno sia quelle interne tra i differenti livelli e settori dell'azienda.

1.3.7.1 COMUNICAZIONI ESTERNE

L'azienda ha adottato un sistema per gestire le comunicazioni relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro provenienti dall'esterno, attraverso la definizione delle responsabilità e delle modalità di ricevimento, registrazione e di risposta a tali comunicazioni.

Il processo di gestione delle comunicazioni ricevute dall'esterno (dal pubblico, dalle istituzioni, dagli organismi di controllo, etc.) è definito in modo tale da:

garantire che le comunicazioni siano inoltrate alle funzioni responsabili di definire le eventuali azioni conseguenti
registrare le decisioni prese, attuare le eventuali azioni e verificarle
archiviare le registrazioni che documentino l'intero processo.

Ogni soggetto che riceve una comunicazione dall'esterno in materia di sicurezza e igiene del lavoro deve comunicarla al RSPP, il quale provvede ad una prima valutazione e, sulla base della criticità, decide se coinvolgere o meno i soggetti delegati per l'attuazione delle azioni necessarie.

Tutte le comunicazioni giunte e la documentazione delle relative azioni intraprese sono archiviate da RSPP in un apposito raccoglitore.

1.3.7.2 COMUNICAZIONI INTERNE

D-ORBIT S.p.A. ha definito un sistema di comunicazioni interne che assicura che le informazioni relative alla sicurezza fluiscano “dall’alto verso il basso”, ma anche “dal basso verso l’alto” ed orizzontalmente rispetto alle varie parti dell’organizzazione.

Lo scambio di informazioni tra i differenti livelli e settori aziendali è attuato attraverso l’individuazione di referenti interni e di idonei strumenti di comunicazione.

Gli strumenti di comunicazione interna possono variare in funzione del tipo di informazione che è necessario fornire avendo però sempre presente che il requisito indispensabile è che le informazioni siano fornite usando una forma ed un modo che le rendano comprensibili alle persone che le devono ricevere.

1.3.7.3 COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE

D-ORBIT S.p.A. è convinta che il processo di prevenzione e miglioramento della sicurezza debba vedere coinvolto tutto il personale aziendale.

A tale fine ogni lavoratore è incoraggiato a segnalare al proprio responsabile di funzione o direttamente al RSPP eventuali anomalie o proposte di miglioramento.

Tali segnalazioni sono raccolte dal RSPP che provvede ad effettuarne un’analisi ed è responsabile di mettere in atto le eventuali azioni conseguenti; la decisione presa in merito è registrata da RSPP.

Il RSPP organizza anche le riunioni periodiche sulla sicurezza prevista dalle norme vigenti e redige e fa sottoscrivere un verbale, mettendolo a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

1.3.7.4 COMUNICAZIONE CON L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Il RSPP deve inviare all’Organismo di Vigilanza un report informativo, con cadenza semestrale, comprendente almeno:

- descrizione degli incidenti/infortuni eventualmente occorsi;
- risultati delle attività di monitoraggio e verifica effettuate;
- stato di attuazione del programma di miglioramento;
- segnalazioni ricevute;
- risultati di eventuali accertamenti degli organismi di controllo.

In caso di infortuni che abbiano causato (o avrebbero potuto causare) lesioni gravi il RSPP avverte tempestivamente l’Organismo di Vigilanza.

1.3.8 REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

1.3.8.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI E PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO.

Relativamente all'attività sensibile di "Valutazione dei rischi e definizione e gestione degli interventi di miglioramento", è stata definita una procedura che disciplina l'attività di aggiornamento della valutazione dei rischi e di definizione delle modalità con le quali l'organizzazione individua e gestisce gli obiettivi di miglioramento in materia di sicurezza, coerentemente con quanto stabilito nel codice etico aziendale.

La procedura si applica a tutte le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza individuate da ciascun livello e funzione dell'organizzazione.

1.3.8.2 AGGIORNAMENTO NORMATIVO E VERIFICA DI CONFORMITÀ NORMATIVA

Relativamente all'attività sensibile di "Aggiornamento normativo e verifica di conformità normativa", è stata definita una procedura che disciplina l'attività di accesso, identificazione, valutazione e applicazione delle prescrizioni legali in materia di sicurezza e di acquisizione e conservazione di tutta la documentazione e le certificazioni obbligatorie per legge.

La procedura definisce modalità e responsabilità in merito a:

- accesso e identificazione le norme applicabili;
- esegesi delle norme e registrazione (viene stabilita e mantenuta una lista di tutte le leggi e dei regolamenti pertinenti);
- identificazione delle ricadute del nuovo dettato normativo sulle attività dell'azienda;
- comunicazione delle azioni conseguenti alle funzioni interessate;
- verifica dell'attuazione delle azioni.

1.3.8.3 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Relativamente all'attività sensibile di "Gestione delle emergenze", al fine di garantire l'individuazione delle potenziali emergenze, l'efficace coordinamento in fase di risposta a eventuali incidenti e situazioni di emergenza e la capacità di prevenire o attenuare le conseguenze degli eventi incidentali, è stata definita una procedura che disciplina le attività di:

- definizione delle responsabilità e modalità per l'individuazione delle emergenze;
- definizione, redazione, riesame, approvazione e simulazione periodica del "Piano di emergenza interno";
- formazione e addestramento alle emergenze;
- manutenzione e verifica dei presidi e delle dotazioni per le emergenze.

1.3.8.4 SORVEGLIANZA SANITARIA

Relativamente all'attività sensibile di "Sorveglianza sanitaria", al fine di assicurare la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente è stata definita una procedura che disciplina le attività di:

definizione del protocollo sanitario;

- attuazione degli accertamenti sanitari;
- attivazione o modifica del protocollo sanitario in caso di nuovi assunti e cambi mansione;
- nomina e definizione dei compiti del Medico Competente.

1.3.8.5 FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Relativamente all’attività sensibile di “Formazione e informazione”, è stata definita una procedura per regolamentare le attività di formazione, informazione e addestramento da erogare a:

- personale dipendente di D-ORBIT S.p.A.
- lavoratori con contratto di somministrazione;
- stagisti.

La procedura definisce anche le modalità in caso di nuove assunzioni e cambi di mansione I contenuti della procedura specificano modalità e responsabilità in merito a:

- l’individuazione delle necessità di formazione e addestramento;
- la pianificazione e attuazione della formazione;
- la registrazione delle attività formative;
- la verifica della loro efficacia;
- l’informazione e sensibilizzazione del personale sull’igiene e la sicurezza del lavoro.

1.3.8.6 GESTIONE INFORTUNI

È stata definita una procedura per regolamentare la raccolta e l’analisi dei dati in occasione di infortuni occorsi all’interno dello stabilimento al fine di garantire la tracciabilità degli incidenti occorsi, e delle situazioni potenzialmente dannose, l’attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione.

La procedura prevede la definizione di responsabilità e modalità operative per:

- registrazione incidenti;
- l’analisi degli eventi;
- la definizione di eventuali azioni correttive.

1.3.8.7 RAPPORTI CON I FORNITORI

Relativamente all’attività sensibile di “Gestione dei contratti di appalto e opera”, è stata regolamentata, all’interno di un’apposita procedura, la gestione delle attività in appalto o d’opera, definendo, per ogni figura responsabile, i compiti e le attività da mettere in atto per la tutela della sicurezza e della salute di tutto il personale interessato, durante gli interventi eseguiti da imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all’interno dell’azienda, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

La procedura viene applicata nel caso di lavori in appalto o contratti d’opera effettuati all’interno dell’azienda da ditte appaltatrici, cooperative, lavoratori autonomi.

In tal senso sono state definite modalità e responsabilità per:

- qualificare i fornitori in relazione ai loro requisiti tecnico-professionali;
- valutare i rischi derivanti dalle interferenze;
- fornire le informazioni sui rischi e le misure di prevenzione ed emergenza;
- definire trasmettere le norme di comportamento;
- vigilare sull’operato dei fornitori.

1.3.8.8 ACQUISTO IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE

Per garantire una corretta gestione dell’attività sensibile di “Acquisto di impianti macchine e attrezzature” è stata definita una procedura che stabilisce le modalità operative per l’acquisto di macchine, impianti e componenti di sicurezza utilizzate in produzione per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza e igiene del lavoro.

La procedura prevede la definizione di responsabilità e modalità operative per la:

- definizione delle specifiche di acquisto;

- analisi dei fattori di rischio;
- collaudi e/o verifiche di prima installazione;
- conservazione manuali d'uso e manutenzione;
- gestione formazione ed informazione ai lavoratori.

1.3.8.9 ACQUISTO E GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

Per garantire una corretta gestione dell'attività sensibile di “Acquisto e gestione delle sostanze chimiche” è stata definita una procedura che stabilisce responsabilità e modalità operative per:

- gestione schede di sicurezza;
- analisi preliminare dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- definizione delle modalità di deposito e utilizzo.

1.3.8.10 MODIFICA STRUTTURE, IMPIANTI, PROCESSI

Per questo processo “sensibile” è stata definita una procedura per garantire la valutazione preliminare delle modifiche ad attività, macchine, impianti, layout e strutture, al fine di assicurare che queste modifiche non aumentino i rischi.

Lo scopo della procedura è di regolamentare tutte le attività relative alle nuove realizzazioni, sia di natura edile che impiantistica, nonché le modifiche sostanziali relative alle opere e agli impianti esistenti, con la finalità di valutare preliminarmente e pianificare correttamente gli interventi, in maniera tale da garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene degli ambienti di lavoro.

1.3.8.11 MANUTENZIONE

In una specifica procedura sono state definite modalità e responsabilità del processo di manutenzione, attraverso il quale D-ORBIT S.p.A. garantisce che le proprie macchine, attrezzature e impianti siano mantenuti nelle originarie condizioni di efficienza e di sicurezza, così come per prevenire l'insorgenza di condizioni che possano creare un incremento delle condizioni di rischio.

Tale procedura si applica alle manutenzioni delle macchine ed attrezzature di produzione, degli impianti (compresi quelli per la prevenzione e protezione), dei mezzi di sollevamento e di movimentazione.

Vengono specificate le modalità relative a:

- esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche su attrezzature e impianti che possono generare incidenti;
- esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche sui presidi di prevenzione e protezione;
- controllo dei dispositivi di sicurezza delle macchine.

1.3.8.12 VERIFICA DEI LUOGHI DI LAVORO

Con riferimento all'attività sensibile di “Controllo e verifica dei luoghi di lavoro”, sono state formalizzate le responsabilità specifiche di ciascuna figura preposta alla quale si delega l'attività di sorveglianza dei luoghi di lavoro e/o delle attrezzature e definite le modalità di comunicazione di eventuali anomalie i destinatari di queste e le responsabilità per la definizione e l'attuazione delle misure correttive.

1.3.8.13 GESTIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Per garantire una corretta gestione dell'attività sensibile di "Acquisto e gestione dei DPI" è stata definita una procedura che stabilisce responsabilità e modalità operative per:

- scelta dei DPI;
- distribuzione e manutenzione dei DPI;
- informazione sull'utilizzo;
- vigilanza sull'utilizzo da parte dei lavoratori.

Procedure allegate

P09 SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
SISTEMA DI GESTIONE A NORMA UNI INAIL

1.4 PARTE SPECIALE C – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E FALSITÀ (ARTT. 25-BIS E 25-BIS 1 D.LGS. 231/01)

1.4.1 TIPOLOGIA DI REATI.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

SANZIONI PER L'ENTE:

PECUNIARIA: FINO A 500 QUOTE

INTERDITTIVE: EX ART 9 COMMA 2 DURATA FINO AD UN ANNO

Commento

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali.

Il reato in esame (ambedue le condotte previste dai due commi) si configura come reato di pericolo concreto, posto che non si richiede la lesione della fede pubblica: non è, cioè, necessario un effettivo collegamento tra attività illecita e percezione della stessa da parte dei destinatari, ossia del pubblico.

L'integrazione dell'elemento oggettivo richiede invece la specifica attitudine offensiva della condotta, vale a dire l'effettivo rischio di confusione per la generalità dei consumatori.

Per quanto concerne l'oggetto materiale delle condotte occorre differenziare le ipotesi dei primi due commi. Al primo comma ad essere tutelati sono i marchi, i segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali.

Il marchio è un segno emblematico o nominativo usato dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce.

Per brevetto deve intendersi invece l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa. I brevetti, dunque, si sostanziano in documenti pubblici, che potrebbero essere tutelati anche dalle norme generali in tema di falso documentale, ma che il legislatore ha inteso proteggere inserendoli all'interno delle norme sulla falsità in contrassegni, dato lo specifico rilievo che i brevetti assumono in questa materia.

Le parole "disegni" e "modelli" vanno invece intesi, ai fini dell'art. 473 c.p., come brevetti per disegni e modelli, nel senso di attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

Sul fronte delle condotte punibili, l'art. 473 c.p. reprime anzitutto le condotte di contraffazione o alterazione. Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori.

L'alterazione, invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino, ottenuta.

La condotta punibile deve comunque cadere sul segno distintivo oggetto di registrazione e non sugli strumenti (punzone, stampo, cliché, ecc.) necessari per riprodurre il segno mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi marginali.

In giurisprudenza si precisa che la fede pubblica tutelata dall'art. 473 c.p. può essere pregiudicata solo da condotte che realizzino segni difficilmente distinguibili dall'originale a causa della presenza di "caratteri simili di assai notevole rilievo", cosicché il parametro per accettare la presenza di una imitazione punibile è quello dell'esame attento e diretto da parte del consumatore medio.

Integrano la fattispecie in esame, dunque, solo le imitazioni che possono essere rilevate mediante la comparazione tra marchio genuino e marchio "copiato".

Il rischio di confusione richiede che il marchio contraffatto sia utilizzato per contrassegnare prodotti o servizi identici o affini a quelli del marchio registrato, cosicché il pubblico possa essere tratto in inganno non distinguendo beni provenienti da fonti diverse.

L'oggetto del dolo è dato dalla consapevolezza di tutti gli elementi costitutivi del reato (dolo generico, tale consapevolezza non esige la conoscenza positiva della ricorrenza di detto dato formale, essendo sufficiente l'accettazione del rischio che la registrazione sia effettivamente esistente, accettazione desumibile da tutte le circostanze e anche dal comportamento complessivo dell'imputato).

Ad oggi, pertanto basterà la mera conoscibilità della tutela extra-penale apprestata al marchio o al brevetto, essendo invece onore della difesa dimostrare che l'ignoranza incolpevole dell'autore del reato.

Il terzo comma dell'articolo in esame afferma come "i delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a condizione siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale ed industriale".

Il richiamo all'osservanza delle leggi interne o delle convenzioni internazionali nell'art. 473 comma 3, c.p. va letto con esclusivo riferimento alla disciplina della proprietà intellettuale e industriale, mentre non hanno alcun rilievo le diverse normative che eventualmente intervengano sulla fabbricazione del prodotto o sui segni che possono essere imposti sullo stesso per attestarne o regolarne i trasferimenti.

Per contro, si è ritenuto integrare il reato in esame la semplice modifica della confezione, originariamente indicata dal marchio depositato, del prodotto commercializzato.

La registrazione del marchio è ritenuta un elemento essenziale per l'integrazione del reato.

Poiché il procedimento amministrativo italiano di registrazione del marchio non prevede l'esame preventivo dei requisiti del segno a cui consegue la tutela offerta dalla registrazione - esame riservato all'autorità giudiziaria - si è affermata la sufficienza ai fini della norma in esame della presentazione della domanda di registrazione.

Il richiamo del comma 3 dell'art. 473 all'osservanza delle norme in materia di tutela della proprietà intellettuale o industriale viene riferito esclusivamente all'esaurimento del procedimento amministrativo della registrazione, con ciò negandosi al giudice penale ogni potere di indagine circa la validità sostanziale del marchio.

Di conseguenza si esclude anche che il successivo annullamento della registrazione o la dichiarazione di nullità del brevetto abbiano l'effetto di rendere penalmente leciti i fatti anteriormente commessi.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

SANZIONI PER L'ENTE:

PECUNIARIA: FINO A 500 QUOTE

INTERDITTIVE: EX ART 9 COMMA 2 DURATA FINO AD UN ANNO

Commento

La disposizione prevede una fattispecie sussidiaria rispetto all'art. 473 c.p., pertanto solo chi non è concorso nella contraffazione può rispondere dell'introduzione nel territorio dello Stato o nella messa in commercio.

Quanto all'interesse protetto dalla norma, la dottrina maggioritaria, come per l'art. 473c.p., ritiene che il bene giuridico tutelato debba rinvenirsi nella fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali.

L'oggetto materiale delle condotte sono sempre i marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Pertanto, per una disamina di tali elementi, non resta che rinviare al precedente commento della fattispecie di cui all'art. 473 c.p.

Per quanto concerne il primo comma dell'articolo in esame, esso punisce le condotte di introduzione nel territorio dello Stato; il secondo comma punisce invece le condotte di chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti contraffatti.

Secondo costante giurisprudenza, il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi può concorrere con il delitto di ricettazione, in quanto la fattispecie astratta dell'art. 474 c.p. non contiene tutti gli elementi costitutivi della ricettazione.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00.

SANZIONI PER L'ENTE:

PECUNIARIA: FINO A 500 QUOTE INTERDITTIVE: NO

Commento

La norma tutela il diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica, come sancito dall'art. 41 Cost.

Con riguardo ai tipi di attività di impresa protette dalla norma, secondo l'interpretazione dominante vi rientrano tutti i tipi di attività di impresa che rispettino i requisiti di organizzazione, economicità e professionalità stabiliti dall'art. 2082 c.c., a prescindere dalla soggettività pubblica o privata dell'impresa stessa.

Per quanto riguarda i soggetti attivi, il reato è ascrivibile alla categoria dei reati comuni; pertanto, i destinatari del preceitto non sono soltanto i soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore.

La fattispecie prevede alternativamente l'uso di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Per "mezzi fraudolenti" sono da considerare tutti i mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne.

La condotta dell'agente deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'impeditimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Il dolo, secondo opinione praticamente unanime, si configura come specifico, consistente nel fine di impedire o turbare l'attività di impresa.

Frode in commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065,00.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103,00.

SANZIONI PER L'ENTE:

PECUNIARIA: FINO A 500 QUOTE INTERDITTIVE: NO

Commento

Il bene giuridico tutelato si sostanzia nella correttezza negli scambi commerciali.

Per quanto concerne il novero dei soggetti attivi, il reato si configura come comune, essendo commissibile da chiunque, purché si sia "nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico".

In base alla formulazione della norma, quindi, i soggetti attivi possono essere non solo i titolari di imprese commerciali ma anche i loro familiari, i commessi o i dipendenti.

La condotta incriminata si sostanzia nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Tale delitto presuppone quindi l'esistenza di un contratto, che può essere di compravendita, come sovente avviene, ma anche di diverso tipo, come la permuta.

Il reato in esame si perfeziona con la consegna della cosa mobile ma per consegna non deve intendersi solo la traditio della cosa, bastando anche la mera dazione del documento che la rappresenta (lettera di vettura, polizza di pegno) quando le norme civilistiche o gli usi commerciali equiparano la consegna del documento alla traditio.

Come prima accennato, la cosa consegnata deve essere diversa rispetto a quella pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Per origine o provenienza si intende il luogo di produzione o fabbricazione.

Il bene mobile consegnato può inoltre essere diverso anche per "qualità", quando si tratti di una cosa dello stesso genere o della stessa specie rispetto a quella pattuita, ma diversa per prezzo utilizzabilità; oppure per "quantità", quando la diversità riguardi il peso, la misura o il numero.

Posto che il reato si configura come finalizzato alla tutela della correttezza degli scambi commerciali e non del patrimonio del singolo acquirente, nessun rilievo può essere conferito al consenso di quest'ultimo a ricevere una cosa diversa; poiché il bene giuridico tutelato non è disponibile.

Il dolo è generico, si richiede pertanto solo la consapevolezza da parte dell'agente di consegnare un bene difforme rispetto a quello pattuito, a nulla rilevano ulteriori altri fini perseguiti dal reo.

Il delitto, infine, si consuma nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna della cosa o del documento che, secondo le norme civilistiche o gli usi commerciali, vale come consegna.

Problemi giurisprudenziali ha causato la tematica del tentativo, soprattutto in presenza di merci rinvenute in magazzino e non in locali commerciali destinati alla vendita al consumo la Cassazione, però ha sempre sostenuto la configurabilità del tentativo anche in questi casi.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

SANZIONI PER L'ENTE:

PECUNIARIA: FINO A 500 QUOTE INTERDITTIVE: NO

Commento

Tale fattispecie punisce le condotte tipiche di falso ideologico, cioè l'utilizzazione di marchi mendaci, valer a dire quei marchi che, senza costituire copia o imitazione di un marchio registrato, per il contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto, sono idonei ad indurre in errore i consumatori.

Per la configurabilità della fattispecie, non occorre che il marchio imitato sia registrato o riconosciuto a norma della normativa interna o internazionale.

L'art. 517 prevede due condotte alternative consistenti nel "porre in vendita" ovvero nel "mettere altrimenti in circolazione" prodotti con attitudine ingannatoria.

La prima condotta consiste nell'offerta di un determinato bene a titolo oneroso, mentre la seconda ricomprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo oneroso.

La condotta di "messa in circolazione" differisce infatti dalla condotta di "messa in vendita" per la sua più ampia estensione, e deve riferirsi infatti a qualsivoglia attività finalizzata a fare uscire la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, includendo quindi condotte come l'immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita, con esclusione della mera detenzione in locali diversi da quelli della vendita o del deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Anche la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento può integrare il delitto in esame (Cass. Sez. III n. 232469/05).

Di vitale importanza per l'integrazione degli estremi del delitto è l'attitudine ingannatoria che deve avere il prodotto imitato; in altri termini il prodotto deve poter trarre in inganno il consumatore di media diligenza, anche se poi non si concretizza il reale danno al consumatore, poiché la fattispecie è di pericolo concreto.

Il mendacio ingannevole può cadere anche sulle modalità di presentazione del prodotto, cioè in quel complesso di colori, immagini, fregi, che possono indurre l'acquirente a falsare il giudizio sulla qualità o la provenienza della merce offerta.

Il reato, infine, richiede il dolo generico, occorre quindi la mera consapevolezza dell'attitudine decettiva della veste di presentazione del prodotto.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517-ter c.p.)

Salvo l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p. chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

SANZIONI PER L'ENTE:

PECUNIARIA: FINO A 500 QUOTE INTERDITTIVE: NO

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516,00.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

SANZIONI PER L'ENTE:

PECUNIARIA: FINO A 800 QUOTE INTERDITTIVE: EX ART 9 COMMA 2

1.4.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'attività di progettazione e produzione in genere, nonché i rapporti con i competitors. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio (“Aree di Attività a Rischio”) sono:

- produzione di beni;
- controllo sulla produzione;
- controllo sui semilavorati;
- uso di marchi/brevetti.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Presidente del C.d.A. della società, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati di cui all'art. 25.bis e bis1 del D.lgs. 231/2001 sopra indicati, è stata effettuata una analisi con i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati; individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e registrazioni e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione.

1.4.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dal Presidente C.d.A., Resp. Produzione, Responsabile Qualità (“Esponenti Aziendali”) della società nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

1.4.4 ESITO DELL'ATTIVITÀ DI MAPPATURA

Con riferimento alle attività di produzione in senso stretto e dei rapporti con le aziende concorrenti, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo.

L'organizzazione è dotata di un sistema di Gestione per la Qualità (UNI EN ISO 9001 ed EN 9100), della certificazione B-Corp, della Certificazione ISO/IEC 27001, nonché di un Rating di Legalità pari a tre stelle certificato da AGCM (terza stella ottenuta nel 2023).

1.4.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività di produzione, di controllo dei prodotti e delle materie prime.

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-bis del Decreto);
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

In particolare, è fatto divieto di:

- tenere rapporti con aziende concorrenti o con aziende concorrenti di queste ultime, anche per interposta persona, non improntati a chiarezza e lealtà, in questo senso, è fatto divieto di presentare dichiarazioni non veritieri.
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla società.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- D-ORBIT S.p.A., non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera;
- gli eventuali rapporti con le società concorrenti o con i concorrenti delle stesse devono essere gestiti in modo unitario, definendo in modo chiaro le responsabilità all'interno della propria struttura organizzativa;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (produzione, attività di sviluppo prodotti, controllo sul prodotto, commercializzazione) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- la selezione del personale interno deve essere operata applicando rigorosamente le procedure implementate da D-ORBIT S.p.A.;
- devono essere rigorosamente applicate tutte le procedure previste dal Sistema Qualità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

1.4.6 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO

1.4.6.1 RESPONSABILE INTERNO (PROCESS OWNER)

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

I Responsabili Interni, ferma restando la loro responsabilità, possono nominare dei “Sub Responsabili Interni”, cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio.

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

- predisposizione di un apposito Archivio da cui risultino i dati e gli elementi indicati nel successivo paragrafo;
- messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dell'archivio stesso curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
- documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per la società riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - l'oggetto dell'incontro;
 - l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte.

1.4.6.2 ARCHIVIO PER LE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO.

Dall'archivio devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- il nome del Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio attinente l'operazione in oggetto;
- il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, tra cui, a titolo indicativo:

Per lo sviluppo prodotti:

- descrizione progetto
- team che ha realizzato il progetto
- eventuale attività di ricerca e marketing;
- eventuali autorizzazioni richieste;
- validazione dell'operazione;

Per le attività di produzione:

- protocolli di produzione adottati;

- misure di controllo della produzione;
- parametri da tenere sotto controllo;
- rintracciabilità delle materie prime (semilavorati);

Per i controlli sul prodotto e sulle materie prime (semilavorati):

- procedure di controllo applicate;
- esito delle prove, controlli e collaudi effettuati;
- verbale degli audit di controllo;

Per le attività di manutenzione:

- programmi di manutenzione;
- registrazioni delle attività di manutenzione;
- l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nelle attività riguardanti lo sviluppo prodotto, nonché il controllo sugli stessi (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali Partner (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro asset azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione da parte di D-ORBIT S.p.A. a vantaggio dei Partner stessi);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
- per Collaboratori e Partner che siano abitualmente in rapporto con la Società, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

1.4.6.3 DIRETTIVE DA EMANARE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MODELLO E RELATIVE VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito degli amministratori comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al management affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati previsti da questa area di rischio. Si tratta di sistemi di controllo sulla produzione, procedure per la verifica di preesistenti tutele di marchi e brevetti, procedure di regolamentazione dei rapporti con i competitori.

È compito dell'Organismo di Vigilanza quello di:

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti, il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile Interno od ai Sub Responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- verificare periodicamente, con il supporto delle Aree Legal e Finance, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - a. all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - b. alla possibilità di D-ORBIT S.p.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - c. all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Partner, l'Outsourcer, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

- d. esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi di controllo sulla produzione, le procedure per la verifica di preesistenti tutele di marchi e brevetti e le procedure di regolamentazione dei rapporti con i competitors, indicando al management, ove ne emerge la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

1.4.7 PROCEDURE ALLEGATE

- MANUALE SISTEMA QUALITÀ ISO 9001:
- Requisiti relativi alla documentazione
- Gestione della manutenzione
- Requisiti relativi ai clienti
- Controllo della progettazione
- Realizzazione del prodotto: approvvigionamento
- Realizzazione del prodotto: produzione ed erogazione dei servizi
- Controllo semilavorati in arrivo

1.5 PARTE SPECIALE D – REATI SOCIETARI

1.5.1 SCOPO

La presente parte del Modello (Parte Speciale D) riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter, ossia i reati societari, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

1.5.2 TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI (ARTICOLO 25-TER DEL DECRETO)

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001 così come modificato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69.

In particolare, per tutti i reati societari previsti dall'art 25-ter del D.lgs 231/2001 (impedito controllo, formazione fittizia del capitale, illegale ripartizione degli utili, ecc.) risulta ora punibile l'ente qualora gli stessi siano posti in essere anche da figure diverse dagli amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

Il Dlgs n.38/2017 ha modificato l'art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati) ed introdotto la nuova fattispecie di Istimigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Da ultimo la L. n. 3/19 ha escluso la procedibilità a querela per entrambe le fattispecie.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente¹.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente².

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale³.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

¹Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati in capo a un'altra società del gruppo, recando danno a questa ultima. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

²Vedasi nota 4.

³Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche e un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

La norma mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, la sanzione civile prevista dall'art. 2391 per i casi in cui un amministratore di una società quotata o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del TUB e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia comunicato la presenza di un interesse proprio rispetto a quello della società in una determinata operazione.

La fattispecie di reato si realizza qualora l'amministratore, violando gli obblighi di comunicazione di un conflitto di interesse agli altri amministratori e al Revisore Unico previsti dall'art. 2391, primo comma, del Codice civile abbiano cagionato un danno alla società o a terzi⁴.

Si precisa inoltre che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- oggetto della comunicazione deve essere “ogni interesse in una determinata operazione della società” e non solo quello in conflitto con l’interesse sociale;
- l’interesse a cui la norma fa riferimento è di natura patrimoniale ed extrapatrimoniale.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi quando:

viene formato o aumentato in modo fittizio il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagionano un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

⁴Trattandosi di reato di danno (dalla condotta omissione deve scaturire un danno), ai fini del d. lgs. n. 231/2001 dovrebbe rilevare solo l’ipotesi di danno cagionato a terzi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 c.c., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Commento

Il decreto legislativo n. 38/2017 che ha modificato l'art. 2635 c.c. ed introdotto il nuovo art. 2635 bis c.c. è finalizzato all'attuazione della decisione-quadro del Consiglio 2003/568/GAI in materia di corruzione nel settore privato, in ossequio alla delega contenuta nell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015).

La necessità di provvedere all'attuazione della decisione-quadro in esame nasce dall'esigenza, più volte evidenziata dalla Commissione europea, di conformarsi ai principi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dall'Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110, che prevedono l'introduzione rispettivamente delle fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato, richiamate nei lavori della Commissione Greco sulla corruzione.

In particolare, il primo comma relativo alla corruzione passiva, nella nuova formulazione, include tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, in coerenza con il principio generale in materia di reati societari, di cui all'articolo 2639 del Codice civile, relativo all'estensione delle qualifiche soggettive al soggetto qualificato dalla giurisprudenza come "amministratore di fatto". Il terzo comma, relativo all'ipotesi speculare della corruzione attiva, prevede la punibilità allo stesso titolo del soggetto "estraneo", ovvero di colui che offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, riguardante quest'ultimo l'ipotesi in cui il fatto sia commesso da chi è soggetto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al primo comma .

Vengono ulteriormente ampliate, in ossequio ai principi di delega, le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo, includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del danaro o altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intraneo", qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intraneo". Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona, che dà luogo, ai sensi dell'articolo 110 del Codice penale, anche alla responsabilità dell'intermediario medesimo.

Si segnala, inoltre, che, in attuazione della delega e in ossequio alla nozione allargata di "persona giuridica" contenuta nella decisione quadro, relativa a qualsiasi soggetto giuridico collettivo di natura privata, nella riformulazione della fattispecie incriminatrice si fa riferimento all'appartenenza dell'"intraneo" a "società o enti privati".

La finalità di entrambe le condotte, attiva e passiva, viene individuata nel compimento o nell'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà posti a carico dell'"intraneo", con esclusione della fattispecie di corruzione impropria, ovvero finalizzata al compimento di atti del proprio ufficio.

⁵Anche con riferimento a tale fattispecie di reato la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

Infine, viene modificato il sesto comma dell'art. 2635 del Codice civile, mediante l'aggiunta delle parole "o offerte", all'espressione "utilità date o promesse", al mero fine di coordinare il quinto comma relativo alla confisca, come introdotto dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, attuativo della direttiva n. 2014/42, con la nuova configurazione della fattispecie incriminatrice.

L'articolo 2635-bis del Codice civile, invece, prevede la fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati, sia dal lato attivo (primo comma), che dal lato passivo (secondo comma). In particolare, il primo comma sanziona chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un soggetto "intraneo", affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il secondo comma prevede la punibilità dell'"intraneo", che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Per evidenti ragioni di proporzionalità, la pena prevista per l'ipotesi base deve essere ridotta di un terzo

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Anche con riferimento a tale reato va sottolineato che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi⁶.

Falso in prospetto (art. 173 T.U.F.)

La legge 28 dicembre 2005 n. 262, recante "disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", ha abrogato l'art. 2623 c.c. ed introdotto nel Testo Unico della Finanza (d.lgs. 58/1998) l'art. 173 bis. (Falso in prospetto), in vigore dal 12 gennaio 2006.

⁶L'art. 39, comma 2, lett. c, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha aggiunto all'art. 2638 c.c. il seguente comma: "La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Con la nuova formulazione viene eliminata la distinzione, contenuta nell'abrogato art. 2623 c.c. tra reato di pericolo (contravvenzione) e reato di danno (delitto): il falso in prospetto è reato di pericolo concreto (delitto) di mera condotta.

In secondo luogo, viene eliminato il requisito della consapevolezza della falsità da parte del soggetto agente, risultando lo stesso parte necessaria della condotta e prevedendo l'aumento della pena detentiva.

La fattispecie criminosa sanziona le falsità commissive (esposizione di informazioni false) e omissive (occultamento di dati o notizie) concernenti, precisamente:

- i prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento (artt. 94 ss. TUF), vale a dire le norme contenute nel Titolo II Capo I "Sollecitazione all'investimento";
- i prospetti richiesti per la quotazione nei mercati regolamentati (art 113 TUF) e quindi tutti quei prospetti informativi antecedenti e successivi la quotazione nel mercato regolamentato;
- i documenti da pubblicare in occasione di offerte pubbliche di acquisto e di scambio (artt. 102 ss. TUF) e quindi tutti i prospetti relativi ad OPA o OPS.

Si precisa che:

- per quanto attiene i soggetti attivi, la norma non pare lasciare spazio a dubbi interpretativi di sorta facendo riferimento alla locuzione "chiunque", anche se, nel novero dei soggetti attivi, è opportuno aggiungere anche il Dirigente preposto alla redazione del prospetto: infatti, il contenuto e la diffusione di questi documenti dovranno essere vagliati pure da questa nuova figura che, essendo preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è stata introdotta dalla legge 262/2005, la quale, ai densi dell'art. 154-bis comma 6, espressamente richiama l'applicabilità a detti soggetti delle norme incriminatici poste a carico degli amministratori. Infatti, l'articolo 154-bis al comma 1 stabilisce: «Lo statuto prevede le modalità di nomina di un direttore finanziario responsabile della redazione dei documenti contabili societari» e, successivamente, prevede che, a tal fine, egli predisponga adeguate procedure amministrative e contabili e goda di adeguati poteri. Inoltre, il direttore finanziario unitamente agli organi amministrativi delegati dovrà rilasciare un'attestazione circa l'adeguatezza delle suddette procedure amministrative e contabili.

Tra i soggetti deputati all'attività quotidiana nelle aziende si devono trovare i primi e più importanti presidi alle patologie. È da queste attività che nascono le malversazioni: quindi è fondamentale che il controllo si esplichi prima e durante, non solo successivamente all'effettuazione delle operazioni aziendali, così da poter prevenire o fermare comportamenti delittuosi evitando che accadano.

Sanzioni a carico della Società per i reati societari

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a. per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a bis. per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b. per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- c. per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- d. per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- e. per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- f. per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- g. per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

- h. per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i. per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l. per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- m. per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- n. per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- o. per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p. per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q. per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del Codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- r. per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- r bis. per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

1.5.3 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- emissione comunicati ed elementi informativi;
- gestione rapporti con Soci e Collegio sindacale;
- operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee;
- conflitti di interesse;
- predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (inter alia, Consob, Borsa Italiana, Autorità Garante della concorrenza e del mercato).

1.5.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

1.5.5 ESITO DELL'ATTIVITÀ DI MAPPATURA

Con riferimento ai reati societari e dei rapporti con gli organi assembleari, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo.

L'individuazione e la valutazione del rischio-reato si è ottenuta mediante l'utilizzo di appositi parametri soggettivi ed oggettivi, stabiliti e riconosciuti dalla prassi nazionale ed internazionale nella conduzione delle attività di analisi dei rischi. Di seguito, a titolo esemplificativo, i parametri impiegati:

- modalità di predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- modalità di gestione rapporti con Soci e Collegio Sindacale;
- modalità di effettuazioni delle operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- modalità di comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee;
- gestione dei conflitti di interesse;
- modalità di predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Consob, Borsa Italiana, Autorità Garante della concorrenza e del mercato, etc.).

1.5.6 PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

Il sistema organizzativo in generale

D-ORBIT S.p.A. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di D-ORBIT S.p.A.; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

D-ORBIT S.p.A. promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli. Di conseguenza, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione, le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa e le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di D-ORBIT S.p.A.

Al fine di dare efficacia ai principi sopra espressi, si dà atto che gli organismi di controllo e di vigilanza di D-ORBIT S.p.A. incaricati hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

1.5.7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di D-ORBIT S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

È pertanto fatto l’obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
- garantire che le informazioni siano veritieri, tempestive, trasparenti e accurate verso l’esterno;
- improntare le attività e i rapporti con le altre Società alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Nell’ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all’integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscono materialmente, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo da parte dei soci e degli organi sociali;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società e di altre società;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società o di terzi;
- tenere comportamenti scorretti e non veritieri con gli organi di stampa e di informazione;
- effettuare in modo intempestivo, scorretto e in mala fede le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, ostacolando in qualunque modo l’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

1.5.8 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

1.5.9 PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole oltre che dei principi contenuti nella parte generale del presente Modello, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

1.5.9.1 PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI, DELLE RELAZIONI E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra di strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dalla funzione competente sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- le funzioni interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
- le modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;
- l'esistenza di istruzioni rivolte alle funzioni interne e alle Società controllate, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per i documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica;
- modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;
- la previsione di almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra il Collegio sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento e, in particolare, la valutazione di possibili criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;

- lo svolgimento di attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili), in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti;
- l’acquisizione dai vertici delle società controllate/partecipate e/o dai Direttori/Responsabili (per i documenti contabili di rispettiva competenza) di lettere che attestano la veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni fornite ai fini della redazione dei documenti contabili;
- la comunicazione all’Organismo di Vigilanza (i) degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente (o a semestrali, trimestrali), (ii) dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio.

1.5.9.2 EMISSIONE COMUNICATI ED ELEMENTI INFORMATIVI

La regolamentazione dell’attività deve prevedere:

- la tracciabilità delle relative fonti e delle informazioni relative all’emissione di comunicati stampa e di elementi informativi similari;
- adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati;
- una disposizione aziendale che contenga le modalità di identificazione delle informazioni price sensitive e regolamenti la loro diffusione;
- vincoli formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui dipendenti/consulenti esterni vengano a conoscenza. Tali vincoli devono espressamente prevedere il divieto di diffusione dell’informazione rilevante all’interno o all’esterno della Società, se non tramite il canale istituzionalmente previsto;
- una disposizione aziendale formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità per la comunicazione all’esterno e l’archiviazione del documento approvato.

1.5.9.3 GESTIONE RAPPORTI CON SOCI E COLLEGIO SINDACALE

La regolamentazione dell’attività di gestione dei rapporti con i soci ed i Revisori deve contenere:

- direttive che sanciscano l’obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio sindacale, e in occasione di richieste da parte dei soci con obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- l’obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l’obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni con formalizzazione delle principali riunioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell’ottica della massima collaborazione e trasparenza.

1.5.9.4 OPERAZIONI SUL CAPITALE E DESTINAZIONE DELL’UTILE

La regolamentazione dell’attività deve contenere:

- disposizioni interne per acquisti e vendite di azioni proprie deliberate e autorizzate dall’Assemblea;
- una disposizione aziendale formalizzata, rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione di documenti alla base di delibere dell’Organo competente su conti su dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni, con cui si stabiliscono responsabilità e modalità di predisposizione;
- una disposizione aziendale formalizzata per la documentazione e relativa archiviazione del documento di bilancio (e delle situazioni infra-annuali) sottoposto all’approvazione e di quello approvato, nonché di documenti relativi a conferimenti, fusioni e scissioni;
- l’esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa alla costituzione di

nuove società, all’acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili e riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni.

1.5.9.5 COMUNICAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE ASSEMBLEE

La regolamentazione dell’attività deve contenere:

- un regolamento assembleare, che sia adeguatamente diffuso agli azionisti;
- regole formalizzate per il controllo dell’esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;
- una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale d’assemblea.

1.5.9.6 CONFLITTI DI INTERESSE

In materia di conflitti di interesse, la procedura seguita in azienda deve garantire la definizione dei casi in cui detti conflitti potrebbero verificarsi, prescrivendo e/o indicando:

- la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse e del rispetto delle regole di comportamento previste dal presente Modello da parte del management della Società, con individuazione puntuale dei soggetti che devono presentare tali dichiarazioni;
- tempistiche e responsabilità per il monitoraggio delle medesime dichiarazioni;
- i criteri per l’identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni straordinarie, ovvero della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di carattere straordinario, ovvero nel caso di esercizio di cariche societarie in società controllate e/o partecipate.

1.5.9.7 PREDISPOSIZIONE DI COMUNICAZIONI ALLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA

La regolamentazione dell’attività deve prevedere:

- i criteri per effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (Consob, Borsa Italiana, Autorità Garante della concorrenza e del mercato, etc.);
- direttive che sanciscono l’obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- uno strumento normativo per la identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con l’Autorità di Vigilanza in caso di ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali; tale strumento deve altresì disciplinare le modalità di archiviazione e conservazione delle informazioni fornite, nonché l’obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività;
- il divieto ad esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero ovvero occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

1.5.10 I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di D-ORBIT S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei Reati Societari; tali controlli saranno diretti a verificare la conformità delle attività stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

1.5.11 PROCEDURE ALLEGATE

- P04 - Procedura amministrazione e controllo,
- P06 - Deleghe,
- P07 - Attività finanziaria.

1.6 PARTE SPECIALE E – DELITTI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE

1.6.1. TIPOLOGIA DEI REATI.

La legge n. 99 del 2009 ha inserito tra i reati presupposto ex D.lgs. 231/01 una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

Il nuovo articolo 25-novies prevede per l'ente sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 500 quote e sanzioni interdittive per la durata massima di un anno.

Oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare - con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere per il rispetto delle norme sul diritto d'autore.

D-ORBIT S.p.A. riconosce l'importanza del rispetto della normativa in materia di diritto d'autore.

La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione delle norme in tema di diritto d'autore non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia, la Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare i rischi e prevenire le situazioni di rischio;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- ridurre i rischi alla fonte;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica e adeguare l'attività produttiva all'innovazione tecnologica;
- promuovere e attuare attività di formazione, informazione e controllo in materia di diritto d'autore specie nei settori del packaging e dell'acquisto di software;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- favorire il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali.

Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

1.6.2. LE FATTISPECIE DI REATO

Art. 171-bis “Legge sul diritto d'autore” (legge 22 aprile 1941 n. 633).

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto,

distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Commento

Quanto al primo comma, la disposizione colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione che avvenga ai fini di lucro.

La seconda parte del comma elenca le condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi “piratati”; sono tutte condotte caratterizzate dall’intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l’utilizzatore finale.

Infine, nell’ultima parte del comma il legislatore ha inteso inserire una norma volta all’anticipazione della tutela penale, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

1.6.3. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Il reato sopra considerato trova come presupposto l’attività di approvvigionamento di software.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal CEO della società, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

1.6.4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall’amministratore della rete informatica e gestione dei sistemi informativi nonché da Collaboratori esterni, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

1.6.5. ESITO DELL’ATTIVITÀ DI MAPPATURA.

Con riferimento alle attività di approvvigionamento di software, è stata necessaria l’acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell’attività espletata e del relativo sistema organizzativo.

1.6.6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali l’obbligo ad usare esclusivamente SW coperto da licenza adeguata all’uso.

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

In particolare, è fatto divieto di:

- acquistare software non autentici
- installare su pc aziendali software non autentici

- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla società.

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- D-ORBIT S.p.A., non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera;
- gli approvvigionamenti di software devono essere gestiti in modo unitario, definendo in modo chiaro le responsabilità;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell’operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento della suddetta attività (approvvigionamento software) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Devono essere rigorosamente applicate tutte le procedure previste dal Sistema Qualità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

1.6.7. PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO

1.6.7.1 RESPONSABILE INTERNO (PROCESS OWNER)

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell’Area di Attività a Rischio;
- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell’Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

I Responsabili Interni – ferma restando la loro responsabilità – possono nominare dei “Sub Responsabili Interni”, cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio.

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

- predisposizione di un Archivio da cui risultino i dati e gli elementi indicati nel successivo paragrafo;
- messa a disposizione dell’Organismo di Vigilanza dell’archivio curandone l’aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
- documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per la società riguardanti l’operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - l’identificazione dei partecipanti;
 - l’oggetto dell’incontro;
 - l’individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte.

1.6.7.2 ARCHIVIO PER LE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO

Dall’archivio devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

la descrizione dell’operazione a rischio, con l’evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell’operazione stessa;

- il nome del Responsabile Interno dell’Area di Attività a Rischio attinente l’operazione in oggetto;
- il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;
- l’indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell’espletamento dell’operazione, tra cui, a titolo indicativo:

Per l’approvvigionamento di software:

- nome prodotto;
- documentazione di supporto;
- fattura di acquisto;
- controllo del prodotto.

Per la verifica di genuinità dei software adoperati

- postazione verificata;
- esito delle attività di verifica;
- l’indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nelle attività riguardanti l’approvvigionamento di software, nonché il controllo sulle stesse (con l’indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell’incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell’operazione;
- per Collaboratori che siano abitualmente in rapporto con la Società, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

1.6.8 DIRETTIVE DA EMANARE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MODELLO E RELATIVE VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito degli amministratori comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al management affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

È compito dell’Organismo di Vigilanza quello di:

- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile Interno od ai Sub Responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto;
- verificare periodicamente, con il supporto delle Aree Legal e Finance, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all’osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di D-ORBIT S.p.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Partner, l’Outsourcer, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi di controllo sull’approvvigionamento di software, indicando al management, ove ne emerge la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

1.6.9. PROCEDURE ALLEGATE

Cfr. Parte speciale “delitti informatici”, oltre alle procedure interne in materia informatica redatte ai fini del rilascio della certificazione ISO/IEC 27001

1.7 PARTE SPECIALE F

1.7.1 TIPOLOGIA DEI REATI

L'art. 25-quater del D.lgs. 231/01, vale a dire **I DELITTI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO** previsti dal Codice penale, dalle leggi speciali o che comunque siano stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione Internazionale per la Repressione del Finanziamento del Terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

In particolare, questo reato si realizza tramite:

- la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione o il finanziamento di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- l'arrengolamento di una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale (art. 270-quater c.p.);
- l'addestramento o l'elargizione di informazioni in merito alla preparazione o all'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- l'attentato alla vita o all'incolumità di una persona, per finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 280 c.p.);
- il compimento di atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali (art. 280-bis c.p.);
- il sequestro di una persona, per finalità di terrorismo (art. 289-bis c.p.);
- l'istigazione pubblica alla commissione di uno o più reati (art. 414 c.p.)
- il compimento di un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati indicati nell'allegato alla Convenzione Internazionale per la Repressione del Finanziamento del Terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 (Convenzione per la repressione dell'illecito sequestro di aeromobili – L'Aja, 16 dicembre 1970; Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile - Montreal, 23 settembre 1971; Convenzione sulla prevenzione e repressione dei reati contro le persone che godono di protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1979; Convenzione internazionale sulla tutela del materiale nucleare – Vienna, marzo 1980; Protocollo per la repressione di atti illeciti di violenza negli aeroporti utilizzati dall'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile – Montreal, 24 febbraio 1988; Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima – Roma, 10 marzo 1988; Convenzione internazionale per la repressione di attentati terroristici perpetrati con esplosivo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997);
- il compimento di un qualsiasi atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, nel caso in cui la finalità di detto atto consiste nell'intimidire una popolazione ovvero obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa;
- la partecipazione, in qualità di complice, al compimento di uno o più reati indicati sub lettera b) e c);
- l'organizzazione o la direzione di altre persone, al fine di commettere uno o più reati indicati sub lettera c);

- la partecipazione intenzionale al compimento di uno o più reati di concerto con un gruppo di persone che agiscono con finalità comune, qualora il contributo sia prestato:
 - al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, entrambe dirette alla commissione di uno o più reati indicati sub lettera b) e c);
 - con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato rilevante ai sensi della Convenzione.

Si precisa che è punito anche il semplice tentativo di compimento dei reati sopra riportati.

Fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/01, all'art. 24-ter

Associazione per delinquere (art. 416 c.p. esclusione sesto comma)

Questo reato si sostanzia nell'associazione di tre o più persone, al fine di compiere più delitti. Si precisa che coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, mentre chi si limita a partecipare alla suddetta associazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è, infine, aumentata (reclusione da cinque a quindici anni) se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, nonché qualora il numero degli associati sia pari o superiore a dieci.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (1), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo persegono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso

Scambio elettorale politico-mafioso (Articolo 416-ter c.p.)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

1.7.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati possono realizzarsi in occasione di:

- la partecipazione a società o attività condotte in associazione con un Partner (ad es.: joint venture, anche in forma di ATI, consorzi, etc.);
- l'assegnazione, nello svolgimento di attività, di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo.
- Il finanziamento di associazioni, progetti.
- Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati suddetti, è stata effettuata una analisi che si poneva i seguenti obiettivi:
 - individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
 - individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e registrazioni e l'effettuazione di colloqui coi responsabili dell'organizzazione.

1.7.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere “Esponenti Aziendali” della società nonché da Collaboratori esterni, Fornitori e dall'Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

1.7.4 ESITO DELL'ATTIVITA' DI MAPPATURA

Con riferimento alle attività poc'anzi descritte, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l'analisi documentale, è stata condotta mediante l'effettuazione di interviste al competente management della società, in ragione delle responsabilità apicali rivestite nell'ambito delle singole attività a rischio.

1.7.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali, la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato quale quella sopra considerata, può potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

In particolare, è fatto divieto di eludere od omettere le attività di controllo implementate.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- la società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui

- la società opera;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell’operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
 - gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla società;
 - gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch’essi redatti per iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla società;
 - coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento della suddetta attività (reclutamento personale straniero) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell’ambito della società ove esistenti, per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

1.7.6 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO

1.7.6.1 RESPONSABILE INTERNO (PROCESS OWNER) PER LE SINGOLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell’Area di Attività a Rischio;
- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell’Area di Attività a Rischio di propria competenza.

I Responsabili Interni – ferma restando la loro responsabilità – possono nominare dei “Sub Responsabili Interni”, cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio.

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

- predisposizione di un Archivio, anche informatico, da cui risultino gli elementi principali dell’operazione;
- messa a disposizione dell’Organismo di Vigilanza dell’archivio stessa curandone l’aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
- documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per la società riguardanti l’operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - l’identificazione dei partecipanti;
 - l’oggetto dell’incontro;
 - l’individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte;

- inoltrare all’Organismo di Vigilanza, con cadenza mensile, l’elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

Dall’archivio devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell’operazione a rischio, con l’evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell’operazione stessa;
- il nome del Responsabile Interno dell’Area di Attività a Rischio attinente l’operazione in oggetto;
- il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;
- l’indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell’espletamento dell’operazione.
- l’indicazione di eventuali Partner (con l’indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro asset azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all’ipotesi di una maggiore contribuzione da parte della società a vantaggio dei Partner stessi);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all’attuazione dell’iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
- per Collaboratori che siano abitualmente in rapporto con la società, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

1.7.7 DIRETTIVE DA EMANARE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MODELLO E RELATIVE VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito degli amministratori comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al personale affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

È compito dell’Organismo di Vigilanza quello di:

- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite ai Responsabili Interni od ai Sub Responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - a. all’osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - b. alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - c. all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Partner, l’Outsourcer, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

1.7.8 PROCEDURE ALLEGATE

Oltre ai controlli di cui sopra si applicano le procedure relative alle parti precedenti dedicate alla sicurezza ed all’ambiente con particolare riferimento a quelle che disciplinano i casi di appalto a terzi, nonché la P05 Sponsorizzazioni e la P01 Acquisto beni e servizi.

1.8 PARTE SPECIALE G

1.8.1 TIPOLOGIA DEI REATI (ART. 24-BIS DEL D.LGS. 231/2001)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati informatici. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel d.lgs. 231/2001, all’art. 24-bis distinguendole in tre gruppi:

- le fattispecie di cui al comma 1, relative a fatti di danneggiamento informatico;
- le fattispecie di cui al comma 2, essenzialmente prodromiche alla realizzazione dei reati di cui al comma 1;
- le fattispecie di cui al comma 3, pertinenti il falso commesso attraverso sistemi informatici;
- i danneggiamenti informatici, cioè i danneggiamenti dei dati, della componente software e/o della componente hardware di un sistema informatico (comma 1 art. 24-bis)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Commette il reato chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Oggetto di tutela è il c.d. “domicilio informatico” di pertinenza di un soggetto fisico o giuridico. Il delitto si perfeziona con la semplice violazione del domicilio informatico, senza che sia necessario che l’intrusione avvenga allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti.

Il reato è punibile su querela di parte, salvo nel caso di accesso in un sistema di interesse pubblico o di accesso con violenza o danneggiamento.

Art. 617-quater c.p. – “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinquies c.p. - “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) e Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (artt. 635-quater c.p.)

Commette i reati de quo chiunque danneggia (distrugge, deteriora, cancella, altera) informazioni, dati o programmi informatici altrui ovvero danneggia (distrugge, rende in tutto o in parte inservibili o ostacola gravemente il funzionamento di) sistemi informatici o telematici altrui.

Fatti diretti al danneggiamento e/o danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di pubblica utilità (artt. 635-ter e 635-quinquies c.p.)

Commette i reati de quo chiunque danneggia (distrugge, cancella, ecc.) informazioni, dati, programmi, sistemi informatici o telematici di pertinenza dello Stato o comunque di pubblica utilità ovvero anche solo commette

fatti diretti al loro danneggiamento.

Il delitto si perfeziona anche se il danneggiamento non si è verificato, essendo sufficiente allo scopo il compimento di un fatto semplicemente diretto al danneggiamento (cioè perché il legislatore, dato il rilievo di pubblica utilità dell'oggetto tutelato, ha ritenuto in questo caso di introdurre un reato di "pericolo").

La detenzione o diffusione di account o programmi atti al danneggiamento informatico (co. 2 art. 24-bis)

Art. 615-quater c.p. - “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici”.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164,00 a euro 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell’articolo 617-quater.

Art. 615-quinquies c.p. - “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329,00.

Falsità in documenti informatici (co. 3 art. 24-bis):

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Punisce i reati di falso realizzati su documenti informatici aventi efficacia probatoria.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Trattasi di reato “proprio” dei soggetti che prestano servizi di certificazione di firme elettroniche talché D-Orbit potrebbe esservi coinvolta solo a titolo di concorso (es. se un suo dipendente avesse istigato la condotta illecita da parte del certificatore).

Si osserva che:

- mentre i reati richiamati dai commi 1 e 2 dell’art. 24-bis D.lgs. 231/2001 hanno un sistema informatico (dati, software, hardware) come TARGET, i reati richiamati dal comma 3 hanno il sistema informatico come MEZZO.

1.8.2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE (G)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella PARTE GENERALE, coinvolti nelle Attività Sensibili, fermo restando che la diffusione pressoché a tutti i livelli aziendali della possibilità di accesso al sistema informatico interno e alla rete internet, rende la commissione dei reati contemplati dall’art. 24-bis D.lgs. 231/2001 astrattamente ipotizzabile nell’ambito di tutta la struttura e da parte di tutti i soggetti D-Orbit.

Obiettivo della presente PARTE SPECIALE è che tutti adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa PARTE SPECIALE e dalle specifiche procedure aziendali al fine di impedire il verificarsi dei Reati

in essa considerati.

Nello specifico, la presente PARTE SPECIALE ha lo scopo di:

- illustrare i principi fondamentali che gli Organi Sociali, i Dipendenti, e i Consulenti di D-Orbit sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello e che devono ispirare la predisposizione delle procedure aziendali;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, i principi di riferimento ai quali informare le proprie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

1.8.3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Informatici che D-Orbit ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- gestione di accessi, account e profili;
- gestione delle reti di telecomunicazioni;
- gestione dei sistemi hardware;
- gestione dei sistemi software;
- gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate le infrastrutture IT;
- sottrazione non autorizzata di materiale riservato/dati sensibili.

1.8.4. REGOLE GENERALI

Con riferimento alla normativa sulla lotta ai reati informatici, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari del Modello devono in generale conoscere e rispettare:

1. le Procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
2. il Codice Etico;
3. le regole contenute nel GDPR;
4. le procedure del sistema a norma ISO 27001;
5. in generale, la normativa applicabile.

1.8.5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente PARTE SPECIALE comporta l'obbligo a carico dei destinatari di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività che coinvolgono sistemi informatici e telematici dell'azienda, di terzi e/o pubblici;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni elaborati.

Conseguentemente è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, integrino le fattispecie di reato considerate dall'art. 24-bis del d.lgs. 231/2001 nonché violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE SPECIALE. È perciò vietato, tra l'altro:

- acquisire abusivamente informazioni contenute nei sistemi informativi di terzi;
- danneggiare o distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione

- degli stessi;
- rivelare le proprie o le altrui credenziali di autenticazione alla rete informatica;
 - modificare le configurazioni dei software ed hardware aziendali qualora ciò sia necessario per il corretto funzionamento dei sistemi o per necessità aziendali;
 - aggirare le regole di sicurezza imposte sugli strumenti informatici aziendali e sulle reti di collegamento interne ed esterne;
 - eludere sistemi di controllo posti a presidio di sistemi informatici o telematici, e comunque di accedere ai predetti sistemi in mancanza delle necessarie autorizzazioni;
 - porre in essere condotte dirette alla distruzione o alterazione di documenti informatici aventi finalità probatoria qualora tale comportamento non rientri espressamente in procedure aziendali o sia dettato da motivazioni di tipo tecnico o funzionale.

Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali

In attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella PARTE GENERALE del presente Modello, i principi di riferimento qui di seguito descritti per le singole Attività Sensibili.

Gestione di accessi, account e profili

La designazione delle credenziali di autorizzazione (username, password, smart card ecc.) per i collaboratori o dipendenti chiamati ad utilizzare strumenti informatici aziendali deve avvenire in base a procedure sicure e che prevedano il loro periodico aggiornamento;

L'amministratore del sistema conserva e, in base a strette procedure, può accedere, all'elenco delle abilitazioni concesse. Periodicamente gli accessi concessi (intesi come numero di utenze abilitate) devono essere rieverificati per valutare quali mantenere attivi e quali disabilitare.

Il conferimento delle credenziali di accesso al sistema informatico aziendale deve avvenire nei limiti in cui ciò sia funzionale allo svolgimento degli incarichi a ciascuno assegnati. A tal fine ogni utente è dotato di id e password che gli consentono (da qualsiasi postazione) di accedere soltanto alle informazioni cui egli è stato abilitato.

L'utilizzo delle password, dei codici di accesso, delle smart card personali, nonché l'utilizzo e la conservazione di qualunque altro dato o informazione utili a consentire l'accesso in un sistema informatico o telematico di D-Orbit o di terzi, deve avvenire nel rispetto rigoroso delle procedure e delle autorizzazioni previste per ciascuno.

È vietata la memorizzazione, l'acquisizione o l'invio di username, password, PIN, PUK ecc., da parte dei soggetti diversi dagli amministratori di sistema a ciò espressamente autorizzati;

Le credenziali di autorizzazione (username, password, smart card ecc.) devono essere mantenute segrete, costituiscono beni aziendali da non cedere o trasmettere a nessuno e da salvaguardare in ogni modo;

È fatto assoluto divieto di accedere alla rete aziendale o ai programmi con codici di identificazioni di altri utenti.

Ogni ipotesi o sospetto di intrusione o accesso abusivo al sistema aziendale o dal sistema aziendale, deve essere comunicato immediatamente al superiore gerarchico e al Responsabile dei Sistemi Informativi o al Responsabile della Sicurezza informatica.

Gestione delle reti di comunicazioni

Deve essere garantito che l'accesso al sistema informatico interno (intranet) ed esterno (internet) avvenga nell'esercizio delle mansioni e per le finalità assegnate a ciascun utente;

deve essere vietata la connessione (e conseguenti consultazione, navigazione, downloading di dati o programmi) con riferimento a siti web contrari all'etica aziendale, che presentino contenuti illeciti, contrari alla morale, all'ordine pubblico, che consentano la violazione della privacy, riconducibili ad attività di pirateria informatica, che violino diritti d'autore, ecc.

L'accesso a sistemi informatici e banche dati di proprietà di terzi (specialmente se di pubblica utilità) può

avvenire solo ove consti il consenso espresso o tacito dei proprietari, deve avvenire senza aggiramento o violazione dei dispositivi di sicurezza eventualmente predisposti e, in caso di restrizioni all'accesso, può avvenire solo da parte dei soggetti che abbiano preventivamente ottenuto l'autorizzazione degli amministratori del sistema.

L'utilizzo della posta elettronica deve avvenire per esigenza di servizio, con divieto di trasmettere attraverso tale strumento credenziali di autorizzazione personali proprie o di terzi, mail contenenti programmi non sicuri o illeciti (virus, spyware, ecc.), mail dirette a impedire o rallentare la funzionalità di sistemi informatici, ecc.; è altresì generalmente vietato utilizzare lo strumento della posta elettronica come mezzo per consentire la divulgazione all'esterno non autorizzata di dati aziendali mediante il meccanismo dei file allegati.

Deve essere garantito che gli utenti aziendali accedano alle risorse informatiche dall'esterno o dall'interno, solo attraverso specifici canali ragionevolmente sicuri (in linea di principio deve essere escluso l'uso di canali peer to peer).

Gestione dei sistemi hardware

Il compito di provvedere alle esigenze informatiche della Società curando l'investimento in componenti hardware nonché la definizione e gestione del loro corretto funzionamento è affidata al Responsabile dei Sistemi Informativi.

La manutenzione del sistema hardware (verifica fisica, integrità del sistema, scanning memorie, assenza di dispositivi di disturbo, assenza di alterazioni non autorizzate ecc.) è affidata al Responsabile dei Sistemi Informativi;

tutti i server e le postazioni di lavoro sono protetti da programmi antivirus, regolarmente aggiornati;

Gli utenti devono curare il corretto utilizzo dei personal computers di pertinenza, non lasciarli incustoditi o sbloccati senza screensaver. Particolare attenzione deve essere prestata nella custodia e nell'uso dei dispositivi portatili.

È fatto divieto di installare componenti hardware non debitamente autorizzati o comunque non funzionali al corretto utilizzo dei sistemi informatici e telematici di D-Orbit o di terzi.

I supporti rimovibili, prima del loro riutilizzo (es. in caso di licenziamento dell'addetto o sostituzione delle risorse informatiche assegnate) devono essere messi in sicurezza attraverso idonee procedure di formattazione o wiping.

Gestione dei sistemi software

È fatto divieto di utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dalla Società.

È sempre e comunque vietato installare programmi diretti alla commissione di illeciti quali distruzione di dati, intercettazioni, manomissioni di archivi, interruzioni di comunicazioni ecc.

L'utilizzo ovvero la modifica a vario titolo dei software forniti dall'azienda devono avvenire solo se autorizzati e secondo le istruzioni operative ricevute.

Il downloading deve essere strettamente regolamentato e limitato ai programmi sicuri e di libero accesso.

Ogni singolo utente è responsabile del salvataggio e memorizzazione dei dati che gestisce e deve curarne la sicurezza ed integrità.

Sono previsti:

- BACKUP giornalieri – conservati per 14 (quattordici) giorni successivi al salvataggio;
- BACKUP settimanali – conservati 4 (quattro) giorni successivi al salvataggio;
- BACKUP mensili – conservati per un anno successivo al salvataggio;
- BACKUP annuali – nessuna scadenza.

Gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate le infrastrutture IT

I dispositivi telematici, i server, i supporti di salvataggio dei backup sono collocati in aree dedicate, protetti da

armadi muniti di serratura accessibili al solo personale autorizzato.

Non è consentito l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali;

La sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica della azienda deve essere curata nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati informatici in genere.

Al fine di garantire un maggior controllo sui sistemi informatici e sulle attività ad essi collegate, il servizio IT di D-Orbit ha progressivamente reingegnerizzato i propri processi interni secondo le best practices ITIL, introducendo quindi il ruolo di responsabile di processo quale incaricato del controllo operativo in merito alla corretta esecuzione delle attività svolte. Rientrano in tale pratica i processi di Change Management ed Incident Management.

1.8.6 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione diretti a verificare la corretta applicazione delle regole di cui al presente Modello e, in particolare, delle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Gli specifici compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati informatici sono i seguenti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati informatici;
- esame di tutte le segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente in ordine all'utilizzo anomalo del sistema informatico aziendale e disposizione conseguenti;
- collegamento con il Responsabile dei Servizi Informativi e con il Responsabile della Sicurezza Informatica, per ausilio allo svolgimento delle verifiche, illustrazione concreta dei presidi in essere, confronto sulle anomalie e malfunzionamenti riscontrati.

1.9 PARTE SPECIALE H

1.9.1 TIPOLOGIA DI REATI

Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita

Ricettazione (art. 648 c.p.)

- I. Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516,00 euro a 10.329,00 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [379, 648-ter, 649, 709, 712].
- II. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300,00 a euro 6.000,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
- III. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
- IV. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000,00 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della

multa sino a euro 800,00 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

- V. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648-bis] l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85] o non è punibile [46, 379, 649] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità [336-346 c.p.p.] riferita a tale reato.

La norma mira ad impedire che, verificatosi un illecito, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio. (Per es. acquisto di cose rubate; Acquisto di merce contraffatta o adulterata).

La condotta incriminata, infatti, consiste nell'acquistare, ricevere, occultare denaro o cose provenienti da illecito, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare per trarne un profitto per sé o per altri.

Per acquisto deve intendersi ogni operazione di compravendita, permuta, donazione, acquisto di diritti reali.

Il ricevere consiste in ogni forma di conseguimento del possesso, anche solo temporaneo, della cosa non uti dominus.

L'occultamento implica il nascondimento della cosa anche a carattere temporaneo.

Quanto poi, all'intromissione essa si realizza con qualsiasi attività di messa in contatto dell'autore del reato presupposto con un terzo possibile acquirente, non importa se di buona o di mala fede; non occorre comunque che l'interessamento messo in opera raggiunga lo scopo ma è sufficiente l'idoneità dell'azione rispetto allo scopo stesso.

L'oggetto materiale della condotta è rappresentato dal denaro o da cose.

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che oggetto materiale della ricettazione possano essere non solo i beni mobili, ma anche i beni immobili così ad es. il caso di chi acquista o riceve la proprietà di un immobile da chi lo abbia acquisito in modo truffaldino.

La ricettazione, inoltre, come sopra accennato, richiede l'esistenza di un delitto-presupposto sia esso doloso, colposo, consumato o tentato o una contravvenzione nei limiti di legge.

Soggetto attivo del reato può essere qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma "fuori dei casi di concorso nel reato".

Da questa limitazione si desume che il delitto in esame, oltre all'esistenza di un delitto precedente, ha un altro presupposto e, precisamente, la mancata partecipazione nel delitto medesimo.

L'elemento psicologico del reato è costituito dalla volontà di acquistare, ricevere, occultare, intromettersi nel fare acquistare, il denaro o la cosa, unitamente alla consapevolezza che il denaro/cosa proviene da un delitto; è altresì necessario che sussista il fine ulteriore e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto.

Per quanto riguarda, invece, il caso del dubbio, seppur con alcune incertezze, in giurisprudenza ed in dottrina si ritiene che sussista dolo di ricettazione, e dunque punibilità, anche nel caso in cui il soggetto agente abbia acquistato, ricevuto ovvero occultato la cosa nel dubbio della sua provenienza illecita: in questi casi infatti si ritiene operi la figura del così detto dolo eventuale che ricorre tutte quelle volte in cui il soggetto agente, pur non avendo l'intenzione di realizzare un illecito, lo ha tuttavia messo in conto quale possibile conseguenza del suo agire e ne ha accettato il rischio.

Da ultimo, la ricettazione si consuma al momento del raggiungimento dell'accordo tra chi trasferisce il denaro/ cosa e chi li riceve.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

- I. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00.
- II. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500,00 a euro 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

- III. La pena è aumentata [64] quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
- IV. La pena è diminuita [65] se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
- V. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La condotta incriminata consiste nel sostituire o trasferire capitali illeciti o nel compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

“Sostituire” vuol dire rimpiazzare denaro o valori sporchi con denaro o valori puliti; in questo senso la sostituzione può essere realizzata ad es. tramite il cambio di biglietti con altri pezzi o valute estere, con il versamento in banca ed il loro successivo ritiro.

Il “trasferire”, invece, comporta il ricorso a strumenti negoziali.

Il “compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa” comprende qualsiasi comportamento idoneo a neutralizzare o intralciare l'accertamento dell'origine illecita dei proventi ricavati dall'attività delittuosa.

L'oggetto materiale è costituito da denaro, beni o altre utilità; pertanto, esso determina la punibilità anche di attività di sostituzione effettuate su diritti di credito o altre entità economicamente apprezzabili.

Soggetto attivo del reato può essere, come nella ricettazione, qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del reato presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma “fuori dei casi di concorso nel reato”.

Il reato presupposto consiste in ogni delitto colposo/non colposo o in una contravvenzione nei limiti di legge.

L'elemento psicologico, costituito dal dolo generico, ricomprende, oltre alla volontà di compiere l'attività di sostituzione, trasferimento o di ostacolo, la consapevolezza che i capitali da riciclare provengono da un delitto non colposo.

Per la consumazione è necessario che l'agente realizzi l'attività di sostituzione, trasferimento o di ostacolo.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.)

- I. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 [379, 649].
- II. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500,00 a euro 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
- III. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
- IV. La pena è diminuita [65] nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.
- V. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato consiste nell'impiegare beni o altre utilità provenienti da delitto/contravvenzione (nei limiti di legge) al fine di conseguirne un profitto, in questo senso l'espressione “attività economiche o finanziarie” è da intendersi come qualunque settore idoneo al conseguimento del profitto stesso.

Il dolo è costituito dalla coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile i capitali illeciti, unitamente alla consapevolezza che essi provengono da un delitto.

Soggetto attivo del reato, come nella ricettazione e nel riciclaggio, può essere qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma “fuori dei casi di concorso nel reato”.

Il reato presupposto può essere un qualsiasi delitto, anche di natura colposa.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1 c.p.)

- I. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro

- provenienza delittuosa.
- II. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500,00 a euro 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
 - III. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
 - IV. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.
 - V. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
 - VI. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
 - VII. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
- VIII. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

(“Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”).

A titolo esemplificativo, premesso che, differentemente dall'ipotesi di riciclaggio, per l'integrazione dell'autoriciclaggio è necessario aver commesso direttamente il reato presupposto, ovvero aver concorso nella realizzazione dello stesso, possibili modalità dell'autoriciclaggio possono essere:

- l'inserimento di fornitori o clienti finti nel sistema gestionale e contabile e trasferimento di denaro proveniente da attività illecita, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico, ottenendo un vantaggio monetario dallo svolgimento di tale attività;
- instaurazione di rapporti commerciali con clienti dediti ad attività illecite, con la finalità di ripulire il denaro generato tramite tali attività criminose, ottenendo un vantaggio economico dalla condotta posta in essere;
- emissione di note di credito regolate attraverso il riaccordo delle somme a persone giuridiche diverse dall'effettivo richiedente o su conti correnti non direttamente riconducibili all'effettivo richiedente, al fine di favorire la re-immissione nel circuito economico di denaro proveniente da un illecito, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;
- accredito di somme su conti correnti di fornitori, giustificandole formalmente come pagamenti di servizi di fornitura o consulenza in realtà mai ricevuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;
- riaccordo di somme sui conti correnti aziendali da parte di fornitori o consulenti, giustificati come rimborso per precedenti pagamenti nei loro confronti, in realtà non dovuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;
- investimenti a diretto vantaggio della Società, effettuati senza ricorrere alle disponibilità sui conti correnti aziendali e con denaro proveniente da reato, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
- concessione di piani di rientro a soggetti implicati in attività illecite i quali, attraverso il rimborso del dovuto, provvedono a ripulire il denaro di provenienza delittuosa, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività.

Sanzioni a carico dell'ente per i reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione

pecunaria da 400 a 1.000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

1.9.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l’attività di acquisizione di beni, denaro o utilità anche da parte di terzi. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio (“Aree di Attività a Rischio”) sono:

- acquisti;
- contabilizzazione;
- flussi finanziari.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dagli Amministratori della società, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati suddetti, è stata effettuata una analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l’efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l’esame di documenti e registrazioni e l’effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell’organizzazione.

Durante l’attività di verifica sono stati analizzati:

- i flussi dei processi aziendali rilevanti, le responsabilità e le procedure esistenti
- le deleghe e attribuzioni.

1.9.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) della società nonché da Collaboratori esterni, Fornitori e dall’Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

1.9.4 ESITO DELL'ATTIVITA' DI MAPPATURA

Con riferimento alle attività di acquisto di beni o denaro anche da parte di terzi, loro reimpiego in attività economiche, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l’acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell’attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l’analisi documentale, è stata condotta mediante l’effettuazione di interviste al competente management di D-Orbit S.p.A., in ragione delle responsabilità apicali rivestite nell’ambito delle singole attività a rischio. Le interviste sono state effettuate per definire l’ambito di operatività del singolo agente e per identificare quelle attività che risultano idonee, per lo meno astrattamente, a configurare alcuni dei reati di cui al Decreto.

Di seguito, a titolo esemplificativo, i parametri impiegati:

- tipologia dei controlli sugli acquisti;
- tipologia dei controlli sulla contabilizzazione;
- tipologia di controlli sui flussi finanziari in genere.

1.9.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

In particolare, è fatto divieto di eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla società.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- D-Orbit S.P.A., non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-Orbit S.p.A.;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-Orbit S.p.A.;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (acquisti, contabilità, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di D-Orbit S.p.A. ove esistenti, per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

1.9.6 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO

Responsabile Interno (Process Owner) per le Singole Aree di Attività a Rischio

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza.

I Responsabili Interni – ferma restando la loro responsabilità – possono nominare dei “Sub Responsabili Interni”, cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio.

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

- predisposizione di un apposito Archivio da cui risultino i dati e gli elementi indicati nel successivo paragrafo;
- messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dell'Archivio curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
- documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per la società riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - l'oggetto dell'incontro;
 - l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte.

Dall'archivio devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- il nome del Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio attinente l'operazione in oggetto;
- il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, tra cui, a titolo indicativo:
 - Per gli acquisti:
 - documenti giustificativi (fatture, bolle, contratti, etc.);
 - tracciabilità delle movimentazioni finanziarie;
 - Per la contabilità:
 - documenti giustificativi (fatture, bolle, contratti, etc.).

Inoltre:

- l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nelle attività riguardanti gli acquisti (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e

- degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali Partner (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro asset azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione da parte di D-Orbit S.p.A. a vantaggio dei Partner stessi);
 - la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
 - per Collaboratori che siano abitualmente in rapporto con la Società, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

1.9.7 DIRETTIVE DA EMANARE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MODELLO E RELATIVE VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito degli amministratori comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al management affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto. Si tratta di sistemi di controllo sulla contabilità, sugli acquisti, sui flussi finanziari in genere.

È compito dell'Organismo di Vigilanza quello di:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile Interno od ai Sub Responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - a. all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - b. alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - c. all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Partner, l'Outsourcer, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi di controllo sulla contabilità e gli acquisti in genere, indicando al management, ove ne emerge la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

1.9.8. PROCEDURE ALLEGATE

- P01 Acquisti di beni e servizi
- P07 Attività finanziaria
- P06 Deleghe

1.10 PARTE SPECIALE I

1.10.1 TIPOLOGIA DI REATI

Reati ambientali

Si riporta il testo dell'art. 25-undecies così come modificato dalla L 22 maggio 2015 n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente, precisando che la Legge in parola ha introdotto i seguenti nuovi reati:

Art. 452-bis. c.p. (Inquinamento ambientale)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000,00 a euro 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-ter (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale)

Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Art. 452-quater c.p. - (Disastro ambientale)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 25-undecies: In relazione alla commissione dei reati previsti dal Codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452 sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per i reati di cui all'articolo 137 per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- per i reati di cui all'articolo 256: per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- per i reati di cui all'articolo 257: per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

- per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2 (abrogato);
 - per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo (abrogato);
 - per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
 - In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - per i reati del Codice penale richiamati dall'articolo 3 bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
 - In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
 - In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 - Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001,
 - n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Con riferimento all'ambito di operatività di D-ORBIT S.P.A. SRL assumono rilievo le condotte di cui al Dlgs 152/06, art. 256, 137, 279 c. 2 e di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, ovvero:

- attività di gestione rifiuti non autorizzata;
- bonifica dei siti;

- violazione limiti emissioni;
- mancata cessazione nell'uso delle sostanze lesive dell'ozono.

1.10.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'attività di gestione in senso lato dei rifiuti. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio (“Aree di Attività a Rischio”) sono:

- gestione rifiuti;
- controllo immissioni;
- controllo documentazione autorizzazioni.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dagli Amministratori di D-Orbit S.P.A., anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati suddetti, è stata effettuata un’analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l’efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

A tal fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l’esame di documenti e registrazioni e l’effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell’organizzazione.

Durante l’attività di verifica sono stati analizzati:

- i flussi dei processi aziendali rilevanti, le responsabilità e le procedure esistenti;
- le deleghe e attribuzioni funzioni.

1.10.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) di D-ORBIT S.P.A. nonché da Collaboratori esterni, Fornitori e dall’Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

1.10.4 ESITO DELL’ATTIVITA’ DI MAPPATURA

Con riferimento alle attività di gestione dei rifiuti, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l’acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell’attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l’analisi documentale, è stata condotta mediante l’effettuazione di interviste al competente management di D-Orbit S.P.A., in ragione delle responsabilità apicali rivestite nell’ambito delle singole attività a rischio. Le interviste sono state effettuate per definire l’ambito di operatività del singolo agente e per identificare quelle attività che risultano idonee, per lo meno astrattamente, a configurare alcuni dei reati di cui al Decreto.

1.10.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali, la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l’attività aziendale.

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

In particolare, è fatto divieto di eludere od omettere le attività di controllo implementate.

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. D-Orbit S.P.A., non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui D-Orbit S.P.A. opera;
2. di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell’operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
3. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-Orbit S.P.A.;
4. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch’essi redatti per iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-Orbit S.P.A.;
5. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell’ambito di D-Orbit S.P.A. ove esistenti, per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

1.10.6 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO

1.10.6.1 RESPONSABILE INTERNO (PROCESS OWNER) PER LE SINGOLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell’Area di Attività a Rischio;
- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell’Area di Attività a Rischio di propria competenza.

I Responsabili Interni – ferma restando la loro responsabilità – possono nominare dei “Sub Responsabili Interni”, cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio.

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

- predisposizione di un Archivio da cui risultino gli elementi principali dell’attività;

- messa a disposizione dell’Organismo di Vigilanza dell’Archivio curandone l’aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
- documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per D-Orbit S.P.A. riguardanti l’operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
- l’identificazione dei partecipanti;
- l’individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte.

Dall’Archivio devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell’operazione a rischio, con l’evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell’operazione stessa;
- il nome del Responsabile Interno dell’Area di Attività a Rischio attinente l’operazione in oggetto;
- il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;
- l’indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell’espletamento dell’operazione.
- l’indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere D-Orbit S.p.A. nelle attività riguardanti la gestione dei rifiuti (con l’indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell’incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell’operazione;
- l’indicazione di eventuali Partner (con l’indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro asset azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all’ipotesi di una maggiore contribuzione da parte di D-Orbit S.P.A. a vantaggio dei Partner stessi);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all’attuazione dell’iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
- per Collaboratori che siano abitualmente in rapporto con D-Orbit S.P.A., sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

1.10.6.2 DIRETTIVE DA EMANARE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MODELLO E RELATIVE VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito degli Amministratori comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al personale affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

È compito dell’Organismo di Vigilanza quello di:

- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite ai Responsabili Interni od ai Sub Responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
- all’osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
- alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Partner,

l’Outsourcer, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

- Esaminare periodicamente i principi su cui si fondono i sistemi di controllo in genere, indicando al management, ove ne emerge la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

1.11 PARTE SPECIALE L

1.11.1 TIPOLOGIA DEI REATI

Il D.lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell’ente, inserendo nel D.lgs. 231/01 l’art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), così come modificato dal nuovo Codice Antimafia, L. 161/17, che vi ha introdotto le fattispecie di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (Art. 12, D.lgs. 286/98)

1.11.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l’attività di reclutamento del personale.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dagli Amministratori di D-Orbit S.p.A., anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati suddetti, è stata effettuata una analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l’efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l’esame di documenti e registrazioni e l’effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell’organizzazione.

Durante l’attività di verifica sono stati analizzati:

- i flussi dei processi aziendali rilevanti, le responsabilità e le procedure esistenti;
- le deleghe e attribuzioni funzioni.

1.11.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) di D-Orbit S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Fornitori e dall’Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

1.11.4 ESITO DELL’ATTIVITA' DI MAPPATURA

Con riferimento alle attività di reclutamento del personale, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l’acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell’attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l’analisi documentale, è stata condotta mediante l’effettuazione di interviste al competente management di D-Orbit S.p.A., in ragione delle responsabilità apicali rivestite nell’ambito delle singole attività a rischio. Le interviste

sono state effettuate utilizzando anche appositi questionari finalizzati, in primo luogo, a definire l’ambito di operatività del singolo agente ed in secondo luogo a identificare quelle attività che risultano idonee, per lo meno astrattamente, a configurare alcuni dei reati di cui al Decreto.

1.11.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l’attività aziendale.

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato quale quella sopra considerata, può potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

In particolare, è fatto divieto di:

- eludere od omettere le attività di controllo implementate.

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- D-Orbit S.p.A., non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui D-Orbit S.p.A. opera;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell’operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-Orbit S.p.A.;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch’essi redatti per iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-Orbit S.p.A.;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento della suddetta attività (reclutamento personale straniero) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell’ambito di D-Orbit S.p.A. ove esistenti, per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

1.11.6 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO

1.11.6.1 RESPONSABILE INTERNO (PROCESS OWNER) PER LE SINGOLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza.

I Responsabili Interni – ferma restando la loro responsabilità – possono nominare dei “Sub Responsabili Interni”, cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio.

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

- predisposizione di un apposito Archivio, anche informatico, da cui risultino gli elementi principali dell'operazione;
- messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dell'archivio curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
- documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per D-Orbit S.p.A. riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - l'oggetto dell'incontro;
 - l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte.

Dall'archivio devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- il nome del Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio attinente l'operazione in oggetto;
- il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.
- l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere D-Orbit S.P.A. nelle attività riguardanti la gestione dei rifiuti (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali Partner (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro asset azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione da parte di D-Orbit S.p.A. a vantaggio dei Partner stessi);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
- per Collaboratori che siano abitualmente in rapporto con D-Orbit S.p.A., sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

1.11.6.2 DIRETTIVE DA EMANARE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MODELLO E RELATIVE VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito degli amministratori comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al personale affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

È compito dell'Organismo di Vigilanza quello di:

- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite ai Responsabili Interni od ai Sub Responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto;
- verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Partner, l'Outsourcer, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi di controllo, indicando al management, ove ne emerge la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

1.11.7 PROCEDURE ALLEGATE

Si applicano le procedure previste dal Sistema Qualità per l'approvvigionamento del personale arricchite della regola per cui devono essere monitorati costantemente i documenti del personale straniero assunto unitamente alla tipologia contrattuale che viene applicata e le effettive condizioni lavorative.

1.12 PARTE SPECIALE M

1.12.1 TIPOLOGIA DI REATO

È in vigore dal 4 novembre 2016 la l. 199/2016, che ha apportato modifiche all'art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) disponendone l'inserimento tra i reati-presupposto della responsabilità degli enti collettivi ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Precisamente il delitto de quo viene inserito nell'art. 25-quinquies, comma 1, lett. a), d.lgs.231/2001, tra i delitti contro la personalità individuale: tale disposizione punisce l'illecito dell'ente con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (per il delitto in esame e per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi) e con le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto in questione, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

Articolo 603 bis Codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da euro 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- a. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- b. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- c. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1.12.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'attività di reclutamento e gestione del personale, nonché le attività date in appalto a terzi (per la normativa in materia di sicurezza).

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati suddetti, è stata effettuata una analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e registrazioni e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione.

1.12.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) della D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Fornitori e dall’Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

1.12.4 ESITO DELL'ATTIVITA' DI MAPPATURA

Con riferimento alle attività di reclutamento e gestione del personale, nonché per le attività date in appalto a terzi, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l’acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell’attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l’analisi documentale, è stata condotta mediante l’effettuazione di interviste al competente management di D-Orbit S.p.A., in ragione delle responsabilità apicali rivestite nell’ambito delle

singole attività a rischio. Le interviste sono state effettuate per definire l’ambito di operatività del singolo agente e per identificare quelle attività che risultano idonee, per lo meno astrattamente, a configurare alcuni dei reati di cui al Decreto.

1.12.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l’attività aziendale.

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato quale quella sopra considerata, può potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

In particolare, è fatto divieto di eludere od omettere le attività di controllo implementate.

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- D-Orbit S.P.A., non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui D-Orbit S.p.A. opera;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell’operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-Orbit S.p.A.;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch’essi redatti per iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-Orbit S.p.A.;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell’ambito di D-Orbit S.p.A. ove esistenti, per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

1.12.6 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO

1.12.6.1 RESPONSABILE INTERNO (PROCESS OWNER) PER LE SINGOLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell’Area di Attività a Rischio;
- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;

- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza.

I Responsabili Interni – ferma restando la loro responsabilità – possono nominare dei “Sub Responsabili Interni”, cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio.

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

- predisposizione di un Archivio, anche informatico, da cui risultino gli elementi principali dell'operazione;
- messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dell'archivio curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
- documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per D-Orbit S.p.A. riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - l'oggetto dell'incontro;
 - l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte.

Dall'archivio devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- il nome del Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio attinente l'operazione in oggetto;
- il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.
- l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere D-Orbit S.p.A. nelle attività riguardanti l'approvvigionamento del personale (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali Partner (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro asset azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione da parte di D-Orbit S.p.A. a vantaggio dei Partner stessi);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
- per Collaboratori che siano abitualmente in rapporto con D-Orbit S.p.A., sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

1.12.7 DIRETTIVE DA EMANARE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MODELLO E RELATIVE VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito degli Amministratori comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al personale affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto. Si tratta di sistemi di controllo sulla gestione del personale in genere.

È compito dell’Organismo di Vigilanza quello di:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite ai Responsabili Interni od ai Sub Responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all’osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Partner, l’Outsourcer, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi di controllo sulla gestione del personale, indicando al management, ove ne emerge la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.
- Monitorare i contratti stipulati con il personale in termini di corrispondenza con quanto previsto dai contratti collettivi applicabili.
- Vigilare sulla correttezza dei sistemi di videosorveglianza eventualmente in uso.
- Monitorare il contenzioso in materia di lavoro.

1.12.8 PROCEDURE ALLEGATE

Si applicano le procedure già previste dal Sistema Qualità per l’approvvigionamento e la gestione del personale nonché quelle implementate per l’area di rischio dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

1.13 PARTE SPECIALE N – REATI TRIBUTARI

1.13.1 I SINGOLI REATI

La legge di conversione del D.L. n. 124/2019 del 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata in Gazzetta il 24 dicembre 2019 ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell’ente, inserendo nel d.lgs. 231/2001 l’art. 25-quinquagesies “Reati tributari”.

“Art. 25-quinquagesies. – (Reati tributari).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - b. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall’articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c. per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - d. per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - e. per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall’articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - f. per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall’articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecunaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecunaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecunaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecunaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Decreto legislativo n. 74 del 10/03/2000

Art. 2 -. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
 - 2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Commento

Per quanto riguarda le fattispecie di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3), in ordine alle definizioni, si chiarisce quanto segue.

Sulla nozione di fattura non emergono problematiche interpretative di alcun tipo (trovando la propria espressa definizione nell'art. 21 del d.p.r. n. 633/1972 che fornisce in maniera analitica i requisiti di tale documento anche al netto di una veste diversa che può assumere con i termini di "parcella, nota, conto et similia"), per contro il concetto di altri documenti necessita di un'opportuna delimitazione ermeneutica: rientrano infatti nell'ambito di tale categoria soltanto i documenti "aventi rilievo probatorio analogo alle fatture", ovvero quelli ai quali la normativa tributaria assegna esplicitamente il potere di attestare fatti aventi rilevanza fiscale.

In ordine poi al concetto di "inesistenza delle operazioni" si suole ormai notoriamente distinguere tra "inesistenza

oggettiva” e “inesistenza soggettiva”. Il primo termine comprende sia il caso in cui l’operazione documentata nei modi sopra ricordati non è mai avvenuta, sia il caso in cui l’operazione è stata effettuata a un prezzo difforme – rectius inferiore – rispetto a quello indicato al fisco (c.d. “inesistenza relativa” o “sovrafatturazione quantitativa”) generando quindi una parziale inesistenza oggettiva dell’operazione riportata cartolarmente. Orbene, per costante giurisprudenza in tale ambito si colloca anche l’ipotesi della c.d. “inesistenza giuridica”, caratterizzata da un’operazione economica realmente avvenuta fra le parti ma qualificata dal punto di vista giuridico in maniera difforme rispetto alla realtà dei fatti. Il concetto di “inesistenza soggettiva” si riferisce invece alla c.d. “interposizione di persona” che si verifica nel caso in cui l’operazione economica sia riconducibile nella realtà a soggetti diversi rispetto a quelli indicati nel documento fiscale: a tale concetto afferisce quindi sia l’interposizione fittizia (ovvero simulazione relativa che identifica un’operazione triangolare fra il soggetto interposto che non ha in alcun modo preso parte allo scambio economico, il soggetto interponente a cui si riferisce invece l’atto dissimulato e il terzo) che l’interposizione reale, in cui in sostanza viene indicato un soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto essere indicato, ma che effettivamente ha partecipato all’operazione.

Con riferimento al concetto di “elementi attivi o passivi”, essi comprendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto”. È “le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta”. Sarà dunque necessario prendere in considerazione tutti quegli elementi (come le detrazioni) che operano direttamente sull’imposta in concreto che il contribuente è tenuto a versare, anche se intervenuti dopo la determinazione del reddito complessivo o della base imponibile (come, ad esempio, i crediti di imposta e le ritenute).

Per quanto riguarda il novero dei soggetti diversi dal contribuente che possono presentare la dichiarazione dei redditi o IVA in sua vece e che di conseguenza potranno poi eventualmente rispondere dal punto di vista penale in caso di dichiarazione fraudolenta o infedele, oltre agli amministratori, liquidatori o rappresentanti di società, enti o persone fisiche, la norma include anche il sostituto d’imposta nei casi previsti dalla legge, invece in relazione al concetto di “imposta evasa” si deve intendere “la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine.

Inoltre, le “operazioni simulate oggettivamente” sono quelle “poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte”, mentre quelle “simulate soggettivamente” abbracciano i casi in cui dette operazioni “si riferiscono a soggetti fittiziamente interposti”.

Per “mezzi fraudolenti”, rinvenibile proprio fra le plurime modalità della condotta che caratterizza il reato di “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” si intendono quei comportamenti artificiosi “realizzati in violazione di uno specifico obbligo giuridico determinando una falsa rappresentazione della realtà” con esclusione delle semplici violazioni degli obblighi di fatturazione o annotazione.

Orbene, ciò chiarito, la fattispecie di cui all’art. 2 intende “garantire la corrispondenza al vero dell’importo imponibile dichiarato al fisco, sanzionando le condotte costituite dall’indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi derivanti dall’utilizzazione di fatture o documenti di analoga natura relative a prestazioni inesistenti”, ed è notoriamente posta a garanzia del bene giuridico rappresentato dall’interesse dello stato alla percezione dei tributi, preservando in maniera diretta la fase dell’accertamento degli stessi.

Per quanto attiene invece all’individuazione del soggetto attivo, a discapito della locuzione “chiunque” prevista dalla norma siamo in presenza di un reato proprio poiché riferibile soltanto alla cerchia a cui appartiene il contribuente che sottoscrive e presenta la dichiarazione fiscale.

Circa le modalità della condotta, il reato si articola in due momenti ben precisi che attengono in primo luogo all’utilizzazione (rectius, registrazione in contabilità o comunque detenzione ai fini di prova nei confronti dell’amministrazione) di documentazione fiscale falsa perché attestante operazioni inesistenti, quindi, in secondo luogo, alla presentazione di una dichiarazione indicante i predetti elementi passivi fittizi.

Quanto alla fattispecie di cui all’art. 3, il delitto si articola attraverso una struttura bifasica, ove al compimento di “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” ovvero all’utilizzazione di “documenti falsi” o di altri “mezzi fraudolenti” consegue una dichiarazione mendace nei confronti dell’amministrazione finanziaria,

nello specifico caratterizzata dall'aver indicato "elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, in questo senso la disposizione si rivolge verso tutti i contribuenti tenuti a presentare una dichiarazione e non soltanto verso coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili secondo quanto previsto dall'art. 13 del d.p.r. n. 600/1973.

Per quanto attiene alla determinazione dell'agire decettivo finalisticamente volto a trarre in inganno l'amministrazione finanziaria, abbiamo già accennato al concetto di "operazione simulata oggettivamente o soggettivamente", per quanto riguarda invece "l'utilizzo di documenti falsi", è ovvio che tali elementi, per espressa previsione della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 3, non potranno consistere nelle "fatture o altri documenti" di cui all'art. 2. Inoltre, secondo quanto previsto dal comma II della fattispecie in esame, la rilevanza penale dell'utilizzo di tali documenti falsi dovrà necessariamente presupporre la loro registrazione nelle scritture contabili, o che comunque gli stessi siano detenuti dal contribuente ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Da ultimo, quale terza tipologia di condotta richiamata espressamente dalla norma in esame, ritroviamo, anche se in chiave residuale (o, meglio, come "formula di chiusura"), il riferimento all'utilizzo dei "mezzi fraudolenti" intesi come "le condotte artificiose attive nonché quelle omissioni realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano la falsa rappresentazione della realtà" tra cui non rientra "la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".

La soglia di punibilità è quella prevista dalla lett. a) del primo comma ("l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila"), dalla lett. b) nei termini che seguono: "l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nella dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila".

Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
 - 2 bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Commento

Il bene giuridico protetto è l'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo mentre il soggetto attivo è chiunque emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili; la fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti. L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente, mentre quello oggettivo consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta de qua necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. (si veda a tal proposito veda l'art. 9 in merito al concorso di persone) Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (di mero pericolo) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. Basta una sola fattura per integrare il reato.

Il concetto di fattura o il documento emesso per operazioni inesistenti ricomprende, alla luce di quanto più sopra chiarito, anche ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito. Ricapitolando:

operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte

documenti che indicano i corrispettivi o l'iva in misura superiore a quella reale

operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi Occorre precisare che esiste:

l'inesistenza meramente giuridica che è quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto aventi natura del tutto diversa da quella fatta apparire in fattura. (es. si fattura la riparazione di un tetto in realtà si è rifatto il pavimento).

l'inesistenza oggettiva che è quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto mai avvenute o avvenute in parte rispetto a quella indicate in fattura.

Atteso che il legislatore ha fatto espresso riferimento solo all'inesistenza oggettiva delle operazioni, a quelle cioè, che non sono mai approdate alla consistenza di "res", che materialmente, oggettivamente, non sono esistenti, si può concludere che i casi di inesistenza meramente giuridica delle operazioni rimangono estranei alla sanzione penale.

D'altra parte, il reato è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia per l'ampiezza della norma che si riferisce genericamente ad "operazioni inesistenti", sia perché anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (es. indicazione in fattura di acquirente diverso da quello effettivo).

La consumazione del reato avviene all'atto dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento per operazioni inesistenti. Benché il rilascio o l'emissione di più fatture o documenti, nell'arco del periodo d'imposta, realizza un unico delitto, si ritiene che la consumazione del reato coincida con l'emissione o il rilascio del primo documento in ordine temporale; al contrario, il termine prescrizionale decorre dall'emissione dell'ultimo documento. Si tratta a ben vedere di un reato di pericolo astratto (istantaneo) dove la "pericolosità" (anziché il danno) risiede nel fatto che non è necessario che i documenti falsi vengano utilizzati mentre "l'astrattezza" si sostanzia nella tutela anticipata del bene giuridico protetto.

Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Commento

Il bene giuridico protetto è l'interesse fiscale dello Stato o anche la trasparenza intesa come esigenza del Fisco a conoscere esattamente quanto il contribuente deve pagare per imposte.

Tale fattispecie non si rivolge solo ed esclusivamente ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili; infatti, la fattispecie contempla anche "documenti" per i quali non è previsto un particolare regime contabile, di guisa che siamo in presenza di un reato comune. Per i soggetti diversi dal contribuente si pensi ad esempio a un dipendente o al consulente tenuti alla conservazione di documenti fiscali.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico di danno dato dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultando o distruggendo, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. Si tratta di reato di pericolo concreto, non essendo necessario il verificarsi di un danno per l'Erario.

La condotta sanzionata dall'art. 10 cit. è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997 (Sez. 3, n. 38224 del 07/10/2010). In altre parole, la fattispecie criminosa dell'art. 10 presuppone l'istituzione della documentazione contabile (Sez. 3, Sentenza n. 38375 del 09/07/2015).

La condotta di occultamento di cui all'art. 10 del d.lgs. 74/2000, consiste nella indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva.

Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo "escluso" solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire aliunde elementi di prova.

Secondo la dottrina prevalente, l'occultamento o la distruzione di più documenti determina la realizzazione di un unico reato laddove questi si riferiscono ad un medesimo periodo di imposta.

Le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione comprendono non solo quelle formalmente istituite in ossequio a specifico dettato normativo, ma anche quelle obbligatorie in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'impresa (es. libro cassa, scritture di magazzino, scadenzario et similia) nonché la corrispondenza posta in essere nel corso dei singoli affari, il cui obbligo di conservazione deve farsi risalire all'art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.

Nel caso in cui l'imputato deduca che le scritture contabili siano detenute da terzi e, tuttavia, non esibisca un'attestazione rilasciata dai soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso ovvero i medesimi si oppongano all'accesso o non esibiscano in tutto o in parte detta documentazione, il giudice penale può trarre il convincimento della effettiva tenuta della contabilità da parte di terzi da prove, anche dichiarative, ulteriori e diverse dalla citata attestazione (Sez. 3, Sent. n. 11479 del 26/06/2014).

La condotta deve determinare l'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari.

Il reato è considerato perfezionato nel momento in cui l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili provocano, come effetto diretto, l'impossibilità di ricostruire la situazione reddituale o la ricostruzione del volume d'affari del contribuente. Il reato non si configura se è possibile ricostruire il reddito e il volume d'affari tramite la documentazione restante che venga esibita o rintracciata presso la sede del contribuente oppure presso il suo domicilio ovvero grazie alle comunicazioni fiscali che il contribuente stesso (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, bilanci depositati) ha fatto all'Amministrazione Finanziaria.

Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fintizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Commento

Il bene giuridico protetto è il corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dell'Erario (si tratta solo di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).

La prevalente giurisprudenza, cui si aderisce, considera "oggetto giuridico" del reato in esame non il diritto di credito dell'Erario, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato all'Erario stesso. In una recente pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto che il reato possa configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori (Sez. 3, n. 36290 del 18/5/2011).

Si tratta di un reato proprio in quanto i potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente coloro i quali siano già qualificati come debitori d'imposta.

La fattispecie di cui al comma due è stato definito reato proprio a soggettività allargata perché attuabile anche da persona diversa dal debitore, difatti la norma espressamente dice: "al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi".

L'elemento soggettivo è il dolo specifico nel senso che la condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fintizio del patrimonio del debitore d'imposta.

La condotta può consistere:

nell’alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (quindi un’attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1);

nell’indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un’attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).

È considerato reato di pericolo concreto e non di mero pericolo in quanto, non solo la condotta deve essere idonea alla lesione dell’oggetto di tutela, ma il fine della medesima deve specificamente essere quello della sottrazione al pagamento di imposte, che costituisce il “concreto” danno erariale.

Rispetto alla formulazione precedente, la condotta materiale rappresentata dall’attività fraudolenta, da un lato non richiede che l’amministrazione tributaria abbia già compiuto un’attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo e, dall’altro, non richiede l’evento che, nella previgente previsione, era essenziale ai fini della configurabilità del reato, ossia la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e la effettiva vanificazione.

Pertanto, riguardo alla fattispecie di cui al primo comma, essendo la nuova fattispecie delittuosa di pericolo e non più di danno, l’esecuzione esattoriale non configura più un presupposto della condotta illecita, ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare. Ai fini della configurazione del delitto, quindi, è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche parzialmente) la procedura di riscossione - idoneità da apprezzare con giudizio ex ante - e non anche l’effettiva verificazione di tale evento.

Il reato può consumarsi “istantaneamente” sia per quanto riguarda il primo comma (rileva in tal caso il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni) sia in relazione al secondo comma (deve guardarsi al momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli reali).

Nel caso in cui la condotta si articoli attraverso il compimento di una pluralità di trasferimenti immobiliari, costituenti una operazione unitaria finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, il delitto si perfeziona nel momento in cui viene realizzato l’ultimo atto dispositivo.

In definitiva, quindi, si tratta di reato eventualmente permanente.

1.13.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto, in maniera esemplificativa:

- l’attività di inclusione in dichiarazione (previa contabilizzazione) di fatture e altri documenti inesistenti a livello oggettivo e soggettivo, o con un valore superiore a quello reale.
- Operazioni simulate o uso di documenti falsi e altri mezzi fraudolenti idonei per ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore il Fisco.
- Occultamento o distruzione (totale o parziale) delle scritture contabili o dei documenti conservazione obbligatoria.
- Alienazione simulata o compimento di altri atti fraudolenti su beni (propri o altrui) idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento al reato suddetto, è stata effettuata un’analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito può essere commesso il reato;
- valutare l’efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tale reato;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l’esame di documenti e registrazioni e l’effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell’organizzazione.

In particolare, in relazione alle singole fattispecie, assumono rilievo le attività di controllo su:

- DICHIAZIONE FRAUDOLENTA CON USO DI FATTURE FALSE
 - prezzo dei beni acquistati rispetto a quello di mercato,

- esistenza e operatività del fornitore (camerale, fatturato, addetti),
 - oggetto d'attività del fornitore in relazione con quanto fatturato,
 - corrispondenza commerciale,
 - individuazione dell'interlocutore (e-mail, posizione all'interno del fornitore)
- DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI
 - simulazioni oggettive (infedele inquadramento giuridico di un'operazione),
 - simulazioni soggettive (soggetti interposti),
 - documentazione delle operazioni affinché non risulti falsa.
- OCCULTAMENTO/DISTRUZIONE DI SCRITTURE CONTABILI
 - tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali,
 - funzioni aziendali incaricate e legittime alla tenuta (e movimentazione) dei registri,
 - scritture contabili,
 - segnalazione agli organi competenti in caso di eventi accidentali che possono deteriorare le scritture.
- SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE
 - alienazione (anche gratuita) di beni mobili, immobili, partecipazioni,
 - cessioni e operazioni straordinarie,
 - identità delle controparti (interesse all'operazione, legami con soci/amministratori).

1.13.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella presente parte speciale.

1.13.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Organi Sociali e Dipendenti, in via diretta, e a carico dei Partner e Consulenti, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico dei Destinatari – i seguenti divieti:

- di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato quale quella sopra considerata, può potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

In particolare, è fatto divieto di eludere od omettere le attività di controllo implementate. Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- la Società non inizierà o proseguirà alcun rapporto di lavoro e/o di consulenza e/o di fornitura con chi non intenda allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la Società opera;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi con i Partner e i Consulenti devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche e/o i compensi

- concordati – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (inclusione in dichiarazione - previa contabilizzazione - di fatture e altri documenti) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

1.13.5 DIRETTIVE DA EMANARE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MODELLO E RELATIVE VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

È compito dell'Organismo di Vigilanza quello di:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe interne in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni di legge;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel modello;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Destinatari del Modello) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

1.13.6 PROCEDURE

Si applicano le procedure:

- P01 ACQUISTO BENI E SERVIZI
- P07 ATTIVITA' FINANZIARIA
- P04 AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

1.14 PARTE SPECIALE O – CONTRABBANDO

1.14.1 TIPOLOGIA DEI REATI

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.P.R. 23 marzo 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

Quando i diritti di confini superano i 200 mila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e).

In premessa si chiarisce che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, sono depenalizzate tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda e, pertanto, soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Per l'ammontare della sanzione amministrativa vedi, in particolare, l'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. In caso di reiterazione specifica di una delle violazioni di seguito indicate per la qualificazione di recidiva quale reiterazione dell'illecito depenalizzato vedi, inoltre, l'articolo 5, comma 1, del presente decreto. (N.B. Per le condotte che quattro anni fa si era stabilito di punire solo con misure pecuniarie con il d.lgs. attuativo della direttiva PIF viene reintrodotta una criminalizzazione quando i diritti di confine dovuti sono superiori a euro 10.000,00).

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a. introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b. scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c. è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarre alla visita doganale;
- d. asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e. porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f. detiene merci estere, quando ricorrono le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a. che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salvo l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;
- b. che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarre alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a. che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;
- b. che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c. che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d. che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e. che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f. che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarre alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 2859)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a. che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b. che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c. che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d. che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarre alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis)

1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5,00 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5,00 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516,00 (1).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 marzo 2001, n. 92.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter)

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25,00 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
 - a. nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
 - b. nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
 - c. il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
 - d. nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
 - e. nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.
3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del Codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 marzo 2001, n. 92.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori

del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti (1).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 marzo 2001, n. 92.

Altri casi di contrabbando (art. 292)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 293)

Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294)

Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non si sia potuto accettare, in tutto o in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a euro 516,00 (1).

In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accettare.

(1) La misura della multa è stata elevata dall'articolo 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, primo comma, in relazione all'art. 39, primo comma, della legge sopracitata. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 15,00.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295)

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a. quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b. quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c. quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d. quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di euro cinquantamila e non superiore a euro centomila. (1).

(1) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità (1). (art. 295-bis)

Nei casi previsti dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti non supera euro 3.999,96 e non ricorrono le circostanze indicate dall'articolo 295, secondo comma, si applica, in luogo della pena stabilita dai medesimi articoli, la sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti. Nei casi previsti dall'articolo 294, la sanzione non può essere comunque inferiore a euro 516,00 (1).

La sanzione può essere aumentata fino alla metà se ricorre la circostanza indicata dall'articolo 295, primo comma.

Le disposizioni degli articoli 301, 301-bis e 333 si osservano anche con riguardo alle violazioni previste dal presente articolo. I provvedimenti per i quali, in base alle medesime disposizioni, è competente l'autorità

giudiziaria sono adottati dal capo della dogana nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata.

Nei casi in cui le violazioni previste dagli articoli indicati nel primo comma conservano rilevanza penale sebbene l'ammontare dei diritti di confine dovuti non superi euro 3.999,96, per la presenza delle circostanze aggravanti indicate dell'articolo 295, secondo comma, queste ultime restano soggette al giudizio di equivalenza o di prevalenza con eventuali circostanze attenuanti a norma dell'articolo 69 del Codice penale (3).

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fatti di contrabbando relativi a tabacchi lavorati esteri.

- (1) Articolo aggiunto dall'articolo 25, comma 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- (2) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 29 settembre 2000, n. 300.
- (3) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Recidiva nel contrabbando (art. 296)

Colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno.

Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione è aumentata dalla metà a due terzi.

Quando non occorrono le circostanze prevedute in questo articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal Codice penale.

Contrabbando abituale (art. 297)

È dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato per tre contrabbandi preveduti dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a euro 11.999,88 (1).

- (1) Comma modificato dall'articolo 26, comma 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e successivamente dall'articolo 9, comma 1, della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Contrabbando professionale (art. 298)

Chi, dopo aver riportato quattro condanne per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, riporta condanna per un altro delitto di contrabbando, è dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta ed al genere di vita del colpevole ed alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133 del Codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Contrabbando abituale o professionale secondo il Codice penale (art. 299)

Gli effetti della dichiarazione di abitualità e di professionalità nel contrabbando sono regolati dall'art. 109 del Codice penale.

Le disposizioni dei due articoli precedenti non pregiudicano l'applicazione degli articoli 102 e 105 del Codice penale, quando ricorrono le condizioni ivi prevedute.

Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata. (art. 300)

Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno, è sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata.

Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la guardia di finanza.

Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca⁷ (art. 301)

1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto⁸.
2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi eseguiti vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.
- 5-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo 240-bis del Codice penale⁹.

Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando (1). (art. 301-bis)

1. I beni mobili compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale (2).
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro distruzione [mediante distruzione], sulla base di apposite convenzioni. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore (3).
4. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il ricevitore capo della dogana, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3, devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta (4).
5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro (5).
6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.
7. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.

⁷La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 1976, n. 259, (in Gazz. Uff., 5 gennaio 1977, n. 4), e con sentenza 9 luglio 1974, n. 229, (in Gazz. Uff., 24 luglio 1974, n. 194), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Successivamente l'articolo è stato sostituito dall'articolo 11, comma 19, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

⁸La Corte costituzionale, con sentenza 10 gennaio 1997, n. 1, (in Gazz. Uff., 15 gennaio, n. 3), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare di avere acquistato la proprietà delle cose ignorando senza colpa l'illecita immissione di esse sul mercato.

⁹Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21

8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

- (1) Articolo aggiunto dall’articolo 6, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 19 marzo 2001, n. 92.
- (2) Comma modificato dall’articolo 61, comma 26, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
- (3) Comma modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.L. 4 aprile 2002, n. 51.
- (4) Comma modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.L. 4 aprile 2002, n. 51.
- (5) Comma modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.L. 4 aprile 2002, n. 51.

1.14.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto, in maniera esemplificativa:

- l’attività di acquisizione di beni dai mercati esteri e le esportazioni verso l’estero.

1.14.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella presente parte speciale.

1.14.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Organi Sociali e Dipendenti, in via diretta, e a carico dei Partner e Consulenti, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l’attività aziendale.

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico dei Destinatari – i seguenti divieti:

- di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato quale quella sopra considerata, può potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

In particolare, è fatto divieto di:

- eludere od omettere le attività di controllo implementate.

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- la Società non inizierà o proseguirà alcun rapporto di lavoro e/o di consulenza e/o di fornitura con chi non intenda allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la Società opera;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell’operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi con i Partner e i Consulenti devono essere definiti per iscritto con l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche e/o i compensi concordati – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

1.14.5 DIRETTIVE DA EMANARE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MODELLO E RELATIVE VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

È compito dell'Organismo di Vigilanza quello di:

- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe interne in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite o evidenziare altre situazioni di contrasto;
- verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni di legge;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel modello;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Destinatari del Modello) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

1.14.6 PROCEDURE

Si applicano le procedure:

- P01 ACQUISTO BENI E SERVIZI

CAPITOLO 2

PROCEDURE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (P01)

1. SCOPO

La seguente procedura ha lo scopo di definire le regole per il corretto reperimento di beni e servizi in genere, con esclusione delle attività di acquisizione di mezzi finanziari e del personale al fine di prevenire i seguenti reati:

- Corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite.
- Reati societari (ivi inclusa la corruzione tra privati ex art. 2635 c.c.)
- Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Reati tributari
- Terrorismo e Criminalità organizzata
- Contrabbando

2. GENERALITA'

- Modello Organizzativo – Parte Speciale A, C, D, G, H, N ed O.

Normativa interna applicabile:

- Credit cards management
- Company expense report policy
- Account payable cycle – payments
- Customer contract archiving procedure
- Supplier contracts archiving procedure
- Procurement and supplier evaluation
- Accounts payable cycle – Procure to pay
- Process description

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Acquisto di beni e servizi con esclusione delle attività di acquisizione di mezzi finanziari e del personale.

4. RESPONSABILI

CEO

CFO

CCO

VP OPERATIONS

VP BUS. DEV.

GENERAL COUNSEL

CPO

5. REGOLE

È vietata, sotto qualsiasi forma, la costituzione di fondi occulti, vale a dire non espressamente inseriti nel bilancio o non individuabili in base alla lettura dello stesso, ovvero “coperti” da partite di bilancio fittiziamente intestate ad altre attività e/o operazioni.

Sono espressamente vietati acquisti effettuati da fornitori scelti principalmente in base a criteri di amicizia, parentela o qualsiasi altra cointeressenza tale da inficiarne la validità in termini di prezzo e/o qualità e che risultino strumentali alla realizzazione di una delle condotte illecite indicate nelle aree di rischio richiamate nella presente procedura. A tal fine i fornitori devono riempire apposita dichiarazione allegata al presente protocollo.

Inoltre, per gli acquisti (consulenze e forniture in genere) rientranti in settori strategici per D-Orbit è costituito un Comitato tecnico, composto da CEO, CFO, CCO, VP OPERATIONS, incaricato di valutare il fornitore onde garantire il rispetto del presente protocollo.

Deve essere sempre controllata la corrispondenza fra quanto acquisito rispetto a ciò che viene fornito.

La firma sull'ordine di acquisto deve essere apposta da un soggetto differente rispetto a quella apposta sul mandato di pagamento.

Se i fornitori sono parenti o affini fino al secondo grado di amministratori o soci, l'ordine ed il mandato di pagamento devono essere firmati da soggetti diversi rispetto agli amministratori.

Le forniture devono essere accompagnate da un ordine scritto. Tutte le fatture attive/passive devono essere confrontate, in termini di compatibilità, con l'attività svolta dall'ente.

Precetti operativi:

Stipula dei contratti

Nella stipula dei contratti con i fornitori, è necessario che la Società intrattienga rapporti basati sull'estrema chiarezza, garantendo la massima trasparenza ed efficienza del processo d'acquisto.

È necessario:

- verificare l'esistenza della Società fornitrice e la sua operatività (visura camerale, fatturato, numero di dipendenti);
- verificare che il prezzo dei beni o dei servizi sia in linea con quello normalmente praticato;
- verificare che l'oggetto della attività del fornitore sia coerente con la prestazione fatturata;
- verificare l'interlocutore del fornitore (indirizzo di mail utilizzato, posizione ricoperta);
- verificare il possesso dei requisiti professionali e di legalità del fornitore eventualmente richiedendo allo stesso un'autocertificazione attestante le competenze professionali possedute attraverso le seguenti attività:
 - definire ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo;
 - prevedere la formalizzazione di tutti gli ordini/contratti di fornitura;
 - istituire un registro degli ordini;
 - definire in modo chiaro i requisiti della fornitura;
 - assicurare il rispetto dei poteri autorizzativi e di firma;
 - prevedere, per le prestazioni professionali, l'inserimento nel contratto di affidamento dell'incarico dell'ammontare delle spese eventualmente rimborsabili, ove ammesse, i limiti temporali ed eventuali proroghe o deroghe ammesse e il riferimento a tariffari pubblici, ove presenti;
 - verificare la compatibilità del curriculum vitae dei professionisti con le specifiche prestazioni richieste;
 - formalizzare il divieto di elargire compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.
- inserire, negli accordi di fornitura, di prodotti e servizi, clausole di salvaguardia che prevedano la risoluzione anticipata o immediata del rapporto qualora si verifichino comportamenti in contrasto con le regole evidenziate nel Codice Etico e nel modello di Organizzazione della Società.

È assolutamente vietato negoziare condizioni contrattuali occulte che non risultino da idonea documentazione conservata unitamente ai documenti di acquisto (ordine di acquisto, contratto, bolla d'accompagnamento, fattura, ecc.). Nei contratti di fornitura, eventuali clausole occulte sono da considerarsi nulle.

Inoltre:

- è vietato l'acquisto sotto qualsiasi forma di beni/servizi da fornitori con precedenti penali ex d.lgs. 231/01;
 - sono vietati gli acquisti di beni che, per le caratteristiche di chi vende, per la particolare vantaggiosità del prezzo o per altre circostanze comunque note, sono di dubbia provenienza;
 - tutte le operazioni che per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate da preposti dell'ente, siano da ritenere anomale, devono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza;
 - sono vietate le operazioni eseguite con denaro contante o su conti correnti non intestati all'ente, nonché le operazioni che non consentono di rintracciare la provenienza dei beni/utilità con cui sono state effettuate;
 - sono vietati aumento e/o sottoscrizione di capitale sociale in contanti;
 - è vietato stipulare contratti per la fornitura di cassette di sicurezza presso le banche.
-
- Devono essere preventivamente portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza tutte le attività che comportano:
 - il trasferimento e/o l'acquisizione a qualsiasi titolo di beni immobili, ovvero attività economiche che comportino la trasformazione di denaro liquido o equivalenti in beni, titoli o prestazioni;
 - la costituzione di Società con capitale in denaro nella quale figurano come soci persone fuori da responsabilità penale come minori di età, incapaci o fiduciari;
 - l'acquisto di barche e automobili di lusso senza alcun nesso con l'attività;
 - l'acquisto di un bene immobile in nome di un terzo con il quale non sussiste alcun tipo di legame;
 - l'acquisto o la vendita di beni immobili per un prezzo di gran lunga superiore o inferiore al loro valore in comune commercio.
 - È vietato emettere fatture per importi superiori/inferiori al dovuto.
 - Si raccomanda di conservare e archiviare tutta la documentazione inerente al processo di qualifica e di monitoraggio dei fornitori nonché tutta la corrispondenza intercorsa e in essere;
 - È necessario, infine, formalizzare per le forniture movimentate dalla Società, le modalità di ricezione delle fatture passive, del controllo di congruità e di autorizzazione al pagamento. A tal fine, CFO e VP OPERATIONS si occupano delle seguenti attività:
 - ricezione e controllo delle fatture passive;
 - controllo formale di corrispondenza tra le condizioni economiche riportate nell'ordine/contratto di fornitura e quelle indicate in fattura, indicando chi è preposto al controllo, come vengono gestite eventuali discordanze di prezzo, in modo che venga mantenuta traccia dei controlli effettuati e dei risultati degli stessi;
 - identificazione e sistematizzazione delle registrazioni a supporto delle fasi operative e decisionali, garantendo la registrazione e l'archiviazione della documentazione;
 - assicura l'evidenza del controllo eseguito sulla fattura passiva prima che l'amministratore ne possa autorizzare il pagamento.

Consulenze

Nei rapporti di consulenza, deve essere sempre posto in essere un contratto/lettera d'incarico e/o accordo quadro di collaborazione. Esso va redatto in forma scritta e deve specificare tutte le condizioni di svolgimento della consulenza. Responsabile della verifica e approvazione dei contratti è il CEO.

Inoltre, non è consentita, neanche per interposta persona, l'attribuzione di consulenze a pubblici ufficiali (P.U.) o incaricati di pubblico servizio (I.P.S.) dotati di poteri decisionali in relazione procedimenti che riguardino o abbiano riguardato l'ente o in cui l'ente abbia o abbia avuto interesse, né a loro parenti/affini (entro secondo grado). Eccezioni possono essere fatte solo allorché l'oggetto della consulenza richieda eccezionali ed

approfondite competenze in ordine a materie e/o a problematiche cui l'ente non è altrimenti in grado di far fronte, e sempre che l'affidamento avvenga ad almeno un anno dalla chiusura del procedimento di cui si è occupato il P.U. o I.P.S. cui si intende affidare l'incarico, ovvero di cui si sia occupato il P.U. o I.P.S. che risulti parente/affine di colui al quale si intende affidare l'incarico. In tali casi, tuttavia, prima della formale attribuzione dell'incarico è comunque necessario acquisire il parere preventivo dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di consentire la procedura di cui al capoverso precedente, a chiunque partecipi ad una procedura di selezione dovrà essere richiesto di dichiarare (cfr. allegato) una sua eventuale parentela con pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio. Qualora tale parentela venga dichiarata, sarà compito del Procuratore speciale verificare se il P.U. o I.P.S. indicato si trovi nelle condizioni che determinano il divieto di stipula del contratto così come sopra disciplinato.

Fuori dei casi previsti nei paragrafi precedenti, l'Organismo di Vigilanza, nelle sue verifiche periodiche, è tenuto ad esaminare tutti gli incarichi di consulenza assegnati dall'ente nel periodo di riferimento, controllando in particolare:

- a. la pertinenza dell'oggetto della consulenza, risultante dalla causale della fattura/ricevuta, alle attività economiche svolte dall'ente,
- b. la giustificabilità degli importi risultanti in fattura in relazione all'attività svolta dal consulente ed ai titoli ed esperienza del consulente medesimo.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere all'Ordine professionale cui appartiene il consulente, o che comunque è competente in materia, un parere circa la congruità del compenso richiesto per la consulenza ogni volta che, in sede di verifica, emergano anomalie nel costo della stessa.

Azione	Documento	Responsabilità
Selezione fornitori	Elenco fornitori qualificati	VP OPERATIONS, CSO
Necessità di acquisto	Richiesta di Acquisto	CEO, CFO, VP OPERATIONS
Verifica della richiesta di Acquisto	Richiesta di Acquisto	CFO, VP OPERATIONS
Emissione ordine di acquisto	Ordine di Acquisto	VP OPERATIONS
Controllo in accettazione	Ordine di Acquisto – Documento di Trasporto – Fattura	VP OPERATIONS, CFO
Pagamento	Warrant of Pay Mandato di Pagamento	CEO, CFO, VP OPERATIONS

Descrizione sintetica Processo di Acquisto

6. ALLEGATI:

modulo autocertificazione

FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI (P02)

1. SCOPO

Il processo di gestione delle segnalazioni è uno strumento essenziale per valutare l'efficacia del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01 ed è un fattore chiave della politica della Società.

La segnalazione ha lo scopo di evidenziare comportamenti illeciti, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01, o

comunque non in linea con il Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01, nonché illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente privato; ii) violazioni della normativa europea in materia di sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; iii) violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato, di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito lavorativo.

Sono escluse le contestazioni:

- legate a un interesse personale del segnalante;
- che attengono ai rapporti individuali di lavoro;
- in materia di difesa e sicurezza nazionale;
- relative a violazioni già disciplinate in alcuni settori speciali (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

La Società gestisce le segnalazioni provenienti da:

- lavoratori dipendenti e autonomi
- collaboratori, liberi professionisti, consulenti, inclusi i terzi con cui la Società ha rapporti
- volontari, tirocinanti
- azionisti e persone con funzione di direzione, amministrazione e controllo.

La disciplina si applica anche a segnalazioni che riguardino violazioni realizzate nell'ambito di un rapporto di lavoro poi terminato; nonché a coloro il cui rapporto non sia ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione, o in altre fasi precontrattuali.

2. RIFERIMENTI

- D.lgs. 231/01, art. 6, comma 2-bis;
- D.lgs. 24/2023;
- Modello Organizzativo;
- Manuale Sistema di gestione qualità;
- Segnalazioni relative alla sicurezza;
- Documento di Valutazione del Rischio;
- Regole fondamentali di Salute e Sicurezza;
- Gestione delle emergenze.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

4. RESPONSABILITÀ

Tutte le funzioni

5. REGOLE

Le segnalazioni interne sono inoltrate all’Organismo di Vigilanza della Società, in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2023.

Gli autori delle segnalazioni, nonché il facilitatore che assiste un Whistleblower nel processo di segnalazione o divulgazione, i colleghi ed i parenti del segnalante ed i soggetti giuridici collegati al segnalante, sono garantiti in caso di azioni “ritorsive” (licenziamento, misure discriminatorie, etc.) a norma dell’art. 6, comma 2-bis, D.lgs. 231/01 e D.lgs. 24/2023.

In particolare le misure di protezione per il segnalante, sono costituite da:

il divieto di ritorsione; in particolare:

- gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.
- Le persone che sono state licenziate a causa di una segnalazione hanno diritto di essere reintegrate nel posto di lavoro, sulla base della specifica disciplina applicabile al lavoratore.
- In caso di violazione del divieto di ritorsione, l’autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure necessarie ad assicurare la tutela della persona che ha subito ritorsioni, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione del posto di lavoro, l’ordine di cessazione della condotta e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del divieto di ritorsione
- le misure di sostegno (assistenza, consulenza per l’effettuazione di segnalazioni);
- la protezione dalle ritorsioni (attraverso l’ANAC, con il supporto dell’Ispettorato del Lavoro);
- le limitazioni di responsabilità (per le segnalazioni effettuate, a determinate condizioni, in violazione di specifici obblighi di segreto);
- le sanzioni.

È soggetto a sanzioni chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di ritorsioni in relazione a una segnalazione;
- ostacolo o tentato ostacolo all’effettuazione della segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto;
- mancata istituzione o non corretta gestione secondo i requisiti previsti dal Decreto dei canali di segnalazione;
- mancata verifica e analisi delle segnalazioni.

È, altresì, soggetto a sanzione il segnalante, salvo condanna in primo grado per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, ritenuto responsabile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave.

In particolare, per i comportamenti sopra individuati, sono previste sanzioni ai sensi del sistema disciplinare previsto dal Modello 231 nonché sanzioni pecuniarie da parte dell’ANAC (fino a 50.000 euro).

Le misure di protezione possono essere attivate in favore del segnalante, a condizione che:

- al momento della segnalazione, lo stesso aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o divulgate fossero vere e rientrassero nelle violazioni definite dal Decreto;
- la segnalazione o divulgazione pubblica sia effettuata nelle modalità previste dal Decreto.

Non rilevano, ai fini delle misure di protezione, i motivi che hanno indotto la persona a effettuare la segnalazione.

Le misure di protezione non trovano, invece, applicazione laddove sia accertata in capo al segnalante, anche

con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La segnalazione può essere inviata, con l'eventuale documentazione accompagnatoria, utilizzando:

- la contact form (modalità A)
- via e-mail (modalità B).
- Per la forma orale, anche in modalità da remoto, è necessario prendere appuntamento scrivendo all'organismo di vigilanza (o diverso soggetto individuato ai sensi dell'art. 4 DLgs 24/2023).

L'Organismo di Vigilanza (o diverso soggetto individuato ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 24/2023), entro 7 giorni, comunicherà l'avvenuta ricezione della segnalazione ed entro 3 mesi darà riscontro. Inoltre, l'Organismo opererà le valutazioni del caso e proporrà l'avvio del procedimento disciplinare agli organi competenti della Società laddove ritenuto opportuno.

Segnalazione esterna

L'ANAC stabilirà uno strumento per l'attivazione delle segnalazioni esterne, che il segnalante potrà utilizzare se ricorrono, tra le altre, una delle seguenti condizioni:

- è stata già effettuata una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

Si possono rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone se:

- è stata effettuata una segnalazione interna ed esterna (all'ANAC) ovvero è stata effettuata direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini sopra indicati;
- si ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- si ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Modalità segnalazioni

Modalità A) Contact form

Il modulo può essere inviato per posta ordinaria a:

Organismo di Vigilanza

c/o D-Orbit S.p.A.

Viale Risorgimento 57, 22073 Fino Mornasco (CO)

Modalità B) E-mail

Il modulo può essere inviato all'indirizzo e-mail creato ad hoc e monitorato dall'Organismo di Vigilanza:
whistleblowing@dorbit.space

Modalità C) Telefono

Scrivere all’Organismo di Vigilanza per appuntamento telefonico/in presenza o video-call su apposita piattaforma.

Le segnalazioni sono conservate per un periodo di 5 anni.

I FLUSSI INFORMATIVI

Il “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/01” prevede che l’Organismo di Vigilanza si potrà avvalere, nell’ambito della propria attività di controllo, di flussi informativi inviati dalle Strutture aziendali, ovvero da soggetti terzi collegati alla Società da rapporti di affari diversi.

L’acquisizione d’informazioni, di dati e notizie permette al predetto Organismo di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del “Modello di organizzazione, gestione e controllo”, proponendo, laddove ne ricorrano i presupposti, gli opportuni aggiornamenti per rendere più efficaci i presidi organizzativi e di controllo interno.

L’Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01 ha individuato 3 tipologie di flussi informativi:

- tempestivi, con carattere di obbligatorietà;
- periodici, con carattere strumentale all’attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza;
- occasionali.

FLUSSI INFORMATIVI TEMPESTIVI

Le situazioni che danno luogo a immediate segnalazioni all’Organismo di Vigilanza sono le seguenti:

- provvedimenti e/o notizie emanate da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al decreto in discorso nei confronti dei destinatari del “Modello” tenuti all’osservanza dello stesso;
- avvio di procedimenti giudiziari a carico di dipendenti per uno dei reati previsti dal decreto;
- rapporti predisposti dalle Strutture aziendali nell’ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del decreto;
- sanzioni irrogate per il mancato rispetto di principi normativi, etico/deontologici e comportamentali previsti dai “protocolli”.
- Informativa nel caso in cui una Funzione abbia ritenuto opportuno derogare a procedure vigenti nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, illustrando dettagliatamente l’oggetto di detti rapporti e la motivazione della deroga.

FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI

Attengono all’operatività corrente e derivano, pertanto, dalle principali aree di business, ovvero dalla gestione delle risorse interne.

In particolare, rispetto alle principali casistiche di reato rientranti nel novero del d.lgs. n. 231/01 e con riferimento ai processi maggiormente “sensibili”, si riportano nel seguito le segnalazioni che l’Organismo di Vigilanza deve ricevere dalle Funzioni aziendali competenti.

LEG - CFO

I Responsabili delle Aree aziendali in oggetto provvedono ad inviare all’Organismo di Vigilanza i seguenti flussi informativi:

- comunicazione delle richieste di finanziamenti pubblici e rendicontazione sull’utilizzo;
- comunicazione richieste di autorizzazione alla P.A..

PM - LEG

I Responsabili delle Aree aziendali in oggetto provvedono ad inviare all’Organismo di Vigilanza i seguenti flussi informativi:

- comunicazione di avvenuta stipula di rapporti di lavoro con soggetti che hanno, o hanno avuto nell’anno precedente, poteri decisionali in relazione a procedimenti riguardanti la Società, o loro parenti o affini (entro il 2° grado);
- comunicazione di avvenuta assegnazione/rinnovo di contratti di consulenza a soggetti che ricoprono funzioni pubbliche o a loro parenti ed affini (entro il 2° grado);
- report relativo agli esiti del Piano di Formazione afferente temi di interesse ex D.lgs. 231/2001 (es. sicurezza sul lavoro, sicurezza informatica) corredata dai dati di fruizione;
- elenco dei procedimenti disciplinari avviati e delle sanzioni eventualmente applicate.
- trasmissione (cadenza annuale) del Piano di Formazione afferente temi di interesse ex D.lgs. 231/2001 (es. sicurezza sul lavoro, sicurezza informatica) corredata dei target che ne usufruiranno.
- anomalie o irregolarità relative alla gestione della sicurezza ed al rispetto della normativa antinfortunistica riscontrate.
- Azioni correttive proposte all’esito delle visite degli Enti di Certificazione dei sistemi di gestione certificati.

CFO - CCO

I Responsabili delle Aree aziendali in oggetto provvedono ad inviare all’Organismo di Vigilanza i seguenti flussi informativi:

- spese di sponsorizzazione sostenute a favore di Enti Pubblici e/o soggetti privati, partiti e associazioni politiche;
- elenco delle spese di rappresentanza e delle spese per omaggi, donazioni e liberalità sostenute.
- informativa nel caso in cui un fornitore abbia, nel confronto con l’anno precedente e sulla media del periodo, registrato uno scostamento in aumento superiore al 30% (soglia di segnalazione a partire da euro 20.000,00).

LEG

Il Responsabile dell’Area aziendale in oggetto provvede ad inviare all’Organismo di Vigilanza i seguenti flussi:

- elenco dei contenziosi e delle transazioni in corso e conclusi nel periodo di riferimento che hanno o abbiano avuto come controparte la Pubblica Amministrazione;
- relazione semestrale sullo stato del contenzioso in generale.

RSPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione invia all’Organismo di Vigilanza i seguenti flussi informativi:

- comunicazione relativa alle azioni correttive intraprese (aventi impatto sul d.lgs. 231/2001) e relative al Piano delle Misure di Prevenzione e Protezione e di Miglioramento”;
- informativa relativa a giudizi espressi dal Medico competente dai quali si evinca che possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto al d.lgs. 231/2001;
- elenco delle registrazioni degli infortuni sul lavoro;
- elenco delle contestazioni sollevate in violazione delle norme sulla sicurezza;
- informativa su presenza o meno di cantieri;
- informativa su affidamento di appalti ed eventuale presenza di più appaltatori nello stesso cantiere. In caso positivo fornire informazioni in merito all’esistenza del piano di coordinamento nonché del documento unico per la valutazione rischi da interferenze - DUVRI).
- comunicazione dell’aggiornamento della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e trasmissione

- del documento previsto dall'art. 28 del d.lgs. 81/2008;
- comunicazione dell'aggiornamento delle procedure e dei manuali di gestione delle emergenze;
 - comunicazione di avvenuta erogazione al personale della formazione prevista in materia di salute e sicurezza;
 - comunicazione di avvenuta nomina dei soggetti preposti alla gestione delle emergenze.

IT - VP Operation

I Responsabili delle Aree aziendali in oggetto provvedono ad inviare all'Organismo di Vigilanza i seguenti flussi informativi:

- anomalie o disfunzioni in ordine a licenze/copyright riscontrate nell'ambito di operazioni di approvvigionamento software.

CCO

Il Responsabile dell'Area aziendale in oggetto provvede ad inviare all'Organismo di Vigilanza i seguenti flussi:

- elenco fornitori abituali;
- reclami dai clienti (rischio recall).

FLUSSI INFORMATIVI OCCASIONALI

Sono rappresentati da segnalazioni ad hoc da parte di soggetti interni e/o esterni qualora si riscontrino condotte non conformi alle norme etiche, ovvero contrarie alle norme di legge nonché ogni altra informazione che possa risultare utile ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

In proposito, si riportano di seguito le segnalazioni di eventi specifici che si verificano “una tantum” e che devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza:

In caso di verifiche ed ispezioni da parte di Autorità di Vigilanza, Enti Pubblici e/o Organi Giudiziari, LEG (o i soggetti all'uopo delegati) invia immediatamente una nota informativa all'Organismo di Vigilanza.

In caso di richieste di informazioni da parte di Amministrazioni Pubbliche e/o Pubbliche Autorità, LEG (o i soggetti all'uopo delegati) invia una nota informativa all'Organismo di Vigilanza.

In caso di condotte non conformi alle norme etiche, ovvero contrarie alle norme di legge; il Responsabile della Funzione interessata ne dà informativa all'Organismo di Vigilanza.

Il D.L. comunica la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in caso di modifica.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

In relazione alle tre tipologie di flussi informativi descritte in precedenza, l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 richiede che le informazioni vengano trasmesse secondo le modalità seguenti:

comunicazioni ad hoc da parte dei soggetti interessati e/o dalle funzioni aziendali competenti per i flussi informativi “tempestivi” al seguente indirizzo:

“Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01” c/o D-Orbit, Viale Risorgimento 57, 22073 Fino Mornasco (CO)”

Oppure:

e-mail: compliance@dorbit.space

Acquisiti i flussi informativi, gli stessi saranno vagliati dall'Organismo di Vigilanza, che potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, ovvero svolgere ulteriori ed opportuni controlli di approfondimento così da avere un quadro più esaustivo che supporti le azioni da intraprendere.

Ogni informazione, segnalazione, report sarà custodito per un periodo di cinque (5) anni in apposito file cartaceo o elettronico predisposto a cura dell'Organismo di Vigilanza, ferma restando l'osservanza delle disposizioni

in materia di riservatezza dei dati personali. L'accesso al file sarà consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza.

RECLUTAMENTO DIPENDENTI (P03)

1. SCOPO

La seguente procedura ha lo scopo di definire le regole per il corretto reperimento del personale al fine di prevenire i seguenti reati:

- Corruzione
- Concussione
- Induzione a dare o promettere utilità
- Traffico di influenze illecite
- Corruzione tra privati

2. GENERALITÀ

Modello Organizzativo – Parte speciale A.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica al reclutamento del personale

4. RESPONSABILITÀ

CEO

CPO

CCDO

CCO

CTO

GENERAL COUNSEL

VP OPERATIONS

VP BUS. DEV.

CIO

CQO

CHIEF COMMS OFFICER

5. REGOLE

- Non sono ammessi, neanche per interposta persona, contratti di lavoro con parenti/affini (entro il 2° grado) di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dotati di poteri decisionali in relazione a procedimenti che riguardino o abbiano riguardato l'Ente. Eccezioni possono essere fatte solo allorché si tratti di mansioni particolari e la selezione avvenga ad almeno un anno dalla chiusura del procedimento/gara di cui si è occupato il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio parente/affine del candidato. In tal caso, tuttavia, prima della stipula del contratto è necessario acquisire il parere preventivo dell'Organismo di Vigilanza.
- Al fine di consentire la procedura di cui al capoverso precedente, a chiunque partecipi ad una procedura

di selezione del personale comunque denominata (rapporto dipendente/collaborazione) dovrà essere richiesto di dichiarare, all'atto dell'assunzione una sua eventuale parentela con pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio. Qualora tale parentela venga dichiarata, sarà compito del CPO verificare se il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio si trovi nelle condizioni che determinano il divieto di stipula del contratto così come sopra disciplinato.

- Non sono ammessi contratti di lavoro con soggetti apicali (amministratori/dirigenti) o loro parenti/affini (entro il 2° grado) di società fornitrice di D-Orbit. Eccezioni possono essere fatte solo allorché si tratti di mansioni particolari e la selezione avvenga ad almeno un anno dalla risoluzione del contratto. In tal caso, tuttavia, prima della stipula del contratto è necessario inviare un'informativa all'Organismo di Vigilanza.

6. ALLEGATI: MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE

SPONSORIZZAZIONI (P05)

1. SCOPO

Il presente documento ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di controllo e di comportamento nonché regolamentare le modalità di attivazione e gestione delle attività di sponsorizzazione, contributi associativi ed elargizioni liberali effettuate dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati contro la P.A., societari, riciclaggio, impiego di beni, denaro o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio, terrorismo e criminalità organizzata, reati tributari.

2. RIFERIMENTI

Modello Organizzativo d.lgs. 231/01 – Parte Speciale

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il documento trova applicazione in tutti i casi in cui la Società sponsorizzi iniziative sociali, culturali, sportive, artistiche, proposte da Enti Pubblici o privati o da associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite ai sensi della legge, ovvero eroghi contributi in qualunque forma per la realizzazione di eventi o attività, come ad esempio l'effettuazione di studi, seminari, convegni e ricerche, aventi ad oggetto tematiche di interesse per la Società .

La Società adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento e, laddove necessario, lo integrerà con apposite normative interne che tengano conto delle singole specificità.

4. RESPONSABILITÀ

CEO

CCDO

CFO

CCO

CHIEF COMMS OFFICER

5. REGOLE

5.1 GENERALITÀ'

Il processo di gestione delle attività di sponsorizzazione, contributi associativi ed elargizioni liberali si articola nelle seguenti fasi:

- Avvio delle iniziative di sponsorizzazione, contributi associativi ed elargizioni liberali;
- Definizione dell'accordo/impegno di sponsorizzazione, contributi associativi ed elargizioni liberali;
- Gestione operativa delle iniziative di sponsorizzazione, contributi associativi ed elargizioni liberali;
- Rilascio del benestare, registrazione e pagamento delle fatture o di documento equivalente.

5.2 MODALITÀ OPERATIVE

Avvio delle iniziative di sponsorizzazione, contributi associativi ed elargizioni liberali

Il CEO, prima di avviare le iniziative di sponsorizzazione / contributi / elargizioni, anche per il tramite del CCO o del CHIEF COMMS OFFICER compila un modulo standard (si veda l'Allegato I di questa procedura) nel quale riporta le informazioni necessarie per considerare l'iniziativa attuabile in base ai criteri stabiliti dalla Società .

Definizione dell'accordo/impegno di sponsorizzazione, contributi associativi ed elargizioni liberali

L'accordo deve avvenire direttamente con i destinatari dell'iniziativa, essendo fatto divieto di ricorrere a consulenti, terzi rappresentanti o altro.

Si precisa che, prima della stipula dell'accordo con l'Ente Pubblico o altro soggetto terzo, sarà cura di CEO, CCO, CHIEF COMMS OFFICER:

- garantire la verifica dell'affidabilità delle controparti rispetto al rischio d'infiltrazione criminale o rischio di creazione di fondi neri da utilizzare per attività corruttive (come specificato anche al successivo paragrafo 5.3 Attività di controllo), tramite risultanze della visura CCIAA dell'Ente a cui concedere l'erogazione liberale (o dell'iscrizione dello stesso all'Anagrafe Onlus qualora applicabile);
- richiedere all'Ente o soggetto terzo una autocertificazione nella quale dichiari formalmente che non sussistono situazioni di: (i) conflitto d'interesse; (ii) di sottoposizione a misure di prevenzione secondo la normativa antimafia; (iii) procedimento penale in corso; (iv) sottoposizione a condanna, in particolare per i seguenti reati: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), reati di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis e seg. c.p., art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York, 9 dicembre 1999).

Copia dell'accordo, debitamente firmata dal CEO, è inoltrata al CCO o al CHIEF COMMS OFFICER per le successive fasi di verifica, contabilizzazione e pagamento.

Gestione operativa delle iniziative di sponsorizzazione, contributi associativi ed elargizioni liberali

L'attuazione delle iniziative di sponsorizzazione, contributi associativi ed elargizioni liberali è affidata al CEO. In particolare, questi, previa verifica dell'avvenuta compilazione e firma del modulo di cui sopra e della copertura del budget, si attiva per la stipulazione dell'accordo con l'Ente Pubblico o soggetto terzo di cui al punto.

Il CCO e/o il CHIEF COMMS OFFICER quindi si attivano, nei tempi stabiliti dal contratto, per il riscontro delle attività di sponsorizzazione, contributi associativi ed elargizioni liberali. In particolare, ha il compito di verificare:

- la correttezza degli adempimenti convenuti con l'Ente Pubblico/altro soggetto terzo;
- l'effettiva destinazione all'Ente Pubblico/altro soggetto terzo delle somme versate a titolo di sponsorizzazione, contributi associativi ed elargizioni liberali.

5.3 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti elementi qualificanti:

Livelli autorizzativi definiti

Le richieste di avvio sponsorizzazione/contributo/elargizione sono autorizzate dal CEO.

Controllo e monitoraggio

Attività di controllo e di raccolta d'informazioni in ordine all'Ente Pubblico e/o al soggetto privato e/o all'associazione a scopo benefico in favore dei quali la Società intende erogare contributi con particolare riguardo nei casi in cui l'ente pubblico o il soggetto privato o l'associazione no profit si trovi ad operare in zone del Paese ad alto rischio di criminalità organizzata.

Tali attività sono di competenza del CCO e del CHIEF COMMS OFFICER che, nel qualificare le iniziative da proporre, devono indicare puntualmente:

- destinatari / controparte contrattuale;
- finalità specifica / benefici attesi;
- contenuti / tipologia dell'iniziativa;
- area geografica di impatto previsto;
- stima dei costi associati,

e garantire la verifica dell'affidabilità delle controparti rispetto al rischio d'infiltrazione criminale o rischio di creazione di fondi neri da utilizzare per attività corruttive, tramite:

- risultanze della visura CCIAA dell'Ente a cui concedere l'erogazione (o dell'iscrizione dello stesso all'Anagrafe Onlus qualora applicabile o eventuale documento assimilabile ove i precedenti non fossero disponibili);
- richiesta all'Ente o soggetto terzo di una autocertificazione nella quale dichiari formalmente che non sussistono situazioni di: (i) conflitto d'interesse (ii) di sottoposizione a misure di prevenzione secondo la normativa antimafia (iii) procedimento penale in corso (iv) sottoposizione a condanna, in particolare per i seguenti reati: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), reati di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis e seg. c.p., art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York, 9 dicembre 1999).

Il CCO e/o il CHIEF COMMS OFFICER si attivano per il riscontro delle attività di sponsorizzazione. In particolare, hanno il compito di redigere l'istruttoria per il processo sponsorizzazione.

Il CEO, di concerto con il CFO, verifica:

- la correttezza degli adempimenti convenuti con l'Ente/altro soggetto terzo;
- l'effettiva destinazione delle somme versate a titolo di sponsorizzazione;
- l'evidenza dell'utilizzo dell'importo erogato (brochure, tabelloni, magliette, ecc.).

Segregazione delle funzioni

Il processo di gestione delle sponsorizzazioni, contributi associativi ed elargizioni liberali prevede l'intervento di diverse funzioni aziendali nelle fasi di:

- individuazione delle iniziative e del partner potenziale.
- definizione dell'accordo / impegno e implementazione, gestione operativa delle iniziative, rilascio del benestare, registrazione ed erogazione dei contributi/ elargizioni/sponsorizzazione.

Le Funzioni proponenti sono responsabili della scelta delle modalità di erogazione dei contributi a favore di terzi e della relativa modalità di contrattualizzazione degli impegni.

Tracciabilità della documentazione

Ogni accordo di sponsorizzazione/ contributi/ elargizioni è formalizzato in un accordo con l’Ente pubblico/altro soggetto terzo interessato, debitamente firmato dal CEO.

Copia del contratto è inoltrata al CFO per la contabilizzazione e pagamento e per le successive fasi di verifica.

5.4 NORME COMPORTAMENTALI

Le Funzioni aziendali, a qualsiasi titolo coinvolte nell’ambito di attività di pianificazione, autorizzazione e gestione delle sponsorizzazioni, contributi associativi ed elargizioni liberali, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia, nonché le norme comportamentali improntate a principi di trasparenza, correttezza e tempestività.

In particolare è fatto divieto di:

- promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a Funzionari Pubblici ovvero a Soggetti Privati con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società , anche a seguito di illecite pressioni;
- eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni come sponsorizzazioni, elargizioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., che abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici per promuovere o favorire interessi della Società nei rapporti con rappresentanti delle istituzioni politiche e di associazioni portatrici di interessi politici;
- offrire direttamente o indirettamente denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi; atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti purché di modico valore e comunque tali da non influenzare l’autonomia di giudizio del destinatario; in ogni caso questo tipo di spese deve sempre essere autorizzato dalla posizione definita all’interno delle norme aziendali interne e documentato in modo adeguato;
- ricorrere a consulenti, terzi rappresentanti o altro per la predisposizione di accordi di sponsorizzazioni o liberalità;
- erogare sponsorizzazioni/contributi/elargizioni a soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal d. Lgs. 231/2001.

6. ALLEGATI:

Modulo per la richiesta di sponsorizzazioni, contributi associativi ed elargizioni liberali

Allegato:

Modulo per la richiesta di sponsorizzazioni, contributi associativi ed elargizioni liberali

Ente/Società /Associazione Richiedente	-----
Tipologia della richiesta	<input type="checkbox"/> Sponsorizzazione <input type="checkbox"/> Elargizione liberale
Importo richiesto	-----
Durata (solo se Sponsorizzazione)	-----
Descrizione dell'iniziativa ----- - ----- - ----- -	
Motivazione per D-Orbit dell'intervento ----- - ----- -	

Data _____

Firma del richiedente

CEO

DELEGHE DI FUNZIONI (P06)

1. SCOPO

Questa procedura regola l'attività della Società ogni qual volta si trovi a dover redigere delle deleghe di funzioni o, comunque, in tutti i casi in cui talune attività debbano essere poste in essere da soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti in virtù di un contratto o, a loro volta, di eventuali procure.

2. GENERALITA'

Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica in tutti i casi in cui la Società si trovi a dover predisporre deleghe di funzioni o, comunque, in tutti i casi in cui talune attività debbano essere delegate a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti in virtù di un contratto o, a loro volta, di eventuali procure.

4. RESPONSABILITA'

La responsabilità, relativamente alla verifica circa il rispetto delle regole di cui al successivo punto 5 è di tutti i Responsabili.

5. REGOLE

Le deleghe di funzioni devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- risultare da atto scritto recante data certa;
- risultare formalmente accettate dal delegato per iscritto;
- ricevere pubblicità nelle forme e modi adeguati a conferire loro piena efficacia;
- indicare in maniera specifica e dettagliata i compiti/funzioni oggetto della delega nonché i limiti di spesa a cui il delegato è autorizzato; se la delega non è soggetta a limiti quantitativi, tale assenza di limiti deve essere espressamente indicata nell'atto di conferimento.

Il soggetto delegato, inoltre:

- deve possedere una comprovata capacità tecnica allo svolgimento delle funzioni oggetto della delega;
- deve essere munito di poteri e prerogative che gli assicurino un'effettiva autonomia gestionale ed economica.

ADEMPIIMENTI FISCALI (P08)

1. SCOPO

La seguente procedura ha lo scopo di definire gli obblighi incombenti sull'ente in relazione all'attività di gestione degli adempimenti fiscali al fine di prevenire i reati di cui agli artt. 2, 3, 8, 10, 11 del d.lgs. n. 74/2000.

2. GENERALITA'

D.lgs. n. 74/2000

D.p.r. n. 600/1793

D.p.r. n. 602/1973

Modello Organizzativo – Parte speciale N

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica alle attività di gestione degli adempimenti fiscali.

4. RESPONSABILITA'

C.d.A.

Collegio Sindacale

Studio di consulenza fiscale

5. REGOLE

- Si considerano parte integrante di questa procedura le disposizioni previste dalle prescrizioni in materia di determinazione, accertamento e riscossione delle imposte.
- definire una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità del fiscalista esterno in relazione agli adempimenti fiscali mediante la predisposizione e/o la revisione di un accordo professionale (cd. lettera d'incarico) che tenga conto degli adempimenti a cui è tenuta la Società;
- definire, a cura del fiscalista, per tutti gli adempimenti fiscali applicabili, le attività da svolgere, i controlli da eseguire entro i termini di legge;
- gestire le informazioni rilevanti fiscalmente da discutere fra il C.d.A. ed Collegio Sindacale, mediante un incontro da tenersi almeno una volta l'anno prima della predisposizione delle dichiarazioni fiscali (es. discutere le riprese in aumento o diminuzione ai fini dell'imposta sui redditi delle Società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, emissione e registrazione di note di variazione iva, riepilogo del versamento dell'imposta di registro sui contratti);
- effettuare un adeguato scambio di informazioni fra il fiscalista, l'Organismo di Vigilanza, il C.d.A. ed il Collegio Sindacale almeno una volta l'anno nell'ambito del quale analizzare i rischi fiscali a cui è esposta la Società e prevedere lo scambio di informazioni in merito alla posizione fiscale della Società;
- effettuare controlli periodici (almeno annuali) circa il regolare assolvimento degli adempimenti fiscali da parte del fiscalista mediante la trasmissione all'amministratore e/o al procuratore delle ricevute di trasmissione delle dichiarazioni fiscali e delle quietanze di pagamento delle imposte;
- in occasione di operazioni di approvvigionamento di beni e servizi, verificare l'esistenza "fiscale" della controparte mediante la verifica del numero di partita iva avvalendosi dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate (servizi "Verifica partita iva" e "Controllo partite iva comunitarie" – VIES), avendo cura di conservare l'esito delle interrogazioni ai sistemi;
- coinvolgere in modo effettivo e preliminare l'Organismo di Vigilanza in caso di operazioni straordinarie poste in essere dalla Società.

RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

- il soggetto incaricato di rappresentare la Società presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria dovrà essere preventivamente individuato e specificatamente autorizzato;
- in occasione di incontri presso gli uffici in concomitanza con verifiche fiscali è opportuno che, ove possibile, vi prenda parte anche il procuratore;
- il fiscalista acquisisce annualmente dai sistemi informativi dell'agenzia delle entrate l'elenco dei ruoli

- relativi alle imposte eventualmente iscritte a ruolo nei confronti della Società e provvede a trasmetterlo al procuratore;
- è fatto divieto di accordare o promettere danaro, utilità o vantaggi in cambio di benefici non dovuti, o porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, o che possano essere percepiti come atti di corruzione nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

SALUTE E SICUREZZA (P09)

1. SCOPO

La seguente procedura ha lo scopo di definire le regole per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire i seguenti reati:

- omicidio colposo commesso in conseguenza della violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e lesioni personali gravi o gravissime commessi in conseguenza della violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

2. GENERALITA'

Modello Organizzativo

Normativa nazionale (Artt. 32 e 41 Cost., art. 2087 c.c., T.U. sicurezza – d.lgs. 81/2008 – e succ. modif.).

Sicurezza:

- Documento di valutazione del rischio (DVR);
- Sistema di gestione della sicurezza.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

4. RESPONSABILITA'

CEO/D.L.

Health & Safety Manager

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Medico Competente (MC)

5. REGOLE

- All'atto della stipula del contratto di lavoro il D.L., in collaborazione con le strutture aziendali preposte (H&S Manager/RSPP/MC) deve verificare in capo al candidato la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali, di età, di idoneità fisica e, ove il soggetto sia straniero, la validità dei documenti di identità e l'esistenza di eventuali permessi.
- Devono essere garantiti un equo compenso ed eque condizioni contrattuali per l'attività lavorativa svolta prendendo come parametro di riferimento i contratti collettivi ed, in genere, le prassi diffuse sul mercato in relazione all'attività presa in considerazione.
- In occasione delle verifiche periodiche l'Organismo di Vigilanza deve eseguire controlli a campione sulle buste paga e sui contratti al fine di accertare le condizioni indicate nei paragrafi precedenti.

- È obbligatorio pianificare riunioni periodiche e, comunque, almeno ogni 4 mesi, tra Direzione ed i “Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 47 T.U. sicurezza) onde verificare il corretto adempimento delle norme antinfortunistiche e di sicurezza.
- Delle riunioni di cui al punto precedente deve essere redatto un apposito verbale, controfirmato dal Rappresentante stesso nonché dal Datore di lavoro che dovrà essere sottoposto all'esame dell'Organismo di Vigilanza.
- Le deleghe devono avere i requisiti previsti dal d.lgs. 81/08, art. 16.
- Almeno una volta l'anno, salvo altre periodicità determinate da contingenze, il personale impiegato deve essere sottoposto a visite mediche di controllo.
- Periodicamente, e comunque almeno ogni dodici (12) mesi, l'Organismo di Vigilanza deve effettuare verifiche a campione sulle forniture prescritte ai fini della sicurezza (scale, estintori, etc.).
- Periodicamente, e comunque almeno ogni dodici (12) mesi, l'Organismo di Vigilanza deve effettuare verifiche a campione sulle procedure di valutazione dell'idoneità del lavoratore rispetto alla mansione cui deve essere assegnato.
- Periodicamente, e comunque almeno ogni dodici (12) mesi, l'Organismo di Vigilanza deve effettuare verifiche a campione sul verificarsi di incidenti (tipologia di sostanze impiegate, tipologia di mansioni, etc.)
- Periodicamente, e comunque almeno ogni dodici (12) mesi, l'Organismo di Vigilanza deve effettuare verifiche a campione sull'efficacia della formazione del personale in materia di sicurezza.

Tutti i contratti con appaltatori/subappaltatori devono contenere la seguente clausola:

1. Il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'esecuzione del rapporto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e assunzione obbligatoria. Il Fornitore è inoltre obbligato ad applicare ed a fare applicare integralmente, per i lavoratori occupati nella esecuzione del contratto, tutte le disposizioni contenute nel C.C.N.L. applicabile, per l'intera durata del rapporto contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga inoltre a consegnare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
3. In ogni caso il Fornitore si obbliga per sé e per i suoi eventuali Subappaltatori, rispondendo direttamente e solidalmente con questi ultimi, a tenere integralmente manlevata ed indenne, anche delle spese legali, la Committente da ogni pretesa che possa essere avanzata a qualsiasi titolo verso la stessa da parte del Personale del Fornitore e degli eventuali dipendenti e/o collaboratori dei suoi subappaltatori in relazione ai rapporti di lavoro dai predetti intrattenuti ovvero da terzi danneggiati “per fatto o colpa” del citato Personale e/o dipendenti e/o collaboratori.
4. Il Fornitore si impegna a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni del T.U. sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e ad adottare tutte le misure previste dalla normativa in materia.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti 1), 2) e 4) costituisce giusta causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

FINANZIAMENTI PUBBLICI E GARE (P10)

1. SCOPO

Scopo della presente procedura è quello di regolare l'attività della Società ogni qual volta si trovi a partecipare a gare per appalti pubblici o per la richiesta di finanziamenti / fondi / sovvenzioni/ erogazioni pubbliche al fine di prevenire i seguenti reati:

- Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.lgs. 231/01)

2. RIFERIMENTI

Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 – Parte speciale A

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica alla gestione delle richieste finanziamenti pubblici.

4. RESPONSABILI

CEO

CFO

CCO

VP BUS. DEV.

VP OPERATIONS

GENERAL COUNSEL

5. REGOLE

Quando viene individuato il bando, CCO e VP BUS. DEV. verificano preliminarmente la sussistenza dei requisiti per accedervi e, dopo aver ottenuto dal CEO il benestare (ove l'ammontare del bando superi i limiti dei poteri conferiti allo stesso CCO), forma un fascicolo con la documentazione all'uopo predisposta.

La predisposizione della documentazione può, ove venga considerato necessario dalla Società, vedere coinvolti anche professionisti esterni sia per il controllo tecnico della documentazione stessa in termini di soddisfacimento dei requisiti previsti dal bando, sia per la redazione della perizia tecnica giurata sul progetto da presentare.

I professionisti che verificano il pieno soddisfacimento dei requisiti previsti dal bando vengono contrattualizzati e devono sottoscrivere la “clausola 231” nonché la dichiarazione allegata alla presente.

Essi sono pagati su una base fissa ed in percentuale così come chiarito nel contratto.

È vietato promettere od offrire, direttamente od indirettamente, denaro, servizi, prestazioni od altre utilità a Direttori, Dirigenti, Funzionari di Pubbliche Amministrazioni e/o PU e IPS.

Gli apicali, i dipendenti e i terzi che agiscono nell’interesse e a vantaggio della società, qualora ricevano, direttamente o indirettamente, richieste di denaro o altre utilità da parte di Direttori, Dirigenti o Funzionari della P.A. PU e IPS, non devono dare seguito alla richiesta e devono informare immediatamente l’Organismo di Vigilanza. che valuterà gli opportuni provvedimenti da adottare.

È vietato esibire e/o produrre documentazione/dati falsi e/o alterati ovvero omettere informazioni dovute.

Tutti i rapporti con i dirigenti, funzionari ed il personale della P.A. PU e IPS, con esclusione di quelli di mera rappresentanza, possono essere gestiti esclusivamente dalle funzioni aziendali appositamente incaricate dal CEO o istituzionalmente preposte, nel rispetto del principio di separazione dei compiti e dei poteri (esecuzione, autorizzazione e controllo) e, comunque, nei limiti delle competenze e dei poteri conferiti a ciascuno sulla base di procure e/o deleghe di funzioni.

In particolare, nessuno può da solo e liberamente, senza previa autorizzazione/approvazione del CEO o del CCO, nei limiti dei poteri conferiti:

- sottoscrivere documentazione e/o approvare l’offerta che ha definito;
- accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento;
- effettuare transazioni sul credito;
- concedere qualsivoglia utilità.

Le funzioni aziendali coinvolte nello svolgimento dell’attività di richiesta di finanziamenti pubblici devono conservare le evidenze documentali afferenti le rispettive fasi di operatività.

POLICY IN MATERIA DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AUTORITÀ GIUDIZIARIA E AUTORITÀ ISPETTIVE

1. OBIETTIVO

La presente Policy si propone l’obiettivo di fornire un quadro sistematico di riferimento in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione, Autorità Giudiziaria e Autorità di Vigilanza.

In particolare nei paragrafi seguenti sono disciplinate:

- Le regole di comportamento da adottare in occasione di rapporti/contatti con Organismi di diritto pubblico;
- I principi di controllo a cui attenersi nello svolgimento della propria attività lavorativa in occasione di contatto con la Pubblica Amministrazione.

La normativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 in quanto protocollo utile per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

2. DEFINIZIONI

“Autorità”: Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, altre Autorità di vigilanza italiane ed estere.

“D.lgs. 231/2001” o “Decreto”: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Ente della Pubblica Amministrazione”: qualsiasi persona giuridica che persegua e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico.

“Modello”: modello di organizzazione e gestione e controllo della Società per la prevenzione dei reati 231/01, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto.

“P.A.”: la Pubblica Amministrazione, nazionale e comunitaria, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio. A titolo puramente indicativo, e in relazione all’operatività dell’ente, i soggetti della Pubblica Amministrazione più ricorrenti sono: lo Stato, le Regioni, i Ministeri e i Dipartimenti, e gli Enti Pubblici non economici (es. INPS, INAIL, ISTAT, etc.).

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO

Le strutture dell’ente coinvolte nella gestione delle attività inerenti i **rapporti con la Pubblica Amministrazione ed altri Enti Pubblici** sono tenute a rispettare le regole di comportamento di seguito indicate al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

Tali regole integrano l'attuale complesso normativo interno; sarà compito dell'Organismo di Vigilanza svolgere costantemente la necessaria attività di monitoraggio del livello di adeguatezza di tali regole e, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento, formulare le necessarie richieste di aggiornamento.

Si identificano come regole generali di comportamento, cioè regole valide nei confronti di tutti i rappresentanti della P.A., le seguenti disposizioni:

- È fatto assoluto divieto di porre in essere qualsiasi condotta tale da integrare le fattispecie di reato previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto, nonché di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure di controllo delineate ai fini della prevenzione di tali reati; a titolo esemplificativo, si citano tra le attività oggetto di divieto:
 - offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti. Sono considerati atti di corruzione i pagamenti illeciti e le promesse di pagamento, le prestazioni o le promesse di altre utilità, fatti direttamente a Enti o a loro dipendenti, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche se realizzati tramite persone terze o Società che agiscono per conto dell'ente;
 - ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dall'ente o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto.
- È fatto divieto al personale di dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione, sia nel caso in cui ne fosse destinatario che in caso ne venisse a conoscenza; il personale deve inoltre darne immediata comunicazione al proprio Responsabile affinché proceda con le azioni necessarie.
- Il Responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all'O.d.V.
- In caso di coinvolgimento di soggetti terzi nella stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01 e del Codice Etico, e di impegno al suo rispetto.
- Nell'eventualità del coinvolgimento di soggetti terzi, non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore di tali parti terze in assenza di adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. La corresponsione di un compenso deve essere soggetta ad un preventivo vaglio rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e quindi l'equità del corrispettivo.
- L'assunzione di impegni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed Enti Pubblici è a firma congiunta di almeno due esponenti abilitati dell'ente.
- Coloro che operano all'interno dell'Ente, rivestono cariche pubbliche e sono coinvolti in specifici processi decisionali per la società, devono dichiarare l'eventuale presenza di conflitti d'interesse che possono inficiare il buon andamento dell'operato della Società stessa.

Si identificano come regole specifiche, cioè di volta in volta integranti, a seconda dell'Autorità di riferimento, le regole generali sopra descritte, le seguenti disposizioni.

Con riferimento ai Rapporti con l'Autorità Giudiziaria:

- La Società agisce nel rispetto della legge e favorisce la corretta amministrazione della giustizia collaborando con la stessa anche in sede di indagini e di ispezioni.
- La Società esige che gli Organi sociali, dipendenti, consulenti e collaboratori e quanti agiscano in nome e per conto della Società stessa, operino con la massima disponibilità e trasparenza nei confronti di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli legittimamente autorizzati dalle competenti Autorità.
- In previsione o nel corso di un procedimento giudiziario, di una indagine o di una ispezione da parte dell'Autorità Giudiziaria, è vietato distruggere o alterare documentazione o quant'altro utile all'indagine o fornire dichiarazioni mendaci. È attribuita esclusivamente a specifiche risorse, ed a coloro che vengono formalmente incaricate di sostituire queste nelle relative funzioni, la rappresentanza legale per compiere tutti gli atti anche giudiziari, instaurare rapporti e rendere dichiarazioni, nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, nonché in sede di notifica di atti di qualunque genere, compresi gli atti giudiziari di ogni tipo; in tali ambiti i predetti soggetti hanno facoltà di rilasciare procure al personale o a terzi, anche per rendere dichiarazioni nell'interesse della Società e per rappresentarla anche in qualità di parte nell'ambito dei procedimenti nei quali la Società stessa sia comunque coinvolta.

Con riferimento ai Rapporti con Autorità ispettive:

- Le richieste provenienti da autorità ispettive devono essere inviate tempestivamente alla Funzione di volta in volta competente per materia (funzione “owner”); LEG trasmette anche all’Organismo di Vigilanza copia del documento pervenuto per le relative attività di controllo e monitoraggio.
- La funzione “owner” predispone quanto necessario ai fini della redazione della risposta all’autorità ispettiva, con il supporto di tutte le funzioni interne della Società quali sono chiamate a fornire alla funzione “owner” dati e informazioni veritieri nonché a collaborare puntualmente e tempestivamente per ogni qualsivoglia occorrenza necessaria ai fini di una pronta e completa evasione delle richieste.
- La risposta predisposta è trasmessa dalla funzione “owner” all’autorità competente, previa l’apposizione di due firme abilitate, ferma restando la esclusiva responsabilità dell’“owner” per il contenuto della risposta; l’apposizione di due firme abilitate sul documento di risposta attesta la correttezza e la rispondenza al vero del contenuto dello stesso.
- In caso di ispezione, il responsabile dell’unità organizzativa ne dà immediata comunicazione a LEG che provvede ad inoltrare la comunicazione al CEO dando informativa progressiva di quanto altro successivamente intervenuto, nonché inviando copia dei verbali ispettivi ricevuti.

4. CONTROLLI INTERNI

La Società ha individuato alcuni principi di controllo volti a garantire la prevenzione delle fattispecie di illecito di cui al Decreto, con particolare riferimento ai reati configurabili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Si riportano di seguito le linee guida dei controlli che devono sussistere, a presidio del rispetto, da parte della società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell’esecuzione delle attività precedentemente descritte:

Distinzione di compiti tra i diversi soggetti coinvolti nel processo di riferimento (segregation of duties)

È garantita e formalizzata la separazione delle attività. In ciascun processo, pertanto, devono essere individuati i soggetti atti alla preparazione e all’esecuzione delle attività identificate, i soggetti che ne presidiano lo svolgimento, e coloro che autorizzano formalmente l’esecuzione del processo.

Formalizzazione dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono intrattenuti, attenendosi a quanto previsto dalla presente normativa e nell’ambito delle competenze dei rispettivi uffici, solamente dai soggetti formalmente delegati ovvero da soggetti cui è stata conferita una delega ad hoc dal C.d.A., siano essi dipendenti o collaboratori le cui deleghe devono essere riviste periodicamente.

Tracciabilità

Ai fini della corretta ricostruzione dei processi operativi e delle decisioni prese, è necessario che la documentazione cartacea e/o elettronica venga diligentemente conservata nel rispetto della normativa interna in materia.

L’esame ed il controllo della documentazione riguardano l’idoneità allo scopo per cui questa è presentata, nonché la sua veridicità; tali presidi sono certificati mediante firma di avvenuto controllo. Nei casi dubbi viene data comunicazione al Responsabile della Funzione/Struttura che può disporre ulteriori accertamenti o apporre la sua firma di certificazione.

Con riferimento ai sistemi informativi, devono esistere liste di controllo degli accessi e automatismi di segnalazione all’amministratore del sistema, in modo tale che in caso di operazioni non autorizzate, cancellazioni, tentativi di accesso, alterazione delle funzionalità del sistema sia sempre possibile l’identificazione dei soggetti operanti.

5. MONITORAGGIO E REPORTING

Al fine di garantire una corretta informazione all’Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 231/01

e fatto salvo il diritto-dovere dell’O.d.V. medesimo di acquisire sempre e comunque informazioni su ogni attività ricadente nelle aree di rischio contenute nel Modello Organizzativo, si riporta di seguito l’elenco delle informazioni che devono essere inoltrate con cadenza periodica:

- a. Informativa in caso di verifiche e/o ispezioni avviate da Autorità di Vigilanza, Autorità Giudiziaria, Enti Pubblici;
- b. Mancata trasmissione delle rendicontazioni periodiche agli Enti;
- c. Informativa nel caso in cui una Funzione/Struttura della Società abbia ritenuto opportuno derogare a procedure vigenti nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, illustrando dettagliatamente l’oggetto di detti rapporti e la motivazione della deroga.

6. NORMATIVA INTERNA

Non è prevista normativa interna.

7. NORMATIVA ESTERNA

D.lgs. 231/01

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

8. DOCUMENTI ALLEGATI

Non sono previsti documenti allegati

9. MODULISTICA

Non è prevista modulistica.



D - ORBIT
NEW SPACE SOLUTIONS